



CONI

Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport

Anno 2021

A cura di Eleonora Jacovitti, Dario Martire
e Alessandro V. De Silva Vitolo

Con il coordinamento di Alvio La Face



SOMMARIO

1.	Relazione del Presidente Franco Frattini sull'attività del 2021	4
2.	Dati quantitativi e di analisi	11
3.	Decisioni	
i.	<i>Forza maggiore ex art. 55 NOIF FIGC e disposizioni delle Autorità Sanitarie per contrastare l'emergenza epidemologica da Covid-19</i>	15
ii.	<i>Obbligatorietà della difesa tecnica nei giudizi dinanzi il Collegio di Garanzia e difesa personale della parte ex art. 86 c.p.c.....</i>	15
iii.	<i>Cause di ineleggibilità ex art. 7.4, c. 7 dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate</i>	16
iv.	<i>I limiti del sindacato giustiziale sui criteri di impiego e valutazione degli arbitri FIP.....</i>	17
v.	<i>Legittimazione di una società ad impugnare la sanzione di un suo ex tesserato</i>	17
vi.	<i>Competenza del Collegio di Garanzia in unico grado sensi dell'art. 54, comma 3 CGS CONI sulle controversie relative alle decisioni delle "componenti" e degli organi della LND.....</i>	17
vii.	<i>Natura dei termini processuali previsti dall'art. 59, c. 1 e 5 e dall'art. 60, c. 1 e 4 CGS CONI</i>	20
viii.	<i>Sottoscrizione digitale degli atti del processo sportivo e loro notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata</i>	21
ix.	<i>La perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare</i>	22
x.	<i>Agenti sportivi stabiliti. Tabella di equipollenza e misure compensative.....</i>	26
xi.	<i>Il valore di prova legale del referto arbitrale in virtù del principio di legalità formale in ambito sportivo. Illegittima tipizzazione di una "responsabilità corale" ai fini della configurazione di un illecito sportivo e lo standard probatorio del giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo.....</i>	29
xii.	<i>Principio di imputazione organica al CONI degli atti e dei fatti posti in essere dagli organismi e dalle commissioni interne ad esso</i>	33
xiii.	<i>Riapertura del procedimento disciplinare dopo il provvedimento di archiviazione.....</i>	34
xiv.	<i>Nullità dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche per mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 lett. e) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale</i>	34
xv.	<i>Limiti del sindacato (di legittimità) del Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 54 CGS CONI</i>	35
xvi.	<i>La portata cogente delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014 sulle liste dei calciatori partecipanti al Campionato.....</i>	37
xvii.	<i>Responsabilità degli amministratori delle società di calcio ex art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF FIGC</i>	38
xviii.	<i>Omessa chiamata in giudizio dei controinteressati</i>	40
xix.	<i>Impugnazione della decisione del giudice del rinvio. Vincolatività del principio di diritto enunciato in fase rescindente ai sensi dell'art. 62, c. 2 CGS CONI</i>	40
xx.	<i>Applicabilità nel giudizio sportivo del principio non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.</i>	41
xxi.	<i>Il principio della ragione più liquida.....</i>	41
xxii.	<i>Annullamento senza rinvio ex art. 62, c. 1 CGS CONI.....</i>	42
xxiii.	<i>Significato di violazione (e falsa applicazione) di norme di diritto ex artt. 12 bis Statuto CONI e 54 CGS CONI.....</i>	42
xxiv.	<i>Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici ai sensi dell'art. 21, c. 4, CGS FIGC</i>	42
xxv.	<i>Sindacabilità dei criteri e dei requisiti di promozione, retrocessione ed iscrizione ai campionati professionistici</i>	43
xxvi.	<i>Inconfigurabilità giuridica di un "diritto al ripescaggio".....</i>	45
xxvii.	<i>Rapporto tra attribuzione del titolo sportivo ai fini dell'affiliazione e concessione della Licenza Nazionale ai fini della iscrizione al Campionato.....</i>	46
xxviii.	<i>Adempimento degli obblighi contributivi per la concessione della Licenza Nazionale</i>	46
xxix.	<i>Rateazione fiscale per la concessione della Licenza Nazionale</i>	47
xxx.	<i>Principi generali in tema di procedimenti di ammissione ai campionati</i>	48
xxxi.	<i>Perentorietà dei termini per la prova del possesso dei requisiti richiesti dal Sistema delle Licenze Nazionali</i>	49
xxxii.	<i>Obbligo di documentazione circa il raggiungimento di accordi per dilazioni o rateazioni per l'attribuzione della regolarità fiscale richiesta dal Sistema delle Licenze Nazionali. Istanze di transazione ex art. 182-ter L.F.</i>	49
xxxiii.	<i>Inderogabilità del Sistema delle Licenze Nazionali e impossibilità di soccorso istruttorio</i>	51
xxxiv.	<i>La competenza del Collegio di Garanzia in unico grado con cognizione estesa al merito ai sensi dell'art. 218, c. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici".....</i>	51
xxxv.	<i>Valorizzazione del merito sportivo.....</i>	53

xxxvi.	La compensazione quale modalità di estinzione dei debiti contributivi e fiscali per la concessione della Licenza Nazionale	54
xxxvii.	Il requisito della “pendenza di una lite non temeraria” previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali	55
xxxviii.	L'impossibilità per gli organi di giustizia sportiva di disapplicare la normativa regolamentare sportiva in favore delle norme di diritto europeo	55
xxxix.	L'impossibilità per gli organi di giustizia sportiva di sollevare questioni di legittimità costituzionale	56
xl.	L'applicabilità dell'ipotesi derogatoria al limite dei tre mandati ex L. 18/2018	57
xli.	Accordi economici delle calciatrici e dei tecnici della Divisione Calcio Femminile	57
xlii.	Legittimazione ad agire	58
xliii.	Autonomia delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia della FIGC	58
xliv.	Modalità di procacciamento delle notizie di illecito da parte della Procura Federale	59
xlv.	Impugnazione incidentale	60
xlvi.	Utilizzo dei poteri officiosi del giudice in tema di istruzione probatoria	60
xlvii.	Contrasto ai comportamenti discriminatori e giusto processo	62
xlviii.	Contrasto tra dispositivo e motivazione	62
xliv.	Illecito sportivo	64
i.	Omessa denuncia e differenze con l'illecito sportivo	67
ii.	Responsabilità oggettiva	68
iii.	Valutazione della prova testimoniale	69
liii.	L'autonomia della giustizia sportiva nella valutazione del materiale probatorio raccolto in sede penale	69
liv.	Autosufficienza del ricorso al Collegio di Garanzia	70
lv.	Poteri officiosi dei giudici della FIGC in tema di istruzione probatoria ai sensi dell'art. 50 CGS FIGC	71
lvi.	Interesse ad agire	72
lvii.	Filtro all'accesso ex art 54, c. 1 CGS CONI e ipotesi di c.d. “doppia conforme”	73
lviii.	Ricorso nell'interesse della legge da parte della Procura Generale dello Sport	73
lix.	Motivazione per relationem	75
lx.	Notificazione e comunicazione degli atti del giudizio sportivo	75
lxi.	Ineleggibilità ai sensi dell'art. 7.4, c. 6 dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate	75
lxii.	La nozione di conflitto di interessi ex art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI	76
lxiii.	Temporaneità degli organi di Giustizia Sportiva e prorogatio dei componenti	76
lxiv.	Protocolli anti-COVID e obblighi gravanti sui medici sociali	77
lxv.	Protocolli anti-COVID e obblighi in capo al legale rappresentante della società sportiva. Configurabilità della culpa in eligendo e della culpa in vigilando	78
lxvi.	Impugnabilità delle delibere consiliari in costanza di commissariamento	79
lxvii.	Alle Sezioni Unite la qualificazione dei termini che regolano l'«Azione del procuratore federale»	80
lxviii.	Carenza di giurisdizione del Collegio di Garanzia sulle controversie non riguardanti le attività sportive dell'Associazione Italiana Cultura e Sport	83
lxix.	Riapertura delle indagini preliminari nell'ambito del Codice di Giustizia FIGC	83
lxx.	Requisiti di eleggibilità dei membri del Consiglio Federale in quota “atleti”	84
lxxi.	Legittimazione ad impugnare del non soggetto non più tesserato	85
lxxii.	Sanzione disciplinare irrogata ad atleti minorenni	85
lxxiii.	Non rilevanza dell'intestataro della PEC indicata al momento dell'affiliazione ex art. 11 CGS CONI	86
lxxiv.	Risoluzione dell'accordo economico dei calciatori dilettanti e interdipendenza con il vincolo sportivo	86
lxxv.	Commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate disposto dalla Giunta Nazionale del CONI in casi di straordinarietà ed urgenza	87
lxxvi.	Sanatoria della nullità della notificazione e differenza con l'inesistenza. Domicilio digitale	89
lxxvii.	Versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva del CONI in caso di pluralità di ricorrenti	90
lxxviii.	Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e la relativa ripartizione delle risorse in ossequio al principio di mutualità generale	90
lxxix.	Impugnazione della deliberazione dell'assemblea o del consiglio federale per vizi procedurali	93

4. Pareri

i.	Applicabilità alle FSN aventi natura pubblicistica delle disposizioni relative agli enti pubblici	95
ii.	Cause di ineleggibilità ex art. 7.4, c. 7 dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate	97
iii.	Ineleggibilità ex art. 5, c. 4, dello Statuto del CONI	97
iv.	Competizioni elettorali e determinazione del vincitore in caso di parità anche all'esito del ballottaggio	98

1. Relazione del Presidente Franco Frattini sull'attività del 2021

La Relazione sull'attività e la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport costituisce l'occasione nella quale il Collegio, per il tramite del suo Presidente, individua, attraverso uno sguardo ricognitivo sulle pronunce, le linee di tendenza che si sono manifestate nelle domande – oltre che, evidentemente, nelle risposte – di giustizia sportiva.

Preliminarmente, appare anzitutto utile offrire alcuni dati complessivi concernenti l'attività svolta, allo scopo di rilevare gli indirizzi e gli orientamenti che appaiono maggiormente significativi.

Il 2021 è certamente un anno bifronte: se, da un lato, sarà, infatti, ricordato come l'anno del vaccino, che ci ha consentito di riprendere, con le dovute cautele, le nostre relazioni sociali e di guardare al futuro con speranza, dall'altro ha rappresentato, purtroppo, la stagione della “convivenza” con il virus da Covid-19.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha partecipato, nel suo piccolo, allo sforzo collettivo delle istituzioni: l'ampio ed intraprendente utilizzo dei sistemi informatici e delle tecnologie a disposizione ha consentito la ininterrotta prosecuzione delle udienze e delle camere di consiglio, con la partecipazione, anche da remoto, sia dei giudici che delle parti, sempre garantendo gli *standard* che i principi del giusto processo impongono.

Un indispensabile “salto” di qualità, iniziato lo scorso anno ed imposto dall'emergenza, che ci ha posto davanti a nuove sfide, le quali, grazie al contributo di tutti gli operatori (giudici, avvocati, assistenti e, in generale, tutte le persone che gravitano intorno al mondo dei procedimenti sportivi), sono state portate avanti con determinazione, raggiungendo risultati rilevanti ed estremamente efficaci.

Desidero, pertanto, ringraziare, ancora una volta, tutti i Presidenti di Sezione e tutti i membri del Collegio per il loro costante impegno e per aver contribuito alla formazione di una giurisprudenza sempre coerente e di altissimo livello; la Segreteria del Collegio per il lavoro di organizzazione e supporto, i suoi referendari (anche per la curatela della presente Relazione), nonché il Segretario Generale ed il Presidente del CONI per la dedizione, la disponibilità e la professionalità con cui da sempre si adoperano per approntare tempestivamente tutti gli adattamenti necessari ad assicurare la continuità e, soprattutto, l'efficacia della Giustizia Sportiva.

Tenendo fede al criterio per cui il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato *sic et simpliciter* all'annullamento delle pronunce che si assumono viziato solo da violazione di specifiche norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, anche nel corso del 2021, sia attraverso le pronunce delle Sezioni Unite, con la loro funzione nomofilattica, sia con quelle delle singole Sezioni, sono stati affrontati e discussi numerosi e rilevanti casi di diritto sportivo e, soprattutto, sono stati fissati importanti principi applicabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale. Non posso esimermi dal ricordare che tali risultati sono giunti anche grazie al prezioso ruolo di impulso che in molti casi la Procura Generale dello Sport del CONI ha avuto il merito di svolgere nei giudizi dinanzi al Collegio di Garanzia.

Deve, altresì, darsi conto della minuziosa attività svolta dalla Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia, di Controllo e di Tutela dell'Etica Sportiva di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto del CONI nello svolgimento della procedura comparativa *ex art. 12 bis, c. 7*, dello Statuto del CONI, terminata in data 3 agosto scorso, con cui sono stati selezionati i nuovi Componenti del Collegio per il quadriennio 2022-2025. A loro va il mio sincero augurio di buon lavoro.

Mi preme inoltre ricordare che, lo scorso 17 giugno, è stata nominata la Commissione per la riforma dello Statuto del CONI. Ebbene, tra le questioni oggetto della riforma rientra senza dubbio anche la materia della Giustizia Sportiva, con riferimento, come è ovvio, ai principi generali. Dopo otto anni di funzionamento del Collegio di Garanzia, tempo in cui la giurisprudenza ha sviluppato ed incrementato quanto lo Statuto aveva previsto in relazione ai principi dell'allora innovativo «*Sistema di Giustizia Sportiva*» (art. 12 e ss.), la Commissione per la riforma dello Statuto CONI rappresenterà senz'altro un momento importante per proseguire quel percorso di attuazione dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, inaugurato nel 2014, mediante un'opera di "recepimento" a livello normativo del formante giurisprudenziale reso dal Collegio di Garanzia dello Sport in questi anni.

Passando ora velocemente in rassegna l'attività del Collegio, è bene fornire e commentare, anzitutto, alcuni dati statistici, rimandando, quanto al dettaglio dei numeri, delle percentuali e dei grafici, all'apposita sezione ad essi dedicata. In questa sede, vale precisare solamente alcune tendenze, sottolineando sin da subito che il numero significativo di ricorsi pervenuti l'anno passato (n. 120) è stato superato già nel corso del 2021, anno in cui, pertanto, si è registrato il maggior numero di ricorsi presentati al Collegio di Garanzia a far data dalla sua istituzione (n. 134, senza contare le n. 38 istanze di arbitrato cui all'art. 22 del Regolamento Agenti).

Un numero ragguardevole, complice evidentemente il carico pendente del 2020 in ragione della sospensione di tutti i termini processuali dal 13 marzo all'11 maggio 2020, è, altresì, riservato al numero di decisioni, complete di motivazioni, emesse nel 2021: n. 117, a fronte delle n. 66 pubblicate l'anno passato. Un ulteriore plauso, in questo senso, deve essere, dunque, riservato ai componenti del Collegio per aver assolto a tali pendenze, garantendo il corretto funzionamento dell'Organo, sottraendo tempo ed energia alle famiglie, al riposo e alle altre attività professionali e istituzionali, ed a titolo completamente gratuito!

Il *trend* concernente le richieste di parere ed il numero dei relativi pareri resi dalla Sezione Consultiva è, invece, in linea con gli anni passati e, anche quest'anno, in sede consultiva sono stati affrontate tematiche e questioni generali degne di nota, tra cui, ad esempio, la questione relativa alla concreta portata delle cause di ineleggibilità di cui agli artt. 7.4, c. 7, dei Principi Fondamentali delle FSN e DSA e 5, c. 4, dello Statuto del CONI, nonché la fondamentale, quanto annosa, problematica relativa alla determinazione del "vincitore" in caso di parità anche all'esito del ballottaggio in sede di assemblea elettiva. Il principio della prevalenza del candidato con maggiore anzianità anagrafica è stato affermato facendo ricorso alle linee guida tracciate dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, e trattasi, a ben osservare, di un principio, anch'esso, colmo di valore ed incisività nella produzione delle regole dell'ordinamento sportivo in tema di elezioni. La Sezione, pertanto, continua a costituire uno strumento alternativo di risoluzione di una controversia, nel senso che l'adozione di un parere in ordine ad una determinata questione spesso consente di evitare *in nuce* il prodursi della fase contenziosa.

La mole riferibile alla produzione giurisprudenziale del 2021 in sede, invece, di contenzioso disciplinare, tecnico, amministrativo ed economico, impone in questa sede una particolare nota su taluni principi espressi dal Collegio, sia con riferimento al diritto "processuale", sia per quanto concerne il diritto sostanziale dello Sport.

Ed allora, non possono non menzionarsi le Decisioni n. 1 e n. 101/2021 le quali - nell'affermare che un provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso, dalle competenti autorità sanitarie, che impone prescrizioni comportamentali o divieti, rappresenta un atto di fonte superiore rispetto alle norme federali ed ai relativi protocolli i quali cedono di fronte ai medesimi - hanno fornito, e forniscono ancora, al legislatore federale un tracciato chiaro in ordine all'organizzazione ed alla prosecuzione degli eventi sportivi, non solo calcistici, in costanza della emergenza epidemiologica da Covid-19.

Vale, altresì, sottolineare che quanto statuito dalla Prima Sezione, in ordine agli Agenti Sportivi c.d. stabiliti (decisioni nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 24/2021), non è stato "scalfito" dalla recente produzione normativa statale afferente agli Agenti Sportivi (D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, di attuazione dell'articolo 6 della Legge 8 agosto 2019, n. 86); ma che, anzi, il principio secondo cui l'equipollenza del titolo abilitativo dell'agente estero per operare in Italia non sia data dalla mera iscrizione come agente sportivo in una federazione estera, ma dall'effettivo superamento, cui deve fornirsi prova alle competenti commissioni federali e del CONI, di prove d'esame equipollenti a quelle previste nel nostro Paese, ha trovato eco proprio nel menzionato decreto legislativo.

Ed ancora, le decisioni n. 21/2021 (Sez. I) e n. 71/2021 (Sez. Un.) - ove si è ribadito che il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo - verranno ricordate quali parametri per misurare la sussistenza delle fattispecie di illecito sportivo, omessa denuncia e di responsabilità oggettiva.

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n. 41/2021, sono state chiamate a pronunciarsi anche in ordine alla delicata questione relativa ai deferimenti degli amministratori del Palermo calcio a seguito del suo fallimento. La responsabilità degli amministratori nell'ultimo biennio della società calcistica fallita e di cui è stata revocata la affiliazione, ex art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF FIGC, è stata declinata dalle Sezioni Unite quale responsabilità disciplinare non meramente correlata a generici obblighi di posizioni, bensì a comportamenti che gli amministratori hanno avuto o agli interventi che avrebbero dovuto prendere in una situazione di crisi economica - finanziaria della società poi fallita. Sempre in via generale, il Collegio ha evidenziato che, ai fini della valutazione sui comportamenti degli amministratori, occorre fare riferimento anche al principio secondo cui l'amministratore non operativo, con la riforma del diritto delle società, non ha più un obbligo di vigilanza generalizzata (art. 2392 c.c.), ma è responsabile secondo il principio dell'agire informato, di cui all'ultimo comma dell'art. 2381 c.c.

La Terza Sezione, con le decisioni nn. 63, 67 e 86/2021, si è soffermata brillantemente sulla disciplina di cui all'art. 6, c. 4 e 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, affrontando la nota questione dell'applicabilità dell'ipotesi derogatoria al limite dei tre mandati, ivi contemplata, ed ha, altresì, risolto una particolare questione riguardante i requisiti di eleggibilità dei membri del Consiglio Federale in quota "atleti", affermando che, dal combinato disposto degli artt. 16 del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, 5.1 comma 4, 5.5 e 7.4, commi 1 e 2, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, nonché delle disposizioni federali in relazione alle

condizioni di eleggibilità, emerge che la candidabilità in qualità di atleta “in attività” presuppone la concretezza e l’attualità del relativo requisito al momento della candidatura e comunque anteriormente ad essa, per un lasso di tempo tale da consentirne l’effettivo accertamento, alla luce dei principi di democrazia interna e di sufficiente rappresentatività in seno all’ordinamento sportivo (decisione n. 97/2021).

Una menzione particolare deve, poi, essere rivolta alla decisione n. 118/2021, ove si è affrontata la tematica relativa alla disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e della relativa ripartizione delle risorse, in ossequio al principio di mutualità generale.

Da un punto di vista squisitamente procedurale, anche nel 2021, non sono mancate le occasioni per dettare taluni indirizzi interpretativi di profondo rilievo.

Mi riferisco alla ribadita applicabilità al processo sportivo: dell’art. 384 c.p.c., in ordine alla vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia in fase rescindente, ai sensi dell’art. 62, c. 2, CGS CONI (decisioni n. 42/2021 e n. 120/2021), del principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c. (decisione n. 50/2021), nonché del principio di autosufficienza del ricorso al Collegio di Garanzia, mutuabile dal disposto di cui all’art. 366 c.p.c. (decisioni nn. 25/2021, 38/2021, 71/2021, 95/2021, 107/2021 e 115/2021). Ma v’è anche da sottolineare il principio espresso dal Collegio (decisione n. 12/2021), secondo cui il rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, contenuto nell’art. 2, comma 6, CGS CONI, rende applicabili al processo sportivo le disposizioni di cui all’art. 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell’atto giudiziale a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell’atto), ed alla L. 53/1994 (sulla notificazione con modalità telematica, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante da pubblici elenchi). Pertanto, gli atti del processo sportivo trasmessi via PEC, per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici.

Nella decisione n. 76/2021 la Quarta Sezione è tornata sulle ipotesi di ricorso nell’interesse della legge da parte della Procura Generale dello Sport, sancendo che, similmente a quanto disposto dall’art. 363 c.p.c. per il processo civile, il Procuratore Generale dello Sport può presentare ricorso al Collegio di Garanzia chiedendo che, nell’interesse della legge, sia enunciato il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi; tale richiesta è tuttavia ammissibile solo a condizione che la questione di particolare importanza, così sollevata, incida non solo sulla normativa e sul c.d. diritto vivente, ma anche su rilevanti interessi oggetto di altre controversie.

L’opera ermeneutica del Collegio sul Codice della Giustizia Sportiva ha, altresì, interessato le disposizioni relative all’utilizzo dei poteri officiosi del giudice federale in tema di istruzione probatoria (*i.e.* art. 9, comma 4: «*Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile*»; e art. 36, comma 1: «*Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova*», del Codice della Giustizia Sportiva).

In tal senso, siffatte disposizioni, che consentono un allargamento del materiale probatorio da parte del giudice derogando a quelle che si fondano, invece, sul principio *iuxta alligata et probata*, sono state vagliate dal

Collegio di Garanzia (decisione n. 70/2021, Sez. I) e considerate affatto lesive del diritto di difesa, ma anzi espressive della volontà di assicurare pienezza e lealtà del contraddittorio, volontà, questa, presente nel processo sportivo, visto il costante interesse al pieno accertamento dei fatti e alla “giusta decisione”; ciò, con la fondamentale specificazione che tali prove disposte d’ufficio devono, sempre, essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio.

Preme, altresì, menzionare le decisioni n. 13/2021 e n. 88/2021, che hanno condotto al recente pronunciamento delle Sezioni Unite sulla qualificazione dei termini che regolano l’«*Azione del procuratore federale*». Il *valzer* di oscillazioni giurisprudenziali sul tema è stato, dunque, risolto nel senso di attribuire natura perentoria ai termini previsti dagli artt. 44, comma 4, 45, comma 1, e 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, con la conseguenza che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l’inefficacia degli atti compiuti.

Non possono esser tralasciati neppure i principi generali in tema di procedimenti di ammissione ai campionati ed in tema di rilascio delle Licenze Nazionali FIGC, espressi, nel corso del 2021, dalla Sezione sulle controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui all’art. 12 *ter* dello Statuto del CONI. Le decisioni emesse (come noto in unico grado e con cognizione estesa al merito) ed i principi ivi enunciati la scorsa estate sono stati, oltre che confermati *in toto* dal Giudice Amministrativo, di fondamentale importanza per garantire il corretto avvio dei campionati di Lega Pro e di LND nella stagione sportiva 2021/2022, già purtroppo “martoriati” dalle sospensioni disposte nel 2020 a causa della pandemia.

Ad ogni modo, ogni decisione e parere emesso in quest’ultimo anno meriterebbe speciale menzione.

Mi sia consentito, ancora, un ulteriore plauso ai componenti del Collegio di Garanzia dello Sport chiamati ad amministrare, in seno al Collegio stesso, le istanze di arbitrato - irrituale di equità - per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, formulando al contempo auspicio affinché la platea degli arbitri nominati possa, nei prossimi anni, ulteriormente ampliarsi.

In quella sede, nel corso del 2021, sono stati affermati taluni principi degni d’essere qui evidenziati; mi riferisco a quanto affermato nei Lodi n. 1 e n. 3 del 2021, in cui - oltre a sancire l’inconfigurabilità della qualità di consumatore in capo al calciatore nei rapporti con l’Agente Sportivo, si da escludere l’applicazione della normativa di cui al Codice del Consumo - è stato riaffermato che un contratto di mandato senza il rispetto della normativa CONI e FIGC rappresenta un contratto *ex se* invalido e inefficace per l’ordinamento sportivo, nonché inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico statale (in termini, Cass. civ., 19 maggio - 20 settembre 2012, n. 15934). Ricorre, pertanto, nei rapporti contrattuali tra atleta e agente sportivo, l’efficacia integrativa delle norme dell’ordinamento sportivo rispetto al contratto tra agente ed assistito, in virtù della “equità contrattuale sportiva”. In tal guisa, il contratto di mandato concluso in violazione delle norme dell’ordinamento sportivo è invalido anche per l’ordinamento statale, in quanto dette norme «*incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico*» (così, Cass. civ., 17 marzo 2015, n. 5216).

Degno di nota è, altresì, il recente cambio di direzione della giurisprudenza arbitrale del Collegio in ordine all’individuazione del *dies a quo* per l’introduzione della relativa procedura arbitrale.



Invero, la disposizione di cui all'art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi (a mente del quale, la procedura arbitrale deve essere introdotta «*entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata*»), è stata in passato (Lodo n. 6/2020) interpretata nel senso di ritenere che il *dies a quo* fosse ancorato alla "violazione contestata", e non anche alla "contestazione della violazione". Da ciò si evinceva, nei casi in cui la "violazione contestata" si compendiasse nell'inadempimento di una obbligazione pecuniaria, l'applicazione del principio della mora *ex re* (art. 1219, comma 2, n. 3), con il conseguente ancoraggio del predetto *dies a quo* al momento in cui la violazione si consuma e, dunque, all'atto della scadenza della pertinente obbligazione, senza la necessità di apposita (ed autonoma) "contestazione", diffida o messa in mora.

Con il Lodo n. 10/2021, è stata fornita una interpretazione della predetta norma sicuramente più confacente alle ragioni di giustizia sottese all'istituzione della funzione arbitrale del Collegio *in subiecta materia*.

Ed infatti, è stato affermato che l'espressione utilizzata nell'art. 3, comma 2, del Regolamento, "violazione contestata", equivalga nella sostanza e nel contenuto a quella di "contestazione della violazione", con la necessità di una valida contestazione del mancato pagamento nel termine che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il summenzionato termine perentorio dei venti giorni.

Invero, il Regolamento di settore ha voluto certamente accentuare nell'articolato le ragioni di speditezza e celerità anche nell'accesso allo speciale procedimento ivi disciplinato - mediante la qualificazione espressa di termini perentori -, in considerazione della specificità e peculiarità dei rapporti giuridici nascenti fra agente sportivo e calciatore nell'ambito dell'ordinamento sportivo e con la devoluzione della competenza arbitrale al Collegio di Garanzia; tali ragioni non possono, tuttavia, esse sole, condurre ad interpretazioni delle norme che portano a limitare fortemente, se non vanificare, la possibilità stessa di accesso da parte degli aventi diritto a rimedi giustiziali per essi previsti e disciplinati, costringendo i medesimi soggetti a far ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale con tempi e modalità inevitabilmente assai più dilatati.

Queste, dunque, sono solamente alcune delle linee di tendenza sviluppatasi in seno al Collegio di Garanzia dello Sport in sede giustiziale, consultiva ed arbitrale. A tal fine, dopo la sezione dedicata ai dati quantitativi e di analisi, ci si soffermerà, nel coacervo delle tematiche e delle questioni di diritto deliberate dal Collegio di Garanzia nel 2021, sulle decisioni e sui pareri che hanno maggiormente contribuito a corroborare la funzione nomofilattica assolta dal Collegio medesimo, quale organo di unificazione e di coordinamento dell'interpretazione ed applicazione delle norme sportive, e come tale preordinato a garantire l'omogenea evoluzione della giurisprudenza sportiva.

Franco Frattini


2. Dati quantitativi e di analisi

Per effetto delle competenze attribuite al Collegio di Garanzia dello Sport dagli artt. 12 *bis* e 12 *ter* dello Statuto del CONI e dai Regolamenti attuativi allo Statuto, nel corso del 2021, si sono celebrate n. 122 udienze in sede giustiziale, n. 6 camere di consiglio in sede consultiva e n. 38 udienze in sede arbitrale, per un totale di n. 166 riunioni complessive del Collegio di Garanzia dello Sport.

2.1 In sede giustiziale

Nel corso del 2021, sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport n. 134 ricorsi, relativi:

- al CONI, n. 5;
- alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), n. 74;
- alla Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), n. 2;
- alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), n. 2;
- all'Associazione Italiana Arbitri (AIA), n. 6;
- alla Federazione Pugilistica Italiana (FPI), n. 2;
- alla Federazione Italiana Scherma (FIS), n. 2;
- alla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), n. 2;
- alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), n. 1;
- alla Federazione Italiana Rugby (FIR), n. 2;
- alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), n. 5;
- alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), n. 4;
- alla Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE (FITETREC ANTE), n. 5;
- alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), n. 2;
- alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), n. 3;
- alla Federazione Ginnastica Italiana (FGI), n. 1;
- alla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), n. 1;
- alla Federazione Italiana Tennis (FIT), n. 2;
- alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), n. 1;
- alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), n. 1;
- all'Automobile Club d'Italia (ACI), n. 5;
- all'Unione Italiana Tiro Sportivo (UITS), n. 4;
- alla Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS), n. 1;
- alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) n. 1;




Di tali 134 ricorsi (recanti n. RG procedimenti 2021):

- n. 16 ricorsi sono stati decisi dalle Sezioni Unite;
- n. 22 ricorsi sono stati decisi dalla I Sezione (controversie tecnico – sportive), di cui n. 2 anche con provvedimento cautelare;
- n. 0 ricorsi sono stati decisi dalla II Sezione (controversie disciplinari FIGC);
- n. 25 ricorsi sono stati decisi dalla III Sezione (controversie amministrative), di cui n. 7 anche con provvedimento cautelare;
- n. 22 ricorsi sono stati decisi dalla IV Sezione (controversie patrimoniali e disciplinari non FIGC);
- n. 9 ricorsi sono stati decisi dalla Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici di calcio e pallacanestro.

[il dato si riferisce ai soli dispositivi emessi; n. 21 ricorsi sono stati rinunciati e n. 19 saranno decisi nel 2022].

Numero dei ricorsi annuali decisi dalle singole Sezioni (2014 - 2021)



Nel corso del 2021, sono stati emessi n. 121 provvedimenti, di cui n. 117 decisioni, n. 3 ordinanze istruttorie e n. 1 provvedimento di sospensione del procedimento, afferenti a ricorsi 2019, 2020 e 2021, con i seguenti esiti:

- n. 39 declaratorie di inammissibilità del ricorso;
- n. 45 pronunce di rigetto del ricorso;
- n. 14 accoglimenti del ricorso con rinvio;
- n. 16 accoglimenti del ricorso senza rinvio;
- n. 13 declaratorie di improcedibilità del ricorso;
- n. 4 declaratorie di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
- n. 2 remissioni alle Sezioni Unite;

Numero di decisioni annuali pubblicate (2014 - 2021)



[Il numero di 117 decisioni pubblicate nel 2021 - in cui sono ricomprese anche quelle afferenti a n. 3 ricorsi presentati nel 2019, nonché n. 58 presentati nel 2020 - si riferisce ad ogni singolo dispositivo emesso completo di motivazioni, nel quale spesso sono stati riuniti più di un ricorso].

Si precisa che, per quanto riguarda i ricorsi recanti n. RG 2019, nel corso del 2021 il Collegio di Garanzia (Prima Sezione) si è riunito in camera di consiglio per decidere n. 1 ricorso, a fronte del quale è stata pubblicata nel 2021 la relativa decisione completa di motivazioni.

[N.B. gli ulteriori n. 2 ricorsi recanti n. RG 2019 erano stati decisi con dispositivo durante il 2020, con motivazioni pubblicate nel corso del 2021]


Si precisa altresì che nel corso del 2021 il Collegio di Garanzia si è riunito in camera di consiglio per decidere n. 44 ricorsi recanti n. RG 2020 ancora pendenti (n. 12 dalle Sezioni Unite, n. 23 dalla Prima Sezione, n. 8 dalla Terza Sezione, n. 1 dalla Quarta Sezione), a fronte dei quali sono state pubblicate nel 2021 n. 33 decisioni complete di motivazioni.

Nel corso del 2022 saranno, altresì, esaminati e definiti n. 19 ricorsi presentati nel corso del 2021.

2.2 In sede consultiva

Nel corso del 2021, il Collegio di Garanzia ha, altresì, ricevuto n. 5 richieste di parere, presentate ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell'art. 56, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

A fronte di tali richieste, il numero di pareri resi è pari a n. 6, di cui n. 1 è relativo ad una richiesta presentata nel 2020.



I 6 pareri della Sezione Consultiva sono stati resi, a fronte della richiesta formulata, per il tramite del CONI: dal CONI (n. 2 pareri); dalla Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC ANTE (n. 1 parere); dalla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (n. 1 parere); dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (n. 1 parere); dalla Federazione Italiana Canottaggio (n. 1 parere).

2.3 In sede arbitrale

Infine, nel corso del 2021, in virtù della previsione di cui all'art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, il Collegio di Garanzia è stato chiamato ad amministrare n. 28 arbitrati presentati ai sensi del comma 2 del predetto articolo («salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico»), mentre nessun ricorso è pervenuto ai sensi del relativo comma 1 («il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi»).



A fronte di tali istanze di arbitrato, sono stati emanati n. 11 lodi (6 dei quali afferenti a istanze arbitrali depositate nel 2020), n. 17 istanze sono state rinunciate, n. 3 procedimenti si sono conclusi mediante conciliazione dinanzi al Collegio, n. 3 sono ancora pendenti.

Di tali 28 istanze (delle quali n. 2 sono state promosse da calciatori, mentre le restanti n. 26 da Agenti Sportivi di calciatori), n. 18 sono state presentate nei confronti di società affiliate alla FIGC, n. 2 nei confronti di Agenti Sportivi e n. 8 nei confronti di calciatori.

3. Decisioni

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 1/2021 – Pres. Frattini, Rel. Zaccheo

Forza maggiore ex art. 55 NOIF FIGC e disposizioni delle Autorità Sanitarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19¹

Massima: *“Un provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità sanitarie che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti, rappresenta il c.d. factum principis rilevante nelle ipotesi di forza maggiore ex art. 55 NOIF; invero, si tratta di atti di fonte superiore rispetto alle norme federali ed ai relativi protocolli i quali cedono di fronte ai medesimi, rendendo impossibile la prestazione dell'obligato indipendentemente dalla sua volontà”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 5/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Sinigoi

Obbligatorietà della difesa tecnica nei giudizi dinanzi il Collegio di Garanzia e difesa personale della parte ex art. 86 c.p.c.²

Massima: *“In virtù del rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile ai sensi dell'art. 2, comma 6, CGS CONI, è da ritenersi rispettato, sotto il profilo sostanziale, l'obbligo di difesa tecnica nei giudizi dinanzi al Collegio di Garanzia imposto dall'art. 58 CGS CONI nei casi in cui la parte ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura ai sensi dell'art. 86 c.p.c.”.*

¹ In argomento, sul noto caso Lazio-Torino, altresì, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 101/2021 - Pres. Frattini, Rel. Sinigoi**, ove si è affermato che il «*provvedimento ... emesso dall'ASL ... nell'esercizio del potere previsto e attribuito dall'art. 1, comma 7, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74 ... può, a ragione, integrare i presupposti della causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 55 NOIF ... che consente ... di escludere l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3*».

² Sul difetto di apposita procura *ad litem* per l'esercizio dello *ius postulandi* nel giudizio innanzi al Collegio, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 24/2018: «*la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l'assistenza in giudizio di un difensore) (è) condizion(e) di ammissibilità del ricorso ... Con la conseguenza che il ricorso proposto in assenza di tale requisito di ammissibilità deve ritenersi inammissibile ... Ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e dalla conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate nel Regolamento di Giustizia Sportiva del CONI e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva rende, quindi, necessaria l'assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l'ordinamento sportivo. Peraltro, tale esigenza è accresciuta da una connotazione essenziale della Giustizia Sportiva, costituita dalla particolare velocità dell'esaurimento dei procedimenti, che rende più difficoltoso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l'ordinamento sportivo*» (in termini, altresì, Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 50/2016; Collegio Garanzia dello Sport, Sez. I, 21 marzo 2019, n. 22). Recentemente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 75/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Sinigoi**, ove si ribadisce che la dizione «*apposita procura*», contenuta nell'art. 58 CGS CONI, intende, per l'appunto, una procura specificatamente rilasciata all'avvocato per il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia ossia necessariamente dopo la pubblicazione della sentenza da impugnare e per l'atto da compiere. Il Collegio ha, pertanto, ritenuto applicabile la giurisprudenza formatasi sull'art. 365 c.p.c. (*i.e.*, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19 marzo 2020, n. 7474 e Cass., Sez. III, 15 giugno 2020, n. 11592); nonché, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 82/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini**.

Preme segnalare che **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 90/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maietta**, pur con riferimento ai giudizi endofederali, ha affermato che, in tema di procura *ad litem*, il giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura *ad litem* al difetto di rappresentanza processuale, citando Cass., 7 gennaio 2021, n. 75, secondo cui «*il Giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 5/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Sinigoi

Cause di ineleggibilità ex art. 7.4, c. 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate³

Massima: *“La pendenza di un contenzioso di natura meramente patrimoniale dinanzi alla Giustizia Ordinaria tra l’aspirante candidato alle cariche federali e la Federazione stessa integra l’ipotesi di ineleggibilità prevista dall’art. 7.4, c. 7 dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; tale circostanza è, infatti, da considerare come chiara rottura di quell’armonia, accordo e serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale”.*

La terza Sezione ribadisce, stavolta in sede contenziosa, quanto affermato dalla Sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport nel parere n. 7/2016, laddove – in ordine alla verifica sul rilievo da attribuire alla previsione di cui all’art. 7.4., comma 7, dei Principi Fondamentali delle FSN e delle DSA (a norma del quale «Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso») – ha osservato che la sanzione scatta «in presenza di una chiara rottura di quell’armonia dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale di cui all’art. 7.4. comma 7, Principi Fondamentali FSN/DSA ..., rottura che la presenza di una controversia giudiziaria in essere ... evidentemente conclama» e che «chiara è la ratio dell’ineleggibilità, ... disposta a tutela di quell’armonia, accordo, serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione», ma anche che «la persona giuridica non può mai rappresentare il comodo schermo dietro cui trincerarsi per far valere interessi personali» e che «la possibilità di fare appello all’abuso della personalità giuridica ed all’esigenza di superarne lo schermo si realizza, quindi, ogni qual volta la personalità giuridica sia ridotta a mero simulacro formale, comodo schermo dietro il quale si celano interessi specifici dei singoli. Si tratta di condotta che l’ordinamento sanziona perché contraria a quei doveri di correttezza e buona fede di cui si è discusso, con la conseguenza che, laddove si verifici questa eventualità, responsabile non potrà che essere il singolo, avuto riguardo al ruolo svolto».

Conclude, pertanto, il Collegio evidenziando che la ratio stessa dell’ineleggibilità ne risulterebbe tradita, laddove fosse consentito al componente del Consiglio direttivo, chiamato a rispondere dei debiti sociali nei confronti della Federazione, di trincerarsi dietro lo schermo della società e venire eletto nel Consiglio della Federazione stessa.

³ Sulla portata dell’ineleggibilità ex art. 7.4., c. 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, si segnala anche **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 4/2021 – Pres. Zambrano, Rel. Falcone** (v. *infra* p. 96).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 6/2021 – Pres. Sanino, Rel. Cecinelli; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 7/2021 – Pres. Sanino, Rel. Cecinelli

I limiti del sindacato giustiziale sui criteri di impiego e valutazione degli arbitri FIP⁴

Massima: *“Nelle ipotesi relative all’applicazione dei criteri di valutazione, al punteggio finale attribuito ed alla decisione conclusiva di esclusione dall’elenco, e quindi allorché siano coinvolti anche profili tecnici ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato del giudice sportivo, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che il provvedimento dell’organo tecnico federale non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’ente, ove questo si sia mantenuto entro i suddetti margini. In tali casi, pertanto, i giudici sportivi non possono sostituire la propria valutazione a quella della federazione, potendo solo esercitare il proprio sindacato attraverso un controllo di ragionevolezza, logicità e proporzionalità della scelta operata”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 9/2021 – Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli

Legittimazione di una società ad impugnare la sanzione di un suo ex tesserato

Massima: *“Non sussiste carenza di legittimazione ad agire, in quanto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ex art. 6 comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, in capo ad una società sportiva per i fatti di un suo ex tesserato, ove si ravvisi sussistente il suo interesse all’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale quale conseguenza della sanzione disciplinare irrogata a quest’ultimo”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 10/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Pescatore

Competenza del Collegio di Garanzia in unico grado sensi dell’art. 54, comma 3, CGS CONI sulle controversie relative alle decisioni delle “componenti” e degli organi della LND

Massima: *“Preso atto della disciplina contenuta negli artt. 25, 79, 83 e 84 del CGS FIGC, recante la disciplina e le materie di competenza del Tribunale Federale, deve concludersi che la competenza a decidere sulle controversie di cui all’art. 53, c. 3, del Regolamento della LND (i.e. quelle tra tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale) spetta al Collegio di Garanzia dello Sport in unico grado, ai sensi dell’art. 54, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva”.*

La vicenda scrutinata dal Collegio deriva dall’impugnazione di una delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ed attiene al riparto di competenza a decidere tale gravame.

Vengono in rilievo, secondo la terza Sezione, le seguenti disposizioni:

⁴ In argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 25/2019, nonché, con specifico riferimento ai criteri di impiego e valutazione tecnica sugli arbitri FIP, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisioni nn. 29 e 30/2017: « le argomentazioni del ricorrente devono essere disattese non potendosi le stesse tradurre nella fondatezza dei lamentati vizi avverso la contestata decisione giacché, se è vero che le previsioni di cui alla circolare sui “criteri di impiego e valutazione” possono concorrere ad escludere dalla lista arbitrale un arbitro con positivo giudizio di idoneità tecnica (si pensi ad un arbitro ritenuto tecnicamente valido, ma che abbia subito provvedimenti disciplinari o abbia rifiutato designazioni o non abbia partecipato a riunioni tecniche, ecc.), è altrettanto vero che non è possibile consentire, come vorrebbe il ricorrente, il superamento di un giudizio negativo di “idoneità tecnica” sulla scorta di altri elementi di valutazione positiva ma ininfluenti ai fini del giudizio negativo di idoneità tecnica».

- l'art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, per il quale: «*Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali*»;
- l'art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (sotto la rubrica "Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale"), il cui comma 1 è di tenore identico al citato art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI; mentre il comma 2 fissa l'articolazione del Tribunale Federale «*a livello nazionale e a livello territoriale*»;
- l'art. 83 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ("Competenza e composizione del Tribunale Federale a livello nazionale"), che contiene l'elenco delle controversie rispetto alle quali è fissata, appunto, la competenza del Tribunale Federale Nazionale, quale «*giudice di primo grado*» [comma 1, lettere da a) a f)] ovvero «*in ultima istanza*» [comma 2, lettere da a) a c)]; mentre, il comma 3, individua le "Sezioni" che lo compongono ("Disciplinare", "Tesseramenti" e "Vertenze economiche");
- l'art. 84 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che delinea "Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale Federale a livello nazionale"; nonché i successivi articoli 86 ("Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale") e 87 ("Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso"); e, in particolare, di quest'ultima previsione, il comma 4, per il quale «*Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti*»;
- in particolare, l'art. 53, comma 3, del Regolamento della LND, per il quale: «*Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1*» (e cioè «*[i] tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale*») «*o tra gli stessi e la FIGC o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali*»;
- l'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, per il quale: «*Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì*» – oltre che le controversie che gli sono devolute ai sensi del primo comma – «*le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di specifiche regole procedurali definite d'intesa con il Coni ...*».

In sostanza, il Collegio è stato chiamato a verificare se la eccezionale competenza attribuita alla ACGS e al TNAS dall'art. 53, comma 3, del Regolamento della LND, testé menzionato, possa ritenersi o meno "trasmigrata" al Collegio di Garanzia.

Ebbene, il Collegio ritiene, da una lettura sistematica delle disposizioni che disciplinano la competenza del Tribunale Federale della FIGC, che l'art. 87, comma 4, CGS FIGC pone sì in capo al TFN la competenza a giudicare sulle controversie riguardanti le delibere e le decisioni adottate dalle "componenti federali" e dai rispettivi organi, lasciando, tuttavia, al contempo "le componenti federali" (quali, ad esempio, la LND) libere di

estendere le disposizioni sul rito, contenute nell'art. 86 e negli altri commi dell'art. 87, a giudizi che abbiano ad oggetto le loro delibere, inserendo un'apposita previsione nello Statuto o nel Regolamento.

Il Collegio rileva, in tal guisa, che la LND questa scelta l'ha effettivamente compiuta nel proprio Regolamento; ma non nel senso di attribuire al Tribunale Federale Nazionale la competenza a conoscere le controversie aventi ad oggetto le decisioni della LND e dei propri organi.

La scelta della LND è contenuta nel menzionato art. 53, comma 3, del Regolamento, nella parte in cui tuttora attribuisce all'Alta Corte di Giustizia Sportiva o al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la competenza («cognizione») esclusiva («unicamente») anche su controversie (tra tesserati, affiliati, organismi, componenti, o tra di essi e la FIGC o la stessa LND) per le quali «non siano previsti ... i gradi interni di giustizia federale». Di qui – nonostante l'ampiezza apparentemente omnicomprensiva della previsione di cui all'art. 79, comma 1, del CGS FIGC – la sicura esistenza, ancora nel quadro attuale, di giudizi esclusi dalla competenza del Tribunale Federale Nazionale, e anzi sottratti, più in generale, alla cognizione della giustizia endofederale. E poiché né l'art. 83 né l'art. 84 del CGS FIGC menzionano le controversie relative a delibere o decisioni delle «componenti federali» o dei relativi organi, il Collegio reputa che esse rientrino proprio tra quelle di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento citato.

Quale conseguenza della dichiarazione di incompetenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, il Collegio, applicando la disciplina della *translatio iudicii*, ha disposto la riassunzione del giudizio dinanzi a sé, affinché giudichi in unico grado, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI⁵.

⁵ Sulla competenza del Collegio di Garanzia in unico grado, ai sensi dell'art. 54, comma 3, CGS CONI, è d'obbligo segnalare la recente decisione, Sez. I, n. 78/2019, che rappresenta l'orientamento recettivo dei principi stabiliti dalla decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (n. 62/2018 del 25 settembre 2018), già fatti propri dalla Sez. I con decisione n. 14/2019 del 13 febbraio 2019.

In quell'occasione il Collegio ha evidenziato come i Regolamenti federali di giustizia sportiva presentino lacune e contraddizioni sistematiche, dovute, in parte, al mancato recepimento dei principi espressi (ed ai quali v'è obbligo di uniformazione) dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI (Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015) ed, in parte, ad una assenza di coordinamento delle norme endofederali primarie con i regolamenti applicativi. Cionondimeno, ha rilevato la Sez. I, tali circostanze, se potevano, in fase di prima applicazione dei principi generali, costituire circostanze esimenti in capo ai tesserati ed affiliati, oggi non possono più venire in soccorso di pur ragionate e ben spiegate motivazioni contenute negli scritti difensivi, e tanto perché, proprio al fine di tracciare un solco con il passato (che, appunto, riconosceva le lacune federali appena segnalate come circostanze utili per l'ingresso alla deliberazione del Collegio di Garanzia dello Sport, sulla base del disposto dell'art. 54, comma 3, CGS CONI), le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisione n. 62/18 del 25 settembre 2018), in applicazione del principio di nomofilachia ed al fine di correggere le storture e le lacune dei regolamenti di Giustizia Federali, hanno avuto modo di affermare che «solo eccezionalmente, nei casi che sono indicati nel citato terzo comma dell'art. 54, il Collegio di Garanzia può decidere in un unico grado di giudizio. Ciò accade non solo quando sono impugnati atti e provvedimenti del CONI, ma anche negli altri casi individuati da «altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta Nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali» e che «si deve, pertanto, ritenere che sia gli atti regolamentari sia i conseguenti atti applicativi eventualmente lesivi delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento sportivo siano impugnabili davanti al Tribunale Federale e, quindi, nell'ambito della giustizia tesa a tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento federale. Del resto, non sarebbe logico ritenere possibile l'impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle disposizioni regolamentari ed, invece, l'impugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale degli atti che ne fanno applicazione».

La Sez. I ha dunque ribadito la prevalenza del principio di tassatività e tipicità della competenza del Collegio di Garanzia in unico grado (ovvero quando ciò sia espressamente previsto da norme giustiziali del legislatore sportivo) rispetto alla originaria impostazione di residualità, nel senso che, secondo una interpretazione letterale dell'art. 54 CGS, si riteneva che ogni qualvolta nulla si diceva nella regolamentazione federale in merito alla competenza decisoria degli organi di Giustizia Federale, neppure in termini di casistica specifica, si accedeva al Collegio di Garanzia.

In generale, sulla competenza in unico grado, altresì, cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 14/2019; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 5/2019; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 34/2018; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 32/2018; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione, n. 22/2018; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 77/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 56/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 4/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 71/2015; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 12/2015; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 1/2015; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. consultiva, parere n. 1/2014.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 11/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 43/2021 – Pres. Sanino, Rel. Branca

Natura dei termini processuali previsti dall'art. 59, c. 1 e 5, e dall'art. 60, c. 1 e 4, CGS CONI⁶

Massima n. 1: *“Diversamente dal termine ordinatorio ex art. 60, c. 1, CGS CONI, il termine di cui all'art. 60, comma 4, previsto per la presentazione di memorie e istanze conclusive è un termine perentorio; di tal che non è consentito alle parti di presentare memorie o istanze ulteriori a partire dal termine di 10 giorni dalla data fissata per la trattazione in udienza della questione, con la conseguenza che il collegio giudicante non può tenere conto di eventuali memorie o istanze tardive”.*

Massima n. 2: *“Il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia ex art. 59, primo comma, CGS CONI è un termine processuale perentorio ed inderogabile modellato sulle medesime caratteristiche dei termini impugnatori del processo civile mediante il generale rinvio contenuto nel Codice di Giustizia Sportiva all'art. 2, comma 6, secondo il quale gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività alle norme generali del processo civile, oltreché, in virtù dell'ulteriore richiamo - contenuto nel citato art. 2, comma 2, CGS - ai consolidati e trasversali principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo. Pertanto, tanto nei giudizi dinanzi al Collegio di Garanzia quanto in quelli endofederali, in presenza dell'eccezione di tardività dell'impugnazione, il ricorrente ha l'onere di provare la tempestività della stessa ed il giudice è tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta accertando - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, con ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d'impugnazione”.*

⁶ In argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisioni n. 11/2015 n. e 46/2018: «a) il termine di cui all'art. 59, comma 5, previsto per la proposizione del ricorso incidentale, sia perentorio, trattandosi di un termine per la proposizione di una azione (anche se tale azione è proposta a seguito della proposizione del ricorso principale), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile un ricorso incidentale proposto oltre il suddetto termine; b) il termine di cui all'art. 60, comma 4, previsto per la presentazione di memorie e istanze conclusive, ha natura decadenziale, nel senso che non è consentito alle parti di presentare memorie o istanze ulteriori a partire dal termine di 10 giorni dalla data fissata per la trattazione in udienza della questione, con la conseguenza che il collegio giudicante non può tenere conto di eventuali memorie o istanze tardive; c) il termine di cui all'art. 60, comma 1, previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, essendo posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell'udienza di trattazione del merito) e a garanzia delle stesse parti intimata (per evitare che prima del suo decorso siano compiuti atti per le stesse pregiudizievoli), può essere considerato, invece, un termine ordinatorio, perché il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all'interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale di cui alla precedente lettera a) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall'art. 60, comma 4».

La natura perentoria del termine di proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia - e la ratio delle norme in tema di instaurazione del processo sportivo - è, altresì, confermata dalla costante giurisprudenza del Collegio il quale, pur con riferimento ad una questione relativa ad un'impugnazione di primo grado nell'ambito di un giudizio endofederale, ha sancito che, «come concordemente statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità, il regime delle preclusioni processuali deve ritenersi concepito non solo nell'interesse della parte, ma anche dell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, la tardività della domanda è rilevabile d'ufficio ogni qual volta dagli atti del processo emerga con certezza l'intervenuta decadenza anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 54/2019, che riprende i principi di Cass. Civ., n. 24858, del 24 novembre 2011).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 12/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta

Sottoscrizione digitale degli atti del processo sportivo e loro notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata

Massima: *“Il rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6, CGS CONI, rende applicabili al processo sportivo le disposizioni di cui all’art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell’atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell’atto), ed alla L. 53/1994 (sulla notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi). Pertanto, gli atti del processo sportivo trasmessi via PEC, per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici, con la conseguenza che è nullo/inesistente l’atto di reclamo inserito come testo della PEC con una mera sottoscrizione dattiloscritta della firma”.*

Il Collegio si è pronunciato sul singolare caso in cui il reclamo al giudice sportivo era stato proposto con un messaggio di posta elettronica certificata, non come allegato, ma come file/testo della PEC stessa.

Nella decisione in esame la Sezione analizza, nel solco del rinvio operato dall’art. 2, c. 6, CGS CONI al processo civile, le norme esistenti in materia di validità degli atti processuali e delle relative notificazioni o comunicazioni.

L’art. 125 c.p.c. impone, tra le altre, la sottoscrizione dell’atto a pena di nullità/inesistenza (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275: *«poiché l’art. 125 c.p.c. prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell’atto (nella specie, di appello) atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso»*).

Ricorda, a tal proposito, il Collegio di Garanzia che la sottoscrizione di un atto può essere apposta nelle forme ordinarie, con la firma della parte o del difensore, oppure digitalmente, secondo le forme contemplate dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice delle amministrazioni digitali, CAD). E, segnatamente, mediante: *i)* firma elettronica, definita come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (CAD, articolo 1, comma 1, lett. q); *ii)* firma elettronica avanzata, definita come l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (CAD, articolo 1, comma 1, lett. q-bis); *iii)* firma elettronica qualificata, definita come un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (CAD, articolo 1, comma 1, lett. r); *iv)* firma digitale, definita come un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (articolo 1, comma 1, lett. s).

Il Collegio, al fine della risoluzione della questione controversa, evidenzia, da una parte, la disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v-bis, CAD) quale sistema di comunicazione - valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994 - in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti; e, dall'altra, che la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell'applicazione del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) al processo civile, come normativamente previsto dall'art. 4 del D.L. n. 193/09, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/10 (e consequenzialmente al processo sportivo per le ragioni anzidette).

Conclude il Collegio, sulla scorta di tali premesse, nel senso di ritenere che la trasmissione via PEC del documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti che, nel caso di specie, difettavano. Infatti, il reclamo era inserito come testo della PEC (neppure come allegato) con una mera sottoscrizione dattiloscritta della firma, che avrebbe potuto essere utile ai fini del precetto di cui all'art. 125 c.p.c. unicamente se soddisfacente i requisiti previsti dal d.lgs. 82/05 in materia di sottoscrizione digitale come innanzi richiamato.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 13/2021 – Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli

La perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare⁷

Massima: *“Il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, decorrente dal deposito della memoria difensiva predibattimentale o dall'audizione dell'incolpando, ha natura perentoria; di talché, il mancato rispetto dello stesso comporta l'improcedibilità del deferimento, con conseguente estinzione del procedimento disciplinare, ove intrapreso”.*

Il Collegio di Garanzia è tornato nuovamente sul tema della decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare e, in particolare, sull'improcedibilità del deferimento, con estinzione del procedimento disciplinare, per il mancato rispetto del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare di 30 giorni, decorrenti dal deposito della memoria difensiva predibattimentale o dall'audizione del soggetto indagato.

Viene in rilievo, in particolare, la previsione dell'art. 32 *ter* del previgente CGS FIGC (applicabile *ratione temporis* al caso scrutinato), nonché l'attuale formulazione dell'art. 125, recante la medesima disciplina.

La questione circa la natura del termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS FIGC è stata affrontata dal Collegio di Garanzia dello Sport in vari arresti, senza che, tuttavia, si sia mai formato un orientamento consolidato.

Nella decisione in esame, la Seconda Sezione ripercorre *l'iter* giurisprudenziale del Collegio, ricordando che un primo orientamento – enunciato dalle Sezioni Unite con la decisione 7 aprile 2017, n. 25 – nega che al termine di cui all'art. 32 *ter*, c. 4, sia applicabile la previsione di cui all'art. 38, c. 6, CGS FIGC, secondo cui «*Tutti*

⁷ La questione sulla natura dei termini previsti per l'azione della Procura Federale è stata rimessa alle Sezioni Unite da **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 88/2020 - Pres. Sanino, Rel. Cecinelli** (v. *infra* p. 79).

i termini previsti dal presente Codice sono perentori»; ciò in quanto quest'ultima disposizione non sarebbe applicabile anche alla fase cd. pre-contenziosa, in virtù della sua collocazione all'interno del titolo IV del Codice; non contenendo l'art. 32 *ter*, c. 4, CGS FIGC (norma integralmente mutuata dall'art. 44, c. 4, CGS CONI) un'esplicita previsione di perentorietà dei termini per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare, questi non potrebbero considerarsi perentori, anche sulla scorta del richiamo alle norme processual-civilistiche (cfr. art. 152 c.p.c.) operato dall'art. 2, c. 6, CGS CONI. Infine, la natura perentoria del termine rischierebbe, sempre secondo tale orientamento, di compromettere il contemperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell'indagato e di garanzia dell'indagato stesso dal resistere ad un processo manifestamente infondato, specie nei procedimenti particolarmente complessi.

Osserva la Seconda Sezione che, tuttavia, le Sezioni Unite, dopo aver escluso la natura "puramente perentoria" del termine, ne escludono al contempo la natura "puramente ordinatoria", in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva, precisando che la durata delle indagini antecedente al deferimento *«non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è deputata o l'attività investigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell'ordinamento sportivo»*.

Nel ripercorrere gli orientamenti del Collegio sulla questione in oggetto, viene, quindi, richiamata la successiva decisione n. 55/2017 della Quarta Sezione, che - pur occupandosi dei termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 98 del Regolamento di Giustizia FIT (e non FIGC) relativi all'esercizio dell'azione disciplinare - ribadisce, alla luce della menzionata decisione n. 25/2017, la non perentorietà del termine in esame, ma, al contempo, rafforza il concetto di non discrezionalità del lasso temporale a disposizione della Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare e la formulazione dell'atto di deferimento. In particolare, la Quarta Sezione precisa che i termini in questione, sia pur non scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono, tuttavia, essere sottoposti, di volta in volta, alla deliberazione dell'Organo di Giustizia, per cogliere se, nel caso concreto, il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale *cum grano salis*, e, cioè, nel rispetto del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa.

Un orientamento più deciso a favore della perentorietà del termine in esame – richiamato sempre dalla Seconda Sezione nella decisione 13/2021 – è quello successivamente assunto dalla Sezione Consultiva nel parere n. 7/2018, avente sempre ad oggetto la natura dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia FIT (precisamente, gli articoli 89, c.4 e 5, 99, c. 1, e 101, c. 3). Secondo la Sezione Consultiva, l'omessa previsione del carattere perentorio dei suddetti termini non è sufficiente ad escluderne la perentorietà, considerato che il fine è quello di garantire l'esercizio di difesa dell'indagato, di evitare che resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti; in assenza di una eccezionale diversa previsione, dunque, l'inosservanza degli stessi determina la decadenza dal potere di esercizio del potere disciplinare della Procura Federale e l'inefficacia degli atti compiuti tardivamente. La Sezione Consultiva - richiamando la decisione n. 25/2017 e le ragioni di giustizia sostanziale

che potrebbero spingere ad imporre un temperamento al rigore dei termini decadenziali, al fine di adeguare il procedimento alle eventuali particolari difficoltà delle indagini - precisa, a tale proposito, che, «*per questo, la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dal c. 5 dell'art. 98 è fatta dipendere dalla scadenza di altro termine, non fissato una volta per tutte dal regolamento, ma variabile e definito, in base alle concrete esigenze, dal Procuratore, che «entro venti giorni dalla conclusione delle indagini» assegna all'interessato un termine per la presentazione di memorie o per chiedere di essere sentito (art. 98, c. 4). Parimenti, l'art. 101, c. 3, sullo svolgimento delle indagini, dispone un sistema di proroghe, motivate e in casi eccezionali, del quale fruire quando la complessità del caso e le eventuali difficoltà nei rilievi probatori lo necessitano. Così va letto anche il temperamento imposto, secondo ragionevolezza, dagli artt. 51, c. 7, del Codice della Giustizia Sportiva CONI, e 12 ter, c. 4, Statuto CONI*»⁸.

Con la decisione n. 13/2021, la Seconda Sezione conclude per la perentorietà del termine in questione.

Secondo il Collegio, se è vero che l'art. 32 CGS FIGC non qualifica espressamente i termini in esso previsti, esso andrebbe letto in combinato disposto con l'art. 38, c. 6, CGS FIGC, secondo cui: «*Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori*». Tale ultima norma non può applicarsi esclusivamente alla fase contenziosa, dato che si riferisce a tutti i termini del "presente Codice" e non del "presente Titolo".

Al di là del dato meramente letterale, osserva la Sezione che argomenti in senso contrario non sembrano potersi desumere neppure sotto il profilo sistematico. Invero, l'art. 32 *ter* era collocato all'interno del Titolo III, dedicato agli «*Organi della giustizia sportiva*», quindi ai giudici sportivi territoriali e nazionali, al Tribunale Federale, alla Corte Federale, etc.; l'art. 38, nel Titolo IV, rubricato «*Norme generali del procedimento*». In più, indicazioni in senso contrario non possono nemmeno desumersi dalla lettura e dalla collocazione delle norme all'interno del nuovo Codice di Giustizia FIGC. Segnatamente, l'art. 44, rubricato «*Principi del processo sportivo*», dispone che «*Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori*». La disposizione è collocata nel Capo I, «*Principi del processo sportivo*» del Titolo I, «*Norme generali del processo sportivo*». Seguono, poi (oltre al Titolo II, dedicato a «*Revocazione e revisione*», composto del solo art. 63), il Titolo III, dedicato ai «*Giudici sportivi*»; il Titolo IV, dedicato ai «*Giudici Federali*», per arrivare al Titolo V, dedicato alla «*Procura Federale*», ove, al Capo II, «*Procedimento disciplinare*», l'art. 125 fissa il termine di trenta giorni per l'atto di deferimento.

A militare per la perentorietà del termine in questione, secondo la Seconda Sezione, vi sono soprattutto ragioni di ordine logico e funzionale.

Si osserva che la funzione perseguita dalla norma, di celerità del procedimento di giustizia sportiva, ma soprattutto di garanzia dell'esigenza di una rapida definizione della posizione dell'incolpato e del suo diritto di difesa, induce a considerazioni che possono anche prescindere dalla espressa qualificazione del termine in questione: è la *ratio legis* sottesa alla previsione di cui all'art. 32 *ter*, c. 4, che può valere a fondare la natura perentoria del termine in essa previsto. A tale proposito, la Seconda Sezione richiama il costante indirizzo di dottrina e giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 152, 2° c., c.p.c. (secondo cui «*i termini stabiliti*

⁸ A favore della perentorietà del termine è orientata anche la Quarta Sez., nella decisione n. 23/2017, precedente rispetto alla decisione n. 55/2017, della medesima Sez., già richiamata, mentre, in senso opposto, Sez. Consultiva, parere n. 1/2020 (cfr. *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, p. 37), che aderisce a Sez. Un., n. 25/2017.

dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori»). La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che alla perentorietà del termine non «osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiara espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio» (Cass. civ., n. 17978/2008 e Cass. civ., n. 14692/2007; in senso sostanzialmente analogo, Cass. civ., n. 21365/2010 e Cass. civ., n. 5060/2016).

Ovviamente, il Collegio non manca di prendere in considerazione le eventuali complessità della fase delle indagini cui la Procura Federale potrebbe andare in contro nei singoli casi.

Sul punto, a detta del Collegio di Garanzia, il sistema di proroghe previsto dal legislatore già offre al Procuratore gli strumenti necessari per rimediare a eventuali complessità; strumenti che operano in una fase precedente alla conclusione delle indagini. Infatti, è previsto che «la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni».

Chiara, dunque, la scansione temporale: l'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto; terminate le indagini, il Procuratore può disporre l'archiviazione ovvero informare l'interessato (non ancora incolpato) della propria intenzione di procedere al deferimento, indicandone gli elementi a sostegno, e assegnando all'interessato un termine (non superiore a 15 gg., ex art. 123 del nuovo CGS FIGC) per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria; trascorso questo termine, il Procuratore ha trenta giorni per esercitare l'azione disciplinare. Una volta che inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, ossia per la formulazione dell'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comunicato all'incolpato e agli altri organi previsti dalla norma), l'unica esigenza è quella di evitare che l'incolpato rimanga, oltre quei trenta giorni e per un tempo indefinito, assoggettato alle determinazioni della Procura Federale, in una situazione di totale incertezza.

Le eventuali ragioni di complessità del caso concreto, conclude il Collegio, operano in una fase precedente (quella che si dipana dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante fino alla conclusione delle indagini) e non possono comportare, *ex post* (ossia dopo l'ormai avvenuta conclusione delle indagini), una deroga alla cadenza procedimentale posta evidentemente a tutela dell'incolpato.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 16/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 17/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 18/2021 – Pres. Sanino, Rel. Cecinelli; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 19/2021 – Pres. Sanino, Rel. Cecinelli; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 20/2021 – Pres. Sanino, Rel. Musacchio; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 21/2021 – Pres. Sanino, Rel. Branca; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 24/2021 – Pres. Sanino, Rel. Branca

Agenti sportivi stabiliti. Tabella di equipollenza e misure compensative⁹

Massima: *“In virtù della normativa statale e regolamentare sportiva in tema di agenti sportivi stabiliti - segnatamente l’art. 2, c. 1, lett. F e J, del Regolamento agenti sportivi del CONI, ove si definisce il “titolo abilitativo unionale equipollente”, e l’art. 11 del Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, ove, nel riconoscere la possibilità di iscrizione in Italia da parte di soggetto iscritto in una Federazione di un altro Stato membro, si prevede espressamente come condizione il superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto” - deve concludersi che l’equipollenza ivi riconosciuta non è data dalla mera iscrizione come agente sportivo in una federazione estera, ma dall’effettivo superamento, cui deve fornirsi prova alle competenti commissioni federali e del CONI, di prove d’esame equipollenti a quelle previste in Italia”.*

Le decisioni tracciano il quadro normativo in vigore alla data di emanazione delle stesse in merito alla disciplina dell’iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, anche con specifico riferimento alla categoria dei c.d. agenti stabiliti, tenendo puntualmente conto delle modifiche operate al DPCM del 23 marzo 2018 (di attuazione della L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 373) dal DM del 24 febbraio 2020, che ha condotto all’emanazione del Regolamento CONI Agenti Sportivi (deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020)¹⁰, a cui è seguito l’adeguamento, da parte della FIGC, del proprio Regolamento Agenti Sportivi (Allegato A del C.U. n. 125 del 4 dicembre 2020).

La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto, all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi,

⁹ Si nota che le decisioni sono antecedenti alla modifica legislativa intervenuta con D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 – di attuazione dell’articolo 6 della Legge 8 agosto 2019, n. 86 -, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

La recentissima evoluzione normativa, la cui applicazione decorrerà in ogni caso dal 1° gennaio 31 dicembre 2023, non sembrerebbe intaccare *pro futuro* il principio di diritto espresso nella decisione in esame. Invero, in attesa dei relativi decreti attuativi, all’art. 4, c. 5 e 6, del D.lgs. n. 37/2021 si dispone che «5. I cittadini dell’Unione europea, abilitati in altro Stato membro all’esercizio dell’attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell’apposita Sez. «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all’articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell’iscrizione nel Registro ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall’iscrizione nella Sez. speciale del Registro nazionale, l’agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l’attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l’iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all’esame di abilitazione. 6. Con il decreto di cui all’articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all’Unione europea all’attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi».

¹⁰ Il Regolamento Agenti Sportivi del CONI è stato successivamente modificato il 21 luglio 2021, con contestuale approvazione del Regolamento disciplinare Agenti Sportivi.

stabilendo, al contempo, l'obbligatorietà dell'iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l'attività di Agente, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nell'abolire *«ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l'attenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze»*, ha comportato una *«palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti»* (cfr., Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1737, intitolato "Regolamentazione della figura e dell'attività dell'Agente sportivo", presentato il 13 gennaio 2015, il cui contenuto è in parte confluito nell'art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere d'accesso alla professione, compreso l'esame abilitativo.

La norma richiamata espressamente sancisce che *«È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo»*. La norma, nello stabilire l'istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il CONI, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione.

Il decreto attuativo, dirimente per la prima Sezione per scrutinare il caso sottopostale, è stato licenziato con DPCM 23 marzo 2018 che ha imposto, per l'iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi, il superamento di una duplice prova di esame. In base all'art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, invero, l'esame di abilitazione *«si articola in una "prova generale", che si svolge presso il CONI e in una "prova speciale", che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche»*. La prova generale è organizzata dal

CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall'art. 4. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La prova speciale è, invece, organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma d'esame individuato da ciascuna Federazione.

Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima modifica si ha in seno all'art. 6, laddove si prevede che, allorché il soggetto chiede alla Federazione l'iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all'art. 6, si prevede che, allorché il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio. Altra modifica trovasi nell'ambito dell'art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale *«sempre che l'Agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica»*. Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All'art. 11, anziché *«I cittadini dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro»*, si prevede che possano chiedere alla Federazione l'iscrizione nell'apposita Sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti *«I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro»*. Sempre all'art. 11, si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare *«in altro Stato membro dell'Unione Europea e nell'ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese»* e si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di *«prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto»*, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella Sezione speciale del Registro Federale, il CONI *«procede entro trenta giorni all'iscrizione in apposita Sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio»*. Infine, è previsto che, *«Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l'abilitazione»*.

Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi, il Collegio deduce, a ragione, che la regolamentazione in materia sia sostanzialmente bicefala nella procedura, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una duplice prova d'esame e, la seconda di esse

(quella speciale), che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per la iscrizione, dapprima, nel Registro della Federazione scelta e, successivamente, nel Registro del CONI.

Prosegue la Sezione, con specifico riferimento agli Agenti Sportivi c.d. stabiliti, evidenziando la lettera dell'art. 2, c. 1, lett. F e J, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, ove si stabilisce rispettivamente che: *i)* l'agente sportivo stabilito è il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2; *ii)* il titolo abilitativo unionale equipollente è il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese. Tali definizioni chiariscono che la equipollenza riconosciuta dalla norma regolamentare non è data dalla mera iscrizione, ma dal superamento delle prove equipollenti (da certificare per procedere allo stabilimento).

Milita nella direzione interpretativa appena citata lo stesso Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020, laddove, all'ultimo punto delle premesse, afferma testualmente: «*RAVVISATA pertanto, in relazione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e s.m.i., l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli; formazione e prove che siano equivalenti, secondo le richiamate direttive di cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15*».

Tale richiamo trova poi cittadinanza esplicita nell'art. 11 del citato Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, laddove, nel riconoscere la possibilità di iscrizione in Italia da parte di soggetto iscritto in una Federazione di un altro Stato membro, ha espressamente previsto come condizione il superamento di «*prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta

Il valore di prova legale del referto arbitrale in virtù del principio di legalità formale in ambito sportivo. Illegittima tipizzazione di una "responsabilità corale" ai fini della configurazione di un illecito sportivo e lo *standard* probatorio del giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo.

Massima n. 1 “*Non esiste la tipizzazione di una responsabilità corale ai fini della configurazione di un illecito sportivo*”.

Massima n. 2 “*Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale*”.

Massima n. 3 “*Il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo*”.

Massima n. 4 *“Il giudice sportivo non può costruire fattispecie nuove di illecito, ma solo giudicare correttamente ciò che le norme prevedono in relazione ai fatti contestati”.*

Con la decisione n. 23/2021, il Collegio di Garanzia dello Sport, I Sezione, ha accolto il ricorso presentato dai tesserati di una Società di prima categoria, deferiti dalla Procura Federale Interregionale, annullando integralmente tutte le sanzioni inflitte, con obbligo di cancellazione dal *cursus honorum* dei ricorrenti delle squalifiche già scontate.

È importante delineare i fatti procedimentali e processuali intervenuti antecedentemente alla decisione del Collegio di Garanzia.

La Procura aveva fondato il deferimento sull'assunto di una *«effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara»* da parte dei tesserati per aver omesso di *«profondere un qualsivoglia impegno agonistico, favorendo platealmente la squadra avversaria, il tutto all'evidente fine di determinare la sconfitta della propria compagine, poi effettivamente realizzatasi»*. Tale risultato, secondo la Procura, era stato possibile anche grazie alla condotta di un calciatore che segnava volontariamente un'autorete, nonché all'incitamento dell'allenatore che *«invitava i propri calciatori a raggiungere l'obiettivo della sconfitta»*.

Tali condotte conducevano la Procura FIGC a formulare i capi di incolpazione per illecito sportivo (attuale art. 30 CGS FIGC: *«Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica»*).

Il procedimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale – conclusosi con sentenza di condanna – conduceva, però, ad una diversa qualificazione della fattispecie: il comportamento dei calciatori e dell'allenatore era stato certamente caratterizzato da una grave antisportività, ma era stato mosso, del tutto autonomamente, da un labile interesse di classifica. In tal senso, la condotta priva dei caratteri della fraudolenza e dell'intervento di atti provenienti dall'esterno non poteva essere qualificata come illecito sportivo, bensì integrante la violazione dell'art. 4 (vecchio art. 1 *bis*) e, dunque, dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

La decisione veniva, dunque, impugnata dinanzi alla Corte Federale d'Appello sia dalla Procura Federale Interregionale, *in parte qua*, sia dai tesserati. La Corte, accogliendo parzialmente il reclamo formulato dalla Procura, ha riqualificato il fatto ai sensi del citato art. 30 (già art. 7) CGS FIGC, riconoscendo le attenuanti di cui agli artt. 12 e ss. dello stesso Codice ed infine rideterminando *in peius* le sanzioni a carico dei ricorrenti, con ulteriore penalizzazione di 2 punti in classifica a carico della Società.

La pronuncia è stata impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, con richiesta di proscioglimento o riduzione delle squalifiche, sulla base dei seguenti motivi: violazione dell'art. 35, comma 11, CGS FIGC, in riferimento al contenuto ed all'efficacia probatoria del referto arbitrale; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, CGS FIGC, in quanto i fatti descritti non troverebbero riscontro nel rapporto di gara; violazione dell'art. 7, comma 1, in relazione all'art. 40, comma 2, c.p., per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

Il Collegio di Garanzia, nell'accogliere *in toto* il ricorso, ha affermato che: 1) non esiste la tipizzazione di una responsabilità corale ai fini della configurazione di un illecito sportivo; 2) il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale; 3) il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo; 4) il giudice sportivo non può costruire fattispecie nuove di illecito, ma solo giudicare correttamente ciò che le norme prevedono in relazione ai fatti contestati.

Con riferimento al valore di prova legale del referto arbitrale¹¹, il Collegio di Garanzia ribadisce che la sintesi delle attività del giudice di gara - investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (Cassazione civile, Sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) - e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per costante orientamento giurisprudenziale, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 35, comma 11, CGS FIGC (oggi confluito nell'art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC), circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione «*in occasione dello svolgimento della gara*», contenuta nell'art. 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo. Così il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata.

Si precisa, a tale proposito, che, nella loro funzione giustiziale, agli organi di giustizia sportiva è sì "applicabile" il principio di cui all'art. 116 c.p.c. e, quindi, del suo libero convincimento, ma tale convincimento si arresta dinanzi alle prove c.d. legali, in cui il valore della fonte di prova (nel caso di specie, il referto arbitrale) è predeterminato dalla legge (nel caso di specie, dalla regolamentazione sportiva).

Non è possibile, pertanto, conclude sul punto il Collegio, attribuire (pubblica) fede privilegiata al referto arbitrale unicamente come valenza intrinseca del documento con riferimento al suo tenore letterale. Così ragionando si vanificherebbe il valore e il presupposto logico della fede privilegiata che riguarda i contenuti e la provenienza di essi. In altri termini, se il referto arbitrale dovesse essere considerato unicamente strumento

¹¹ Sulla fede privilegiata attribuita al referto del direttore di gara, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 84/2017, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 12/2019 e, più recentemente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 9/2021 - Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli** ove si afferma che «*In nessun caso, perciò, le istanze istruttorie dell'Appellante, qualora ammesse, avrebbero potuto incidere sulla soluzione della controversia che, legittimamente, è stata assunta in forza della fede privilegiata attribuita al referto del direttore di gara, il quale, ai sensi dell'art. 35 del CGS-FIGC razione temporis vigente, fa "piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" (in tal senso, si è anche pronunciata la II^a Sez. del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 92/2019 dell'11 febbraio 2019: "Dal tenore letterale della disposizione - art. 35 CGS-FIGCFICG - si evince che i rapporti dell'arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti")*».

a valore intrinseco, nessuna risultanza di esso potrebbe avere valenza ed efficacia esterna (o estrinseca) e, pertanto, qualsiasi contenuto sarebbe opinabile.

Quanto allo *standard* probatorio del giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo, la Sezione riprende i risalenti principi sanciti dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, per cui «*lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell'ordinamento penale. Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio*» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 34/2016; sul punto v., inoltre, *infra* p. 63-64).

Tale principio può essere applicato allorché si versi in ipotesi in cui in cui gli autori del fatto contestato sono ben individuati e le responsabilità, ancorché “non oltre il ragionevole dubbio”, vengano correttamente ascritte. Nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, tuttavia, era stata la stessa Corte di appello a chiarire «*che non è stato individuato l'autore del retropassaggio e nemmeno sono stati individuati i calciatori che praticarono la “melina”*».

Ed allora, secondo la ricostruzione della decisione in commento, in questi casi la valutazione superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, deve comunque essere sostenuta da fattori, anche indiziari, che non lascino spazio alcuno di penetrazione del dubbio in merito a quanto ricostruito; il giudizio, cioè, deve essere connotato da requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

Ma nella vicenda oggetto di scrutinio tale contesto non emergeva sotto un duplice profilo: un referto arbitrale (mai messo in discussione con querela di falso o deferimento dell'arbitro alla Procura Federale) privo di elementi descrittivi dei fatti contestati e un insieme di testimonianze lacunose, contraddittorie e che non restituivano gli autori dei fatti come affermato dagli stessi giudici di appello.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Collegio afferma il principio di legalità formale in ambito sportivo e della illegittima tipizzazione di una “responsabilità corale” ai fini della configurazione di un illecito sportivo.

Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport, non può configurarsi una ipotesi di condotta e responsabilità “corale”, come definita dai giudici endofederali, perché tale ipotesi, da un lato, viola il principio di tipicità dell'illecito sportivo, dall'altro, si pone in contrasto col principio generale di legalità a cui l'ordinamento sportivo non è estraneo.

Invero, nessun Giudice può sostituire la sua funzione di «*giustizia sulla fattispecie*» a quella di «*costruzione di una fattispecie*», cioè di un'azione di governo dell'organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice (sul punto, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 27/2020, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, p. 24 ss).

A ciò aggiunge il Collegio che il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata, con la conseguenza che il solco tracciato dalla norma riguardante l'illecito sportivo non consente di poter allargare o restringere la sua portata o il novero delle sanzioni scaturenti, in virtù del ben

noto principio generale del *nullum crimen, nulla poena sine lege* (sul punto, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 19/2018).

In altri termini, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta - la responsabilità corale - non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale), in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale «*le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*», né, vieppiù, ci si può sostituire al legislatore creando fattispecie *ad hoc*, basate, peraltro, su mere ipotesi non presenti neppure nel referto arbitrale.

Nota, infine, il Collegio, a maggior riprova della illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che la CFA, nel definire correttamente l'illecito sportivo come una fattispecie a condotta commissiva, orientata e consistente nel «*compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo (comma 1). Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili (comma 2)*», ha applicato poi la sanzione per un contegno, *rectius* condotta, di tipo omissivo, configurantesi nel «*non opponendosi (o non opponendosi adeguatamente) alle azioni autolesionistiche dei compagni di squadra*», citando (impropriamente) il principio di causalità di cui all'art. 40, comma 2, c.p., per il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a causarlo. Chiosa, a tale riguardo, il Collegio notando la impossibilità di configurare la fattispecie di illecito sportivo mediante una «non azione», a fronte di una fattispecie che postula di per sé stessa proprio il compimento di una «azione».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 24/2021 – Pres. Sanino, Rel. Branca

Principio di imputazione organica al CONI degli atti e dei fatti posti in essere dagli organismi e dalle commissioni interne ad esso

Massima: «*Essendo pacifica la natura di ente pubblico in capo al CONI - e nello specifico ente di vertice dell'organizzazione del sistema sportivo nazionale al quale spetta, in siffatto contesto, un genuino potere di coordinamento ed armonizzazione di quest'ultimo, al fine di disciplinare e, appunto, coordinarne, l'attività - allo stesso CONI devono essere coerentemente applicati i risalenti principi in ordine al rapporto esistente tra ente pubblico ed organo dell'ente medesimo, improntati ai criteri gerarchico, di direzione e coordinamento. Ed infatti, l'organo altro non è che il principale strumento d'imputazione attraverso il quale l'ente agisce all'esterno. Il principio di imputazione organica che ne deriva consiste nell'integrale riconducibilità ed, appunto, imputazione all'Ente sia degli atti che dei fatti, come degli effetti di tali ultimi, posti in essere dai suoi organismi e commissioni interne*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 28/2021 – Pres. Frattini, Rel. Zimatore

Riapertura del procedimento disciplinare dopo il provvedimento di archiviazione

Massima: *“L’acquisizione della relazione del Curatore ex art. 33 Legge Fallimentare in un momento successivo alla archiviazione di un procedimento disciplinare per condotte riguardanti la gestione economica e finanziaria di una società e le operazioni da essa compiute, costituisce circostanza rilevante e idonea a giustificare la riapertura delle indagini d’ufficio, ai sensi dell’art. 44, c. 5, del Codice della Giustizia Sportiva”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 29/2021 – Pres. Frattini, Rel. Zimatore

Nullità dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche per mancanza dei requisiti di cui all’art. 3, lett. e), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale¹²

Massima: *“L’articolo 3, lett. e), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche approvato con Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1574 del 18 luglio 2017 - che prevede il necessario svolgimento di “comprovata attività sportiva e didattica” - deve essere interpretato secondo un criterio “cumulativo”; di talché, è legittima la nullità dell’iscrizione della ASD/SSD che non svolge entrambe le attività, sportiva e didattica, non sussistendo ragioni che consentano di leggere la congiunzione “e” come un “e/o”, reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività”.*

Siffatta interpretazione del requisito ex art. 3, lett. e), secondo le Sezioni Unite, è suffragata dall’art. 90, comma 18, della L. 27.12.2002, n. 289 (successivamente modificato ed abrogato), secondo il quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell’oggetto sociale la «organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica»; nonché dai Principi Fondamentali degli statuti degli Enti di promozione sportiva, di cui alla delibera del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018, secondo il quale «Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati [come nel caso della ASD ricorrente, ndr] e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo».

Il complesso regolamentare non consente, dunque, di ritenere che l’associazione sportiva dilettantistica possa limitarsi allo svolgimento di un’attività di carattere esclusivamente didattico, senza alcuna attività sportiva.

¹² Si nota che le decisioni sono antecedenti alla modifica legislativa intervenuta con D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 - di attuazione dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, che ha disposto, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La applicazione della norma decorrerà dal dicembre 2023 (per effetto di quanto disposto dal d.l. 73/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2021).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021 – Pres. Frattini, Rel. Sanino

Limiti del sindacato (di legittimità) del Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 54 CGS CONI¹³

¹³ In relazione alla questione riguardante i limiti del sindacato, le **Sezioni Unite, decisione n. 41/2021 - Pres. Frattini, Rel. D'Alessio e decisione 71/2021 - Pres. Frattini, Rel. D'Alessio e Zimatore**, ribadiscono che è preclusa al Collegio di Garanzia una nuova valutazione sulla rilevanza disciplinare dei fatti quando questi siano stati già compiutamente valutati dal giudice federale ed indicati nella motivazione della decisione adottata: «*Non sono ammissibili dinanzi al Collegio le doglianze riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio; di talché, la verifica logica della motivazione – spettante al Collegio di Garanzia in sede di legittimità - non può mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell'allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 38/2020).

Tali principi sono coerenti con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. 34476/2019, nonché Cass., Sez. II, n. 20802/2011; conf., Cass., nn. 42/2009, 4391/2007, 16346/2007 e 21412/2006, 9662/2001; Cass. civ., Sez. lavoro, 23 febbraio 2015, n. 3535, riprese da Collegio di Garanzia, decisioni nn. 4/2016, 46/2016 e 18/2018, nonché da **Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione 71/2021 - Pres. Frattini, Rel. D'Alessio e Zimatore**.)

A detta delle Sezioni Unite, non è, invece, preclusa al Collegio di Garanzia la valutazione sulla corretta applicazione fatta dai giudici federali delle disposizioni federali o l'esame di decisioni nelle quali una sanzione è stata irrogata in carenza di una adeguata motivazione sull'effettiva responsabilità del soggetto deferito nella vicenda contestata: «*secondo l'interpretazione adottata dalla stessa Cassazione, la attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., pur non menzionando espressamente la motivazione della sentenza e la sua coerenza logica, e pur comportando una "riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità", tuttavia, comprende le ipotesi della "motivazione apparente", del "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", della "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (così, Cass., SS.UU., n. 8054 del 2014; e conf., Cass., Sez. lav., 8.3.2016, n. 4505). In questi ristretti limiti, esclusa la rilevanza di un semplice difetto di sufficienza, il vizio di inadeguatezza e incoerenza motivazionale rimane scrutinabile in sede di legittimità*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisioni n. 44/2017 e n. 5/2018, nonché recentemente **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 82/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini**).

Peraltro, riprendendo le citate decisioni delle Sezioni Unite, si evidenzia che i motivi di ricorso al Collegio di Garanzia, enunciati dall'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, presentano una formula più ampia rispetto a quella prevista dall'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché, mentre quest'ultimo circoscrive la censura all'omesso esame circa un fatto decisivo, il primo ammette il ricorso (oltre che per «*violazione di norme di diritto*») anche «*per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*», con la conseguenza che «*Se il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. consente alla Cassazione uno scrutinio – sia pure assai limitato – della motivazione, si deve ritenere che, a maggior ragione, tale sindacato sia permesso al Collegio di Garanzia, il quale, oltre a verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l'esame, ben può estendere la sua indagine alla sufficienza della motivazione, ancorché rimanendo sul piano logico e formale e senza rinnovare valutazioni di merito*».

Le Sezioni Unite hanno poi precisato che «*Quanto al requisito della sufficienza, occorre considerare che esso non può essere vagliato su un piano puramente quantitativo, come se dipendesse soltanto dal numero degli argomenti portati a sostegno di una decisione, ma deve necessariamente apprezzarsi anche su un piano qualitativo. Il che fatalmente comporta una verifica della sufficienza, intesa come congruità ed adeguatezza, sia pure – si ribadisce – su un piano logico e formale, dello svolgimento motivazionale*».

In tema, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 38/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maffezzoli**: «*non qualsiasi vizio della motivazione è valutabile da parte del Collegio di Garanzia, ma è richiesto, anzi, che: A) il vizio, ove sussistente, possa condurre alla riforma della decisione impugnata (cfr., Cass. Civ. - Sez. V, n. 21296/2016); B) si tratti di un vizio atto ad inficiare l'esistenza stessa della motivazione, quale, ad esempio, la c.d. "motivazione apparente", o il contrasto irrimediabile tra affermazioni inconciliabili, oppure ancora la motivazione contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., n. 21739/2019); C) si tratti di un vizio che non si risolva in una semplice critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del "ragionamento decisorio" adottato dal Giudice di merito (cfr., Cass. Civ., n. 896/2020)*». Nei medesimi termini, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 92/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Mazzamauro** e, precedentemente, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 18/2020.

Sul punto, altresì, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 45/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca**, che richiama, con riferimento ai vizi di omissione e di insufficienza della motivazione, a Collegio di Garanzia, decisioni nn. 22/2019 e 82/2017; nonché **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 102/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maffezzoli**, secondo cui la richiesta di ridurre la sanzione irrogata è inammissibile in quanto «*il Collegio di Garanzia dello Sport può valutare la legittimità della misura di una sanzione, solo se la stessa è stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza, tuttavia, il Collegio non può valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione, adottata in ossequio ai suddetti presupposti, ed è, dunque, inammissibile la domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima*» (conforme a Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 46/2017; Sez. I, decisione n. 31/2018; Sez. II, decisione 14/2015; Sez. II, decisione n. 13/2017; Sez. Un., decisione n. 68/2021); e secondo cui «*L'apprezzamento favorevole per l'incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce esplicitazione di un'attività discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore*».

Massima n. 1: *“È inammissibile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il motivo con il quale il ricorrente abbia dedotto che in alcuni casi, a suo giudizio più gravi, riguardanti altri tesserati il giudice avrebbe inflitto una sanzione più mite, in quanto mira ad una valutazione comparativa di fattispecie diverse, oltre che a un giudizio di merito riguardo alla gravità dell’illecito in sé considerato. La mera produzione di precedenti decisioni di organi federali non può valere a fondare un giudizio di illegittimità, se non accompagnata dalla specifica dimostrazione di discrasie tali da configurare un vero e proprio vizio della motivazione”¹⁴.*

Massima n. 2: *“Esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia”¹⁵.*

Massima n. 3: *“I difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione”¹⁶.*

Massima n. 4: *“Il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l’impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità”¹⁷.*

Sulla possibilità che il Collegio possa verificare se il Giudice del merito abbia motivato la propria decisione in modo illogico, contraddittorio, ovvero lacunoso, recentemente, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 91/2021 - Pres. Sanino, Rel. de Luca Tamajo e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 95/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca.**

In termini generali, altresì, **Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 109/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Bocchini e Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione 115/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo.**

¹⁴ Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 3/2019, nonché, di recente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 102/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maffezzoli e Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 103/2021 - Pres. D’Alessio, Rel. Mazzamauro.**

¹⁵ Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 8/2016, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 4/2018, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 11/2019 (ove si è affermato che «al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto»; in termini, recentemente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 68/2021 – Pres. Frattini, Rel. Sanino e Zimatore:** «Il perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport è limitato alle sole questioni di legittimità e non comprende il merito del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito».

¹⁶ Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 82/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 73/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 19/2017, nonché, di recente, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 45/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca.**

¹⁷ Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 19/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 14/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 13/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 53/2016; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 46/2016; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 37/2021 – Pres. Frattini, Rel. Sinigoi

La portata cogente delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014 sulle liste dei calciatori partecipanti al Campionato¹⁸

Massima n. 1: *“Il Comunicato Ufficiale FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014 (successivamente modificato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 76 del 21 giugno 2018), nel disporre che «è fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso», assolve alla funzione di preservare il cosiddetto “vivaio”, mediante l’imposizione di precisi vincoli per la formazione dell’elenco dei 25 calciatori “utilizzabili nelle gare del campionato” e la facoltizzazione del libero utilizzo (ovvero al di fuori e in aggiunta a quelli che vanno obbligatoriamente indicati nell’elenco) dei calciatori “under 22”, e detta dei precisi adempimenti a carico delle società, funzionali non solo alla corretta formazione dell’elenco, ma anche e soprattutto alla puntuale individuazione dei giocatori aventi titolo alla partecipazione alla gara (e al loro conseguente regolare utilizzo), la cui violazione assume rilevanza disciplinare e viene sanzionata con la “perdita della gara”; trattasi, dunque, di una “regola del gioco” volta ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni, il cui doveroso rispetto s’appalesa importante in uno sport di “tattica e strategia” come il calcio, che evoca “ruoli, moduli e schemi di gioco” e ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio della finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata. Il bene protetto non è, infatti, l’esito della gara, ma il corretto svolgimento della gara stessa, che risulta compromesso per la mera circostanza che vi partecipi chi, in base alle norme dettate per il suo regolare svolgimento, non ha titolo a farlo ovvero si trova in posizione irregolare. La società che disattende tale chiaro precetto, la cui osservanza richiede, peraltro, un onere di diligenza minimo, risponde disciplinarmente”.*

Massima n. 2: *“La sanzione della perdita della gara, in caso di partecipazione di un atleta non inserito nella lista dei 25, prevista espressamente al punto 9) del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014, deve essere considerata usuale, nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista; l’inserimento nella lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per fare conoscere alle altre consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi. In caso contrario, si realizzerebbe una confusione sulla composizione delle rose; la relativa sanzione prevista dal punto 9) del C.U. n. 83/A, lex specialis rispetto alle altre norme, rispetta sia il principio di ragionevolezza, sia il principio della proporzionalità della stessa sanzione, costituendo il mancato inserimento di un calciatore nella lista dei 25 una situazione del tutto equiparata, per espressa disposizione federale, alla posizione irregolare di un calciatore (il punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014 si esprime, inequivocabilmente, nel senso che il calciatore non inserito nella lista dei 25 non ha “titolo alla partecipazione alla gara”). Trattasi, pertanto, di evento grave, il cui trattamento sanzionatorio non può essere gradato”.*

n. 14/2016; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 4/2016. Recentemente, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 73/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca** e **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 94/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca**.

¹⁸ In argomento, cfr., altresì, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 6/2017.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 41/2021 – Pres. Frattini, Rel. D'Alessio

Responsabilità degli amministratori delle società di calcio ex art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF FIGC

Massima n. 1: *“La disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 21 delle NOIF FIGC delinea una responsabilità disciplinare non già di tipo oggettivo - legata solo all’esercizio di determinate funzioni nella società sportiva poi dichiarata fallita e dunque meramente correlata a generici obblighi di posizioni -, bensì una responsabilità legata a determinati comportamenti, anche omissivi, tenuti dai soggetti che hanno rivestito determinate funzioni nella società nel biennio che ha preceduto il fallimento, e che sono stati causa del fallimento, e dunque correlata a comportamenti che gli amministratori hanno avuto o agli interventi che avrebbero dovuto prendere in una situazione di crisi economica - finanziaria della società poi fallita; di tal ch , la preclusione di cui al terzo comma dell’articolo 21 delle NOIF necessita dell’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, cio  con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della societ , ma pu  pi  ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) della societ ”.*

Massima n. 2: *“In relazione alla natura della responsabilit  dettata dall’art. 21 delle NOIF, ai fini della valutazione sui comportamenti degli amministratori, occorre fare riferimento anche al principio secondo cui l’amministratore non operativo, con la riforma del diritto delle societ , non ha pi  un obbligo di vigilanza generalizzata (art. 2392 c.c.), ma   responsabile secondo il principio dell’agire informato, di cui all’ultimo comma dell’art. 2381 c.c. Con la conseguenza che gli amministratori deleganti devono chiedere costantemente aggiornamenti agli amministratori delegati circa le attivit  svolte e la situazione della societ , al fine di assumere poi decisioni ponderate, e rispondono delle loro scelte nei limiti delle informazioni ricevute e delle scelte prudenzialmente operate o se hanno omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire”.*

Il Collegio di Garanzia si   pronunciato sulla portata della responsabilit  di cui all’art. 21 delle NOIF FIGC che prevede, al comma 2, che *«non possono essere “dirigenti” n  avere responsabilit  e rapporti nell’ambito delle attivit  sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di societ  cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16»* ed aggiunge, al comma 3, che *«possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio».*

Evidenziano le Sezioni Unite che con tale disposizione la FIGC ha dato rilievo, ai fini della conseguente inibizione, alle azioni e alle omissioni dei soggetti che hanno amministrato la societ , poi fallita, nei due anni antecedenti il fallimento.

Si tratta di una disposizione che   giustificata dalla rilevanza che ha, per l’ordinamento sportivo, il fallimento di una societ  di calcio e che si colloca nel quadro pi  generale delle disposizioni statutarie della FIGC, che affermano l’importanza del principio della corretta gestione delle societ  e prevedono che le stesse svolgano la loro attivit  nel rispetto dei principi di corretta gestione, lealt , probit  e, in generale, di etica sportiva. In particolare, tale disposizione costituisce applicazione del principio di cui all’articolo 19, comma 1, dello Statuto,

secondo cui *«le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI».*

Ebbene, tale responsabilità disciplinare non è una responsabilità di tipo oggettivo, legata solo all'esercizio di determinate funzioni nella società sportiva poi dichiarata fallita, ma è una responsabilità legata a determinati comportamenti, anche omissivi, tenuti dai soggetti che hanno rivestito determinate funzioni nella società nel biennio che ha preceduto il fallimento e che sono stati causa del fallimento.

In altri termini, la disposizione dettata dall'art. 21 delle NOIF prevede una responsabilità che non è oggettiva, legata quindi solo alla posizione di amministratore che è stata rivestita negli ultimi due anni della società fallita, bensì legata alla condotta (anche eventualmente omissiva) che il singolo amministratore ha avuto o avrebbe dovuto avere, usando la necessaria diligenza, perché la società non fallisse.

Sul punto, il Collegio richiama, a maggior suffragio di tali considerazioni, il parere interpretativo della CFA FIGC di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007, secondo cui *«la preclusione di cui al terzo comma dell'articolo 21 delle NOIF presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) della società».*

È, dunque, evidente che la responsabilità degli amministratori nell'ultimo biennio della società fallita e di cui è stata revocata la affiliazione non può essere meramente correlata a generici obblighi di posizioni, ma ai comportamenti che gli amministratori hanno avuto o agli interventi che avrebbero dovuto prendere in una situazione di crisi economica - finanziaria della società poi fallita.

Sempre in via generale, in relazione alla natura della responsabilità dettata dall'art. 21 delle NOIF, il Collegio, nel ribadire che tale responsabilità non può essere oggettiva, ma deve essere legata ai comportamenti personali, ritiene di dover evidenziare che, ai fini della valutazione sui comportamenti degli amministratori, occorre fare riferimento anche al principio secondo cui l'amministratore non operativo, con la riforma del diritto delle società, non ha più un obbligo di vigilanza generalizzata (art. 2392 c.c.), ma è responsabile secondo il principio dell'agire informato, di cui all'ultimo comma dell'art. 2381 c.c. Con la conseguenza che gli amministratori deleganti devono chiedere costantemente aggiornamenti agli amministratori delegati circa le attività svolte e la situazione della società, al fine di assumere poi decisioni ponderate, e rispondono delle loro scelte nei limiti delle informazioni ricevute e delle scelte prudenzialmente operate o se hanno omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 42/2021 – Pres. Sanino, Rel. Andreotta

Omessa chiamata in giudizio dei controinteressati¹⁹

Massima: “*Nei giudizi dinanzi al Collegio di Garanzia non può dubitarsi della posizione di controinteressato rivestita dalla Federazione, in quanto depositaria dell’interesse alla stabilità delle decisioni assunte dagli organi giudiziari endofederali; ne consegue che, ai fini della procedibilità/ammissibilità del ricorso, la Federazione è da ritenersi “parte intimata”. Pertanto, l’omessa chiamata in giudizio dell’ente determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzionale sancita dall’art. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione di tutte le parti interessate all’esito del giudizio, ove per controinteressato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dell’art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e, dunque, suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell’atto”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 42/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Pescatore

Impugnazione della decisione del giudice del rinvio. Vincolatività del principio di diritto enunciato in fase rescindente, ai sensi dell’art. 62, c. 2, CGS CONI²⁰

Massima: “*L’art. 62, c.2, del Codice della Giustizia Sportiva, per il quale, in caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificatamente il/i principio/i a cui il giudice*

¹⁹ Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisioni n. 26/2015, n. 76/2018 e n. 39/2018.

²⁰ In argomento, esaurientemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 95/2019. In quell’occasione le Sezioni Unite hanno fatto il punto sulla portata del giudizio in sede di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria e sulla vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia in fase rescindente. Ricorda preliminarmente il Collegio quanto già affermato dalle Sezioni Unite, con le decisioni nn. 17/2019 e 83/2019, in ordine alla vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia, che - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - costituisce la *regola iuris* per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. In particolare, «*il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati*» (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200).

Pertanto, in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, così come per il difetto di motivazione o di istruttoria, il Collegio di Garanzia ha già avuto modo di puntualizzare che «*il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/2018).

Norma che governa tali ipotesi è, come noto, l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI: «*Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto*». In pratica, pertanto, si tratterà di verificare se il Giudice di appello abbia correttamente rinnovato la sua valutazione tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 41/2019).

Hanno a ciò aggiunto le Sezioni Unite che, in ogni caso, l’applicazione di questo principio non erode il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo comunque estranea al giudizio innanzi a quest’ultimo ogni sollecitazione estranea all’art. 12 bis, c. 2, Statuto CONI e all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e quindi “fuori” dalle violazioni di norme di diritto ovvero da statuizioni della decisione impugnata che siano assolutamente carenti di motivazione. In altri termini, il controllo del Collegio, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, CGS CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell’attività del giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con la particolarità di comprendere tra i parametri di commisurazione i principi di diritto somministrati in caso di rinvio, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS-CONI (sul tema, cfr., altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 69/2019).

Nei medesimi termini, recentemente, **Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 120/2021 - Pres. Frattini, Rel. Zaccheo.**

di rinvio deve uniformarsi, deve essere interpretato alla stregua di quanto previsto dall'art. 384 cod. proc. civ. Pertanto, da una parte, tali "principi di diritto" possono essere enunciati anche soltanto in modo implicito, anziché espresso, e possono essere enucleati dall'intero corpo della decisione; dall'altra, il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione, che disponga appunto il rinvio, anche nell'ipotesi in cui sia stato riscontrato un vizio di motivazione. Ne consegue che il giudice del rinvio - pur chiamato ad una nuova valutazione dei fatti già accertati, ed eventualmente ad indagare su altri, tenendo conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi - è comunque vincolato dalla sentenza che il rinvio ha disposto anche quando sia stato riscontrato un vizio di motivazione. E ciò gli impone, innanzitutto, di individuare il 'principio' ovvero i 'principi' in forza dei quali il ricorso al Collegio di Garanzia è stato accolto ed è stata assunta la relativa decisione".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 50/2021 – Pres. Sanino, Rel. Musacchio

Applicabilità nel giudizio sportivo del principio non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.

Massima: "In forza del richiamo fatto dall'art. 2, comma 6, del medesimo CGS CONI, nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, e nei gradi di giudizio in ambito federale, si applica il principio della c.d. "non contestazione", di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale sussiste l'onere della contestazione specifica e non generica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, per cui, qualora non siano contestati tempestivamente dal convenuto, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 51/2021 – Pres. Sanino, Rel. Andreotta

Il principio della ragione più liquida²¹

Massima: "Secondo il principio della ragione "più liquida", non occorre valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo essersi vagliate le une e le altre nel loro complesso, si precisino gli elementi sui quali si fonda il convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; tale incedere vale, altresì, con riferimento alle questioni preliminari, ove si ritenga interesse prevalente quello dell'esame approfondito nel merito delle censure, al fine di dare concretezza nell'ordinamento sportivo e di attuare la massima economia processuale".

²¹ Sul principio della ragione più liquida, precedentemente, Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 28/2018; Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 10/2018; Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 83/2017; Collegio di Garanzia, Sez. III, n. 15/2016; nonché **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 91/2021 - Pres. Sanino, Rel. de Luca Tamajo**, in cui si riprende Cass. Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che compori la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 51/2021 – Pres. Sanino, Rel. Andreotta

Annullamento senza rinvio ex art. 62, c. 1, CGS CONI²²

Massima: “A mente dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, al Collegio di Garanzia dello Sport è demandato di decidere la controversia senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale; in tali casi, è compito del Collegio indicare gli effetti della statuizione di annullamento della decisione impugnata”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 51/2021 – Pres. Sanino, Rel. Andreotta²³

Significato di violazione (e falsa applicazione) di norme di diritto ex artt. 12 bis Statuto CONI e 54 CGS CONI²⁴

Massima: “Per “violazione” di norme di diritto si intende un errore nella individuazione o nell’interpretazione della fattispecie, mentre per “falsa applicazione” ci si riferisce ad una giusta individuazione della norma, applicata, tuttavia, ad una fattispecie sbagliata”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 51/2021 – Pres. Sanino, Rel. Andreotta

Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici ai sensi dell’art. 21, comma 4, CGS FIGC

Massima: “L’art. 21, comma 4, CGS FIGC, secondo cui «le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0, ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva», va letto (anche per la mancanza di soluzione di continuità nella sua formulazione letterale) nel senso che solo un provvedimento definitivo circa l’annullamento della gara può comportare la irrilevanza dell’avvenuto rispetto della sanzione (squalifica) in quella partita, prevedendosi che, «nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo». Di tal ché, se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cioè non viene omologata con provvedimento definitivo degli Organi della Giustizia Sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo); diversamente, se la gara, a seguito di provvedimento definitivo degli Organi della

²² A tal proposito, cfr., Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 13/2016, secondo cui. «in «In forza dell’art. 62 CGS, spetta al Collegio determinare le conseguenze dell’eventuale riforma della decisione impugnata»; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 75/2018; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 28/2019; nonché, più di recente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 23/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta**, cit., ove, a seguito di annullamento senza rinvio, il Collegio ha disposto l’annullamento di tutte le sanzioni irrogate in primo ed in secondo grado.

²³ Riprende Cass., Sez. Lavoro, 12 ottobre 2014, n. 13335.

²⁴ In argomento, ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 8/2015 e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 22/2019: «il vizio di violazione di legge ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza di una norma, ovvero attribuzione ad essa di un significato non appropriato, laddove la differente figura della falsa applicazione attiene a casi di sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, ovvero alla errata deduzione dalla norma, sempre in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua corretta interpretazione».

Giustizia Sportiva, consegue un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata, senza, pertanto, che abbia alcun rilievo, prima del provvedimento definitivo, la mera proposizione di reclamo al Giudice Sportivo”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 54/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Pezzuto

Sindacabilità dei criteri e dei requisiti di promozione, retrocessione ed iscrizione ai campionati professionistici²⁵

Massima: *“La determinazione dei criteri e dei requisiti di promozione, retrocessione ed iscrizione ai campionati professionistici è espressione dell’autonomia tecnica, organizzativa e gestionale delle Federazioni sportive nazionali sotto la vigilanza del Comitato Olimpico, ai sensi dell’art. 20, comma 4, dello Statuto del CONI, quale da ultimo approvato con D.P.C.M. 6 aprile 2021; ne deriva che la valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in sede giustiziale sportiva, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato ovvero in casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi”.*

Ricorda la Sezione speciale del Collegio di Garanzia l’autonomia della FIGC nell’organizzazione delle competizioni, sulla scorta, in particolare, dell’art. 3, comma 1, lett. h), dello Statuto federale – laddove si affida specificamente alla Federazione, tra l’altro, la determinazione dei criteri e dei requisiti di promozione, retrocessione ed iscrizione ai campionati professionistici – e dell’art. 20, comma 4, dello Statuto del CONI, che riconosce espressamente l’autonomia tecnica, organizzativa e gestionale delle Federazioni sportive nazionali, sotto la vigilanza del Comitato Olimpico medesimo.

²⁵ Sulla discrezionalità amministrativa degli organi dell’ordinamento sportivo, di recente, Cons. Stato, Sez. V, n. 53/2021: *«le determinazioni delle Federazioni sportive sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della discrezionalità ‘amministrativa’ degli organi dell’ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicitare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2018, n. 5281). Vero è che si tratta di questioni (e relative controversie) di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di ‘connessione’ con situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento generale tutela [...]. Tuttavia la loro valutazione in giustizia non può non tenere in considerazione il fondamentale ‘principio di autonomia’ che impronta ‘i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica’ (cfr. Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160)»; nonché Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6466/2020 secondo cui la verifica circa il legittimo esercizio della «discrezionalità assegnata dalla norma, deve svolgersi nel solco segnato, per un verso, dai consueti limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, e, per altro verso, dalla garanzia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (il cui fondamento costituzionale è stato ribadito dalla Corte Costituzionale anche in recenti occasioni: si veda la sentenza n. 160 del 2019)».* Ancor più di recente, Consiglio di Stato n. 4001/2021: *«i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport».*

Trattasi di principi risalenti e costanti nella giurisprudenza statale: *«La fissazione dei criteri per l’ammissione ai campionati, con particolare riguardo al profilo [...] della solidità economico-finanziaria delle società, costituisce espressione di autonomia organizzativa e di discrezionalità tecnica suscettibile di sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo solo in caso di manifesta irrazionalità o di palese errore sul piano dei presupposti e dell’applicazione»* (Cons.) (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2546, nonché, Cons. Stato, Sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257; Cass. Civ., Sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46; Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6083: *«Le condizioni ed i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e vigilanza dello sport».*

In termini, nella giurisprudenza sportiva, *ex multis*, Collegio di Garanzia, decisioni nn. 25/2014, 51/2018 e 49/2020; Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisioni nn. 35 e 36/2014: *«La FIGC è titolare del potere di determinare le società aventi diritto di partecipare ai Campionati al posto delle società sanzionate ed esercita tale potere alla stregua dei criteri da essa stessa determinati».*

Trattasi di una discrezionalità tecnica che può essere sindacata in sede giustiziale sportiva solo allorché sia “macchiata” da manifesta irragionevolezza ed illogicità, e, dunque, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato²⁶.

Sulla base di tali principi, la Sezione si è pronunciata sulla addotta illegittimità del C.U. n. 285/A del 14 giugno 2021 (stagione sportiva 2020/2021) della FIGC, con la quale sono stati, tra l'altro, fissati i criteri e le procedure per l'integrazione dell'organico del campionato di calcio di Serie C 2021/2022 con le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021 e con le società che hanno disputato il campionato nazionale di Serie D 2020/2021.

Secondo il Collegio, la scelta operata dalla FIGC in detto C.U., di precludere l'accoglibilità della domanda di ripescaggio per le società che fossero state ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi campionato professionistico, non è manifestamente irragionevole, arbitraria, illogica o sproporzionata, considerato, altresì, che la procedura di ripescaggio prescinde, con ogni evidenza, dal merito sportivo. Né potrebbe diversamente opinarsi eccependo che, con riferimento ad altre e distinte situazioni soggettive, lo stesso Organo abbia nel medesimo contesto ritenuto di contenere tale periodo di esclusione in un più breve arco temporale: tale scelta rientra nella discrezionalità tecnica della Federazione che, sia pure nei limiti innanzi ricordati, deve essere riconosciuta alla stessa.

²⁶ Riprende Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisioni nn. 27/2020, 28/2020; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 29/2020, 30/2020 e 31/2020, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, pp. 24 ss.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 54/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Pezzuto

Inconfigurabilità giuridica di un “diritto al ripescaggio”²⁷

Massima: *“Non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al “ripescaggio” da parte delle società sportive non facenti parte dell’organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L’ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna disposizione delle NOIF e la possibilità che la FIGC disponga – nell’eventualità di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto – l’integrazione dell’organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali. Le società interessate hanno, pertanto, una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può*

²⁷ Nel medesimo segno, recentemente, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1370/2020, n. 1367/2020 e n. 1362/2020.

Sulla posizione del soggetto ripescato, Collegio di Garanzia, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 56/2019: «La posizione del soggetto “ripescato”, rispetto alle diverse ipotesi delle riammissioni, è sicuramente peculiare sotto il profilo della verifica del possesso dei requisiti “infrastrutturali”, in quanto, mentre i soggetti riammessi hanno già partecipato al campionato e quindi dispongono necessariamente di strutture coerenti con i parametri richiesti, salve le verifiche della persistente idoneità e la necessità di eventuali adeguamenti, come ordinariamente previsto per ogni soggetto che partecipa alle competizioni, lo stesso non può dirsi per un soggetto ripescato. La posizione di quest’ultimo risulta diversificata anche rispetto ai soggetti promossi per merito da una divisione inferiore, in ragione della diversa tempistica con la quale questi hanno cognizione dell’opportunità di partecipare al campionato superiore ed alla connessa necessità di provvedere ai richiesti adeguamenti strutturali. Mentre, infatti, il “promosso” ha, fin dal momento della promozione, cognizione del suo diritto e dei connessi oneri, il ripescato diventa tale solo a seguito di un complesso iter procedurale nell’ambito del quale (cfr. art. 49 NOIF) lo strumento del ripescaggio viene individuato come residuale. In questo quadro le disposizioni dettate dalle Federazioni devono, da un lato, garantire il tempestivo avvio dei campionati, dall’altro assicurare che il diritto al ripescaggio risulti effettivo. Effettività che deve essere vagliata alla luce dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, anche in riferimento alla fissazione dei termini per realizzare i necessari adeguamenti tecnici o strutturali agli impianti, che non devono irrimediabilmente vanificare la posizione dei “ripescandi”. La ratio sottesa alla fissazione di termini per verificare la completezza delle domande e il possesso dei requisiti deve cioè essere funzionale al corretto svolgimento dei campionati, ma non irragionevolmente sovrabbondante rispetto allo scopo perseguito».

Sulle modalità di integrazione degli organici, Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2018, n. 5281: «Nell’esercizio della sua potestà regolatoria, la Federazione ha dimostrato di utilizzare due distinte e non omologabili procedure di integrazione degli organici:

a) il c.d. “ripescaggio” (affidato all’esperienza di apposita e formalizzata procedura selettiva, preordinata alla valorizzazione comparativa di plurimi criteri preferenziali ed operante, per prassi, per avviare a vacanze di organico determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato;

b) la “ammissione in via sostitutiva”, conseguente al (mero ed automatico) “scorrimento della graduatoria” (che trova applicazione nei casi in cui vicende disciplinari abbiano inciso sulla formazione delle classifiche, determinando l’insorgenza della necessità di ripristinare, nei limiti del possibile, la regolarità della situazione competitiva).

La differenza – correlata alla evidenziata diversità dei presupposti non meno che delle alternative modalità operative – appare non solo evidente, ma deve anche ritenersi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2958) non irragionevole né illogica, posto che: a) nel caso di diniego di rilascio della licenza, si verifica una effettiva “vacanza di organico”, poiché la società, che ha già legittimamente acquisito il titolo sportivo per partecipare al campionato di competenza, viene a perderlo in conseguenza della mancata ammissione; b) per contro, a fronte dell’intervento di un provvedimento disciplinare, gli effetti di quest’ultimo retroagiscono sul campionato concluso, modificando “ora per allora” la classifica finale, con il che la conseguente carenza di organico è, in tal caso, meramente “virtuale”, essendo la classifica destinata ad, essere, per l’appunto, automaticamente rimodulata ab origine mediante subentro, in sostituzione della società sanzionata, della nuova squadra.

In definitiva, la scelta del criterio per l’integrazione del campionato non si palesa né causale né arbitraria, in quanto l’elemento discrezionale per decidere se debba esperirsi una procedura comparativa ad hoc (quale è il “ripescaggio”) per la individuazione della squadra chiamata a colmare il vuoto di organico ovvero provvedersi mediante mero (e vincolato) scorrimento della classifica, è, dunque, esclusivamente ancorato alla genesi della carenza: di ordine amministrativo nel primo caso (in quanto correlato al meccanismo di rilascio delle licenze), di ordine disciplinare nel secondo».

Sulla c.d. ammissione in via sostitutiva, Collegio di Garanzia, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 49/2020: «L’ammissione in via sostitutiva conseguente al (mero ed automatico) scorrimento della graduatoria ... trova applicazione nei casi in cui vicende disciplinari abbiano inciso sulla formazione delle classifiche, determinando l’insorgenza della necessità di ripristinare, nei limiti del possibile, la regolarità della situazione competitiva”. A fronte di un provvedimento disciplinare “gli effetti di quest’ultimo retroagiscono sul campionato concluso, modificando “ora per allora” la classifica finale” (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2018, n. 5281). Nell’ipotesi di esclusione di una società per ragioni disciplinari, riverberando la sanzione i suoi effetti ... sulla classifica del campionato appena concluso, lo scorrimento della graduatoria rappresenta la soluzione oggettivamente meno invasiva per ripristinare lo status quo ante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2018, n. 2958)».

prescindere dall'obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 55/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Marchetti

Rapporto tra attribuzione del titolo sportivo ai fini dell'affiliazione e concessione della Licenza Nazionale ai fini della iscrizione al Campionato

Massima: *"Le decisioni di attribuzione del titolo sportivo ai fini dell'affiliazione e la decisione di concessione della Licenza Nazionale ai fini della iscrizione al Campionato si riferiscono a due diversi procedimenti di verifica e sono soggette a diverse normative e scandite da diversi termini temporali. Con la decisione di affiliazione, si crea tra la società richiedente e la FIGC un mero legame che la abilita a perseguire la finalità di pratica del gioco del calcio, mentre con la concessione della Licenza Nazionale, e solo con questa, la società calcistica viene ammessa a partecipare al Campionato di categoria. L'avvenuta attribuzione del titolo sportivo, in tale logica, non determina automaticamente anche l'esito della successiva procedura di verifica finalizzata alla concessione della Licenza Nazionale, perché quest'ultima si fonda sul controllo rigoroso dei requisiti e dei criteri stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, il cui possesso è necessario specificamente per l'ammissione ai Campionati di categoria. Di talché, l'ottenimento del titolo sportivo non comporta ex se alcun affidamento nella società richiedente circa il diritto di ottenere in seguito la Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di categoria; se così non fosse, del resto, la concessione del titolo sportivo finirebbe per precludere (ed assorbire) ogni potere di verifica della Co.Vi.So.C. preordinato a decidere l'ammissione al campionato sulla base del rispetto dei criteri legali, economico-finanziari, gestionali e sportivi stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 55/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Marchetti²⁸

Adempimento degli obblighi contributivi per la concessione della Licenza Nazionale

Massima: *"La rigida disciplina che fissa precisi obblighi formali per la concessione della Licenza Nazionale non consente di superare il difetto di quei requisiti, né lascia spazi ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori, poiché – dato il carattere concorsuale della procedura – l'ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ciò comporta che gli adempimenti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, da porre in essere entro il termine perentorio previsto dal Sistema delle Licenze, non possono ritenersi assolti, nel caso di debiti contributivi Inps, i) mediante compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97 con crediti IVA di soggetti terzi, in quanto l'accollo di debito contributivo non è mai stato consentito dall'ordinamento diversamente dall'accollo del debito d'imposta; ii) opponendo la facoltà di beneficiare delle proroghe disposte dall'ordinamento in relazione ai*

²⁸ Riprende Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45 e Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031.

termini di pagamento (ex art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 178/2020, artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 178/2020, nonché ex D.L. 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni Bis”) in quanto il Sistema delle Licenze esige che le società, entro il termine perentorio ivi contenuto, assolvano al pagamento dei contributi oppure depositino – in caso di transazione e/o rateazione – i medesimi atti di transazione e/o rateazione”.

Vale sottolineare che nel caso scrutinato dalla Sezione la posizione debitoria della società risultava confermata dagli avvisi di pagamento notificati dall’Inps.

In tal guisa, secondo il Collegio di Garanzia, la pretesa della società ricorrente di avvalersi delle proroghe previste dall’ordinamento non può far venire meno la necessità di assicurare con certezza che siano ammesse ai campionati di categoria solo quelle società che, alla data prevista dal Sistema delle Licenze (nel caso di specie, il 28 giugno 2021), rispettino i criteri legali ed economico-finanziari (contributivi e fiscali) necessari per l’ammissione ai Campionati di categoria. Diversamente opinando, si finirebbe per concedere la Licenza Nazionale a società la cui regolarità legale ed economico-finanziaria è “sospesa” e indeterminata, con conseguente violazione del principio della *par condicio* ed una perdurante incertezza in ordine ai soggetti effettivamente legittimati a partecipare al Campionato.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 56/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Auletta²⁹

Rateazione fiscale per la concessione della Licenza Nazionale

Massima: *“Il beneficio della rateazione fiscale non si produce automaticamente, ma viene «concesso» con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque, anche denegarlo; di talché, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia*

²⁹ Riprende Collegio di Garanzia, Sez. Unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9, e Collegio di Garanzia, Sez. Unite, decisione 3 agosto 2015, n. 31.

È d’obbligo segnalare, per le ripercussioni sul campionato di Serie B in corso di svolgimento, quanto affermato dal Tar Lazio (Decr. n. 4163/2021 e Ord. 4429/2021) e dal Consiglio di Stato (Decr. n. 4377/2021 e Ord. 4597/2021) in sede cautelare confermando tale decisione. Così, il Tar Lazio: *«va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi tributari in questione: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse [...]... alla data del 28 giugno 2021 la posizione della società ricorrente non era fiscalmente regolare a motivo dell’intervenuta decadenza dalla rateizzazione pregressa di un debito che era da considerarsi esistente anche anteriormente agli sviluppi della fase esecutiva, nonché dell’assenza di un nuovo atto di rateizzazione formalmente perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine una semplice istanza, secondo le formali previsioni del Manuale interpretate alla stregua dei predetti criteri [...]... dal punto di vista dell’ordinamento sportivo detta situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione di elementi attinenti alla normativa emergenziale e comunque a un’ulteriore futura rateizzazione in fase esecutiva».*

Così, il Consiglio di Stato: *«il «Il requisito richiesto per il rilascio della licenza nel Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2021/2022 (di cui al C.U. 252/A approvato dal Consiglio federale della F.I.G.C. nella seduta del 21 maggio 2021), Titolo I, lett. c), punti 14 e 15 del Manuale allegato al C.U., non sussiste già quando l’Agenzia delle Entrate abbia emesso nei confronti della società una o più comunicazioni di irregolarità, non essendo richiesta la definitività dell’accertamento tributario (a differenza che in altri contesti normativi, quale quello dell’ammissione alla partecipazione alle procedure di appalto ex art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016). In sintesi, le società avrebbero dovuto, entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, avere assolto il pagamento delle rate delle imposte scadute al 28 febbraio 2021 ovvero avere in corso transazioni o rateazioni con l’Agenzia delle Entrate ed aver assolto al pagamento della rate dei piani transattivi o rateali, parimenti scadute al 28 febbraio 2021, senza alcuna necessità del “consolidamento del debito” tributario (giustamente considerato irrilevante anche dalla citata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport). In definitiva, come in modo condivisibile osservato nella citata decisione del Collegio di Garanzia, per le vicende occorse, la Società appellante indipendentemente dal regime normativo venuto in rilievo a far tempo dall’8 marzo 2020, era a quell’epoca decaduta dal beneficio della rateazione ai sensi del citato articolo 3 bis del D.Lgs n. 462/1997 e, dunque, risultava qualificabile verso l’Erario quale soggetto responsabile di inadempimento non lieve, senza essere in condizione di invocare, alla stregua del generale principio di “auto-responsabilità”, concause e o sopravvenienze idonee ad esentarla dalle conseguenze dell’inadempimento già consumato».*

intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio. Ne discende che l'eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l'ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l'amministrazione fiscale, senza che possa essere adottata, per il rilascio della Licenza Nazionale, la potenziale accessibilità dell'istanza a norma dell'art. 19 d.P.R. n. 602/1973".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Aiello

Principi generali in tema di procedimenti di ammissione ai campionati³⁰

Massima: "I "Criteri legali ed economico-finanziari", che le società devono possedere entro il termine perentorio previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali, assolvono alla più ampia garanzia del «regolare svolgimento dei campionati sportivi» (art. 12, L. 91/1981), sottoponendo le società calcistiche a specifici e rigidi controlli «al fine di verificarne l'equilibrio finanziario», nonché il relativo possesso di requisiti infrastrutturali, organizzativi legali ed economico-finanziari. Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l'iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l'ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. I procedimenti di ammissione ai campionati sia ordinari (rilascio delle Licenze Nazionali), sia straordinari (integrazioni di organico) costituiscono, dunque, procedure di tipo competitivo, che risentono di principi e regole aderenti alla valenza pubblicistica della materia: i) le richieste di ammissione ai campionati (al pari dei ripescaggi) costituiscono procedure di tipo ammissivo caratterizzate dal requisito della concorsualità; ii) tali procedure sono regolate da una lex specialis rappresentata da un C.U. della Federazione; iii) al fine di garantire la par condicio, i termini e gli adempimenti ivi contemplati, ove prescritti a pena di decadenza, non sono suscettibili di applicazione elastica o flessibile (con prevalenza del criterio teleologico su quello formale); iv) la Federazione, sul punto, non dispone di altro potere se non quello di pronunciarsi sull'accogliibilità o meno della domanda in virtù delle regole procedurali".

³⁰ Aderisce a: Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisioni nn. 3/2009, 10/2010, 17/2011, 18/2011 e 34/2014; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 60/2015, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31/2016, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2016, Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 67/2017; Collegio di Garanzia, Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 45, nonché riprende: Consiglio di Stato, nn. 2546/2001, 5025/2004, 6083/2006 e Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, nonché Tar Lazio, nn. 4362/2005, 1724/2005, 3500/2004 e 2394/1998, ove si è affermato che «l'esigenza di rispettare la par condicio nell'ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l'ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società». Sul carattere di concorsualità della procedura, Consiglio di Stato, n. 4031/2014, nonché Tar Lazio, nn. 3610/2010 e 3916/2007 e, più recentemente, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2021, n. 400, ove si afferma che la mancata integrazione dei requisiti nei termini previsti si traduce «nella carenza di un requisito essenziale (id est: sostanziale) ai fini dell'iscrizione al campionato, pena la violazione del principio di imparzialità e di par condicio».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Aiello

Perentorietà dei termini per la prova del possesso dei requisiti richiesti dal Sistema delle Licenze Nazionali³¹

Massima: *“In materia di Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati, risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso, da parte della società, dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario e, dunque, evitare che al campionato si iscrivano società non in regola con gli adempimenti fiscali e che, pertanto, vivono una “difficile situazione finanziaria”; di tal ch , trattandosi di una procedura di tipo ammissivo regolata da una lex specialis, i termini perentori previsti dalle norme federali non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perch    necessario garantire sia la par condicio tra gli aspiranti all’ammissione sia la puntuale formazione degli organici e l’esattezza della data di inizio del Campionato. Invero, la perentoriet  del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti”.*

³¹ Sulla perentoriet  dei termini, Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 3/2009, decisione n. 10/2010; decisione n. 17/2011, decisione n. 18/2011, decisione n. 34/2014; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 60/2015, Collegio di Garanzia, decisione n. 31/2016, Collegio di Garanzia, decisione n. 38/2016, Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 67/2017, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 45/2018, Collegio di Garanzia, decisione n. 52/2018: «La perentoriet  del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perch    necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato. Tale disciplina speciale, dunque, stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilit  di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le societ  che richiedono l’iscrizione».

In termini sostanzialmente analoghi, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 65/2021 – Pres. e Rel. Squitieri, ove si   rilevato che, nel caso di specie, «stante il termine perentorio del 19 luglio 2021, la societ  ricorrente: i) ha depositato una sola fideiussione in maniera conforme ai citati CC.UU. n. 258/A del 31 maggio 2021 e n. 293/A del 14 giugno 2021; ii) ha documentato il possesso del requisito di cui al Criterio infrastrutturale 8A (All. A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021) solamente in data 23 luglio 2021; iii) ha documentato la conformit  ai Criteri infrastrutturali 16A, 17A e 18A (All. A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021) solamente il 22 luglio 2021». Secondo il Collegio, infatti, il termine perentorio fissato dal Manuale delle Licenze Nazionali «  riferito tanto al “possesso” del requisito, quanto al “deposito della documentazione” attestante tale possesso».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Aiello³²

Obbligo di documentazione circa il raggiungimento di accordi per dilazioni o rateazioni per l'attribuzione della regolarità fiscale richiesta dal Sistema delle Licenze Nazionali. Istanze di transazione ex art. 182-ter L.F.

Massima: “Nell’ordinamento sportivo, la rateizzazione non rileva come una modalità ordinaria e alternativa attraverso la quale la società sportiva possa adempiere il proprio obbligo tributario, ma costituisce un rimedio che consente solo la possibilità di estinguere il debito in più rate con una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Infatti, l’obbligo di documentazione circa il raggiungimento di accordi per dilazioni o rateazioni con l’ente impositore e l’obbligo di deposito della documentazione attestante il pagamento delle rate scadute, entrambi previsti dall’art. 85 delle NOIF della FIGC, rilevano al solo fine di non determinare l’irrogazione di ulteriori sanzioni, da parte dell’ordinamento sportivo, per i debiti fiscali e previdenziali scaduti, quando gli stessi siano stati oggetto di specifici provvedimenti dell’amministrazione pubblica che ne consentono il pagamento ritardato e rateizzato. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi non determina invece l’irrelevanza della mancata tempestività nell’assolvimento dei pagamenti fiscali e previdenziali dovuti, in quanto l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale. La disposizione di cui all’art. 85 delle NOIF della FIGC non può essere interpretata nel senso di escludere la sanzionabilità per l’omesso versamento delle ritenute fiscali fino a quando il soggetto debitore possa avvalersi, nel rispetto della disciplina statale, della rateizzazione sugli importi dovuti. La disposizione, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe, prevede l’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge. La ratio della norma deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento, da parte delle società, delle ritenute Irpef, nei termini fissati dalle disposizioni federali. Pertanto, la mera presentazione dell’istanza di transazione, ex art. 182-ter L.F., non attribuisce alla società calcistica la regolarità fiscale richiesta dal Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto con la rateizzazione il debito tributario è certo, mentre in caso di transazione fiscale, ex art.182-ter L.F., l’oggetto della lite è solo l’aspirazione formulata dal contribuente di ottenere uno “sconto” sulle somme debende; in tali casi, infatti, da un lato, i debiti di cui alla menzionata disciplina federale (pur oggetto di una tentata transazione fiscale) restano comunque tali alla data ivi prevista, ossia debiti inadempiti e quindi, come tali, non possono porre capo ad una situazione di regolarità tributaria; dall’altro, il perfezionamento o meno di una transazione fiscale costituisce evento futuro ed incerto rispetto al quale alla data di riferimento non v’è alcuna certezza, né alcuna ragionevole previsione”.

³² Riprende Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 9/2016 e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31/2016.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 58/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Ramajoli

Inderogabilità del Sistema delle Licenze Nazionali e impossibilità di soccorso istruttorio³³

Massima: *“Il Consiglio Federale della FIGC stabilisce i requisiti e criteri per l’ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche e, in particolare, adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari, “al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale” (art. 8, comma 1, dello Statuto Federale); ciò, in attuazione dell’art. 12 della legge n. 91/1981, secondo cui, “al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi le società [...] sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del Coni, secondo modalità e principi da questo approvati”. In questo contesto normativo si colloca il Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati, ove si prevede che le Società debbano, entro un termine perentorio, assolvere agli adempimenti ivi previsti. Così ragionando, stante il carattere concorsuale della procedura, deve essere esclusa la possibilità di deroghe individuali, di valutazioni flessibili ovvero di un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione; né, tantomeno, può farsi utilizzo del c.d. soccorso istruttorio, in quanto il suddetto istituto è applicabile solo nel caso di procedimenti in cui la valutazione incide direttamente sulla sola sfera giuridica del singolo, non essendo la sua posizione sottoposta ad un giudizio comparativo con altri soggetti, mentre incontra un limite esterno al suo funzionamento nel principio antagonista della par condicio”.*

³³ Analogamente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 60/2021 - Pres. Squitieri, Rel. Varone**, ha affermato che, nell’ambito delle disposizioni che regolano la fattispecie, è escluso che possano rinvenirsi poteri di soccorso istruttorio o istituti di errore scusabile o di scarsa rilevanza dell’inadempimento. Nel medesimo segno, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 64/2021 - Pres. Squitieri, Rel. Auletta**: *«al Collegio non spetta che ribadire l’incompatibilità del soccorso istruttorio col microsistema normativo che occupa, dotato di insopprimibili peculiarità e davvero senza eguali per concorso di esigenze simultanee e divergenti (economia di tempi, pari opportunità, precostituzione massimamente formale delle regole di riferimento in funzione del decremento del tasso di discrezionalità e incremento della predittibilità pressoché algoritmica delle applicazioni)».*

La linea interpretativa del Sistema delle Licenze Nazionali, contenuta nella decisione n. 58/2021, ha trovato eco nella relativa impugnazione dinanzi al Tar Lazio, Sez. I-ter - Decr. 4348/2021 del 5 agosto 2021: *«va condivisa la rigorosa interpretazione ... delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine [...]... circa la necessaria sussistenza, a tale data, dei prescritti requisiti in capo alle società calcistiche, prescrizione adeguatamente giustificata, sul piano logico, dalla necessità di garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni, unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse».*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 59/2021 – Pres. Sanino, Rel. San Mauro

La competenza del Collegio di Garanzia in unico grado con cognizione estesa al merito, ai sensi dell'art. 218, c. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici*”³⁴

Massima: “*Qualora si versi in ipotesi di controversie concernenti provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Collegio di Garanzia è competente a decidere sulle stesse in unico grado e con cognizione estesa al merito. Invero, la normativa di cui all'art. 218, L. 77/2020, ha attribuito, in via transitoria, una competenza esclusiva e speciale del Collegio di Garanzia, con contestuale previsione di un rito improntato ai principi di concentrazione, celerità ed esclusività (“la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport”). Tale competenza costituisce un'eccezione non solo in ragione della deroga alla regola generale dei più gradi di giudizio, ma, anche, per il carattere assolutamente temporaneo della sua vigenza, perché racchiusa (cfr. comma 6) nell'arco temporale compreso tra l'entrata in vigore e il “sessantesimo giorno successivo a quello a cui ha termine lo stato di emergenza”, quest'ultimo ancora in atto; dal dettato normativo si evince, dunque, anche l'intento di concentrare in detto unico grado la soluzione delle controversie attinenti agli effetti della situazione epidemiologica sul regolare svolgimento delle competizioni sportive, cosicché al Collegio di Garanzia dello Sport viene ascritto l'intero potere di decidere sulle controversie così devolutesi. Ulteriore corollario della “unicità” della normativa di cui si discute è anche la specialità del rito, che, in effetti, trova, nella disposizione de qua, una sola norma processuale, e cioè quella di cui all'art. 2 e 5 Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all'art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ove si stabilisce il solo termine per la proposizione del ricorso introduttivo”.*

Il Collegio di Garanzia si è ritenuto competente a decidere nel merito ed in unico grado, ai sensi dell'art. 218 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge 77/2020, giudicando illegittimo il provvedimento con cui la Direzione dei Campionati della FIGB ha assegnato la vittoria di un torneo nazionale e il relativo titolo di “a tavolino”, per assenza dell'altra squadra finalista in periodo di emergenza da Covid-19 («*la discrezionalità della Federazione, nell'utilizzo del potere derogatorio attribuitogli dal legislatore statale, è stata esercitata in modo irragionevole, travalicando lo spazio che la norma di legge consentiva, fuori dai criteri razionali che salvaguardassero il c.d. merito sportivo, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica. La Direzione dei Campionati della FIGB ha adottato la impugnata determinazione in violazione della normativa dettata dall'art. 19 (Ritardi e mancata presentazione alla gara per cause di forza maggiore), del Regolamento dei Campionati Italiani della FIGB, in forza del quale “per tutti i Campionati il DGC deve essere informato immediatamente dall'Arbitro Responsabile di qualunque situazione di ritardo o di mancata presentazione alla*

³⁴ Riprende i principi sanciti da Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisioni n. 27 e 28/2020 e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 29, 30 e 31/2020 (sul punto, cfr. *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, pp. 24 ss).

gara o comunque di impossibilità ad iniziare o a proseguire la gara". Ne consegue, invero, che la mancata presentazione di una squadra, come nel caso di specie, si realizza e può quindi formare oggetto di contestazione unicamente nel momento immediatamente precedente l'inizio dell'incontro sportivo, poiché necessita, appunto, della constatazione da parte dell'Arbitro Responsabile, che provvederà a rappresentarla "in tempo reale" al DGC. Invece, il Direttore dei Campionati [...] assegnava la vittoria a tavolino [...] perfino [...] due giorni prima della data già calendarizzata dalla Federazione. L'evidente illogicità, così occorsa, nella determinazione dalla Direzione dei Campionati, ha di fatto impedito una pur sempre possibile presentazione della ASD Idea Bridge Torino alla finale, e ciò in antitesi ai principi di lealtà e correttezza dettati dal Codice di comportamento sportivo ed oramai assurti a canoni normativi inderogabili»).

La peculiarità della vicenda risiede nella circostanza per cui tale provvedimento di assegnazione del titolo "a tavolino", prima di giungere alla cognizione del Collegio, era stato reclamato dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale ed alla Corte Federale di Appello (ove quest'ultima aveva rilevato la competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport sull'originaria domanda, per poi, tuttavia, dichiarare la nullità della decisione in primo grado e le conseguenti inammissibilità e improcedibilità del reclamo).

Ebbene, il Collegio, investito della questione, ha rilevato la propria competenza e deciso nel merito (di fatto annullando le precedenti fasi processuali), ritenendo preliminarmente che: i) l'impugnazione spiegata in prime cure fosse comunque tempestiva, in quanto proposta entro il termine di sette giorni previsti dagli artt. 2 e 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all'art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; ii) la domanda ivi formulata fosse valida a fondare la competenza del Collegio, avendo i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, e ciò in virtù del principio di conservazione dei suoi effetti sostanziali e processuali («È, infatti, principio più volte riconosciuto, anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 223 del 2013 e n. 77 del 2007) quello per cui "gli artt. 24 e 111 Cost. attribuiscono all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ed impongono che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi si ispiri al principio secondo cui l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa. Da tale constatazione discende, tra l'altro, la conseguenza della necessità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell'individuazione del giudice munito della giurisdizione". La conversione dell'impugnazione spiegata dalla ricorrente è, dunque, conseguente (oltre che alla necessità di dare applicazione al principio di cui all'art. 2, c. 1, del Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui il processo sportivo garantisce la "piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti") al principio di conservazione degli atti - applicabile in questa sede giustiziale - che determina unicamente "l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma

stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta" (Cass., sentenza n. 51584/2018 e Cass., sentenza n. 2846/1999)»).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 59/2021 – Pres. Sanino, Rel. San Mauro

Valorizzazione del merito sportivo

Massima: *“L’ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l’osservanza dei principi etici, quali l’obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza, la probità, nonché l’adozione di una condotta rispondente alla dignità della attività sportiva” (Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, pareri nn. 2/2018 e 5/2018). E ciò in quanto “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”, ove è compito di questo Collegio “rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire breccie sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole”. Invero, gli esiti dei campionati, “dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre” in forza del valore fondante dell’Ordinamento sportivo, che è, appunto, il “merito sportivo” (in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, decisioni nn. 58/2015, 63/2015, 4/2016, 19/2018, 34/2018 e 56/2018 e, più di recente, Collegio di Garanzia, decisione n. 44/2021, in cui si è ribadita la necessità di dare applicazione al “principio di diritto sportivo della prevalenza del risultato conseguito sul campo, quale corollario del più ampio criterio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica e ricompreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo)”*”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 60/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Varone

La compensazione quale modalità di estinzione dei debiti contributivi e fiscali per la concessione della Licenza Nazionale

Massima: *“Secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, la compensazione in materia tributaria “è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge” (Cass., 22 giugno 2021, n. 17836; analogamente, fra le tante, Cass, 26 gennaio 2021, n. 1668 e Cass., 23 aprile 2020, n. 8068). Secondo tale giurisprudenza, tale principio non può ritenersi superato per effetto dell’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il cui ottavo comma prevede, infatti, che, “Ferre restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione [...]”. Tale disposizione conferma che la compensazione è possibile solo nei casi previsti dalla legge e fra questi non vi è un’ipotesi generale di compensazione realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi. Pertanto, nell’ambito del Sistema delle Licenze Nazionali, non possono ritenersi assolti gli obblighi tributari ivi previsti mediante l’utilizzo di un meccanismo di compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi”*”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 61/2021 – Pres. Squitieri, Rel. Massi

Il requisito della “pendenza di una lite non temeraria” previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali³⁵

Massima: “Il Sistema delle Licenze Nazionali prevede che, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate, le società debbano depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute; nonché che, qualora siano in corso contenziosi, le stesse debbano depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Tale ultimo requisito non pone alcuna preclusione in ordine all’oggetto della lite né al giudice competente; in particolare, non appare che sia propugnabile un’interpretazione restrittiva della norma tale da escludere dal suo ambito applicativo le liti avverso il diniego di transazioni fiscali proposte dinanzi al giudice tributario”³⁶.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 63/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Loria; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 67/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Bacosi

L’impossibilità per gli organi di giustizia sportiva di disapplicare la normativa regolamentare sportiva in favore delle norme di diritto europeo

Massima: “Poiché la norma dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva prevede l’osservanza, da parte dei singoli giudici sportivi, dei principi generali dell’ordinamento sportivo - tra cui vi è anche la regola della incandidabilità prevista dall’art. 36 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, adeguato per effetto dell’art. 2, comma 1, della l. 11 gennaio 2018, n. 8 -, è impossibile per gli stessi disapplicare una norma federale (nella specie, l’art. 54, comma 2, dello Statuto della FIT) in favore della normativa europea, e ciò in quanto la stessa promana direttamente dalle regole sovraordinate del CONI e prima ancora dalla legge, con il corollario che l’eventuale disapplicazione finirebbe per costituire, ancorché indirettamente, decisione incidente sulla normativa del CONI, che è evidentemente sottratta agli organi di giustizia sportiva delle singole Federazioni, che, piuttosto, sono tenute ad uniformarsi a quanto disposto dall’Ente sovraordinato”.

³⁵ Aderisce a Tar Lazio, Sez. I ter, Ordinanza 31 agosto 2016 n. 4891.

Di senso opposto - valorizzando il riferimento alla pendenza di una “lite” e, dunque, la necessità di una interazione contenziosa avente ad oggetto gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria in contestazione (vale a dire sull’*an*, sul *quantum*, e sul *quomodo* delle pretese erariali) e non anche le ipotesi di contenzioso sulla legittimità del diniego di transazione fiscale - che è materia difforme da quella presa in considerazione dalla disciplina settoriale sportiva - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Lodo 26 luglio 2005, Fermana/FIGC, nonché Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, Lodo 26 luglio 2005, Messina/FIGC, secondo cui, «*in relazione all’esposizione debitoria nei confronti dell’erario, assume carattere temerario, ovvero strumentale, la lite nella parte in cui è diretta a contestare la pretesa erariale in relazione al mancato versamento - né nei termini di adempimento previsti dalla legge, né successivamente - [...]»*...» delle somme dovute «*ai fini del procedimento coattivo di riscossione*».

In ogni caso, deve trattarsi di un contenzioso non meramente virtuale o potenziale bensì attuale: «*la lettera e la ratio della suddetta prescrizione risultano poi ostative ad ogni ipotizzabile equiparazione tra la sussistenza di un contenzioso virtuale o potenziale e la richiesta effettiva pendenza attuale del contenzioso*» (Consiglio di Stato, n. 268/2007 e n. 3864/2005).

³⁶ Il Collegio di Garanzia, comunque, auspica un intervento del legislatore federale al fine di implementare il quadro normativo sul punto, con l’inserimento di maggiori dettagli nei presupposti validanti l’iscrizione ai Campionati.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 63/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Loria; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 67/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Bacosi

L'impossibilità per gli organi di giustizia sportiva di sollevare questioni di legittimità costituzionale

Massima n. 1: *“Ai sensi dell’art. 39, commi 6 e 7, CGS CONI, la Corte Federale d’Appello non può sospendere il giudizio per sollevare una questione di legittimità costituzionale, in quanto l’unica ipotesi di possibile sospensione del giudizio è quella che ha come presupposto la risoluzione di una questione pregiudiziale di merito e solo a condizione che su questa sia già stata proposta causa dinanzi all’Autorità giudiziaria”.*

Massima n. 2: *“Il Collegio di Garanzia non è legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, in quanto lo stesso, operando all’interno dell’ordinamento sportivo e quindi in regime di autonomia rispetto a quello statale, esercita una funzione giustiziale e non giurisdizionale, di guisa che non ha competenza a sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme statali, che, in quanto tali, sono soggette al sindacato costituzionale di natura giurisdizionale e non giustiziale.*

Osserva il Collegio di Garanzia che tale conclusione è basata, da un lato, sul carattere di spiccata autonomia dell’ordinamento sportivo che ne costituisce una specifica peculiarità, così come tratteggiato dalla legge 19 agosto 2003, n. 280, ed in particolare dall’art. 2; dall’altro, nel necessario bilanciamento di tale autonomia con il rispetto delle garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono, per quanto concerne la giustizia nell’ordinamento sportivo, il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. L’equilibrio tra la funzione giustiziale e la tutela giurisdizionale piena è comunque garantito dal fatto che, coerentemente, il sistema attribuisce agli organi giurisdizionali della Giustizia amministrativa di primo grado e d’appello, dinanzi al quale possono essere impugnate le decisioni degli organi di Giustizia sportiva, la legittimazione a sollevare, in via incidentale, le questioni di legittimità costituzionale, per cui nessun *vulnus* alla tutela dei diritti e degli interessi dei singoli si determina in ragione delle rassegnate conclusioni³⁷.

³⁷ Riprende Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31/2020.

Sulla distinzione tra funzione giustiziale esercitata dalla giustizia sportiva e funzione giurisdizionale, cfr., altresì, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 42/2020, nonché, recentemente, **Collegio di Garanzia, Sez. Unite, decisione n. 101/2021 - Pres. Frattini, Rel. Sinigoi**, ove si afferma che *«le caratteristiche [...] della funzione giustiziale, corollario del principio di autodichia dell’ordinamento sportivo, rendono, di fatto, non sindacabile la legittimità degli atti amministrativi»*; ed infatti, il potere di valutazione della legittimità di un atto amministrativo e della sua eventuale disapplicazione non è espressamente previsto né dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, né dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, né tanto meno da norme dell’ordinamento statale e che, anzi, proprio l’ordinamento statale, laddove ha ritenuto di prevedere siffatto potere, l’ha stabilito espressamente. In quest’ultima decisione si riprendono le statuizioni di Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 maggio 2019, n. 39; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 8 settembre 2016, n. 41, ove si afferma chiaramente che la funzione degli Organi di Giustizia Sportiva sia *«più propriamente giustiziale e non giurisdizionale»*; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 9 luglio 2020, n. 31, ove si osserva che l’accettazione delle regole statutarie della Federazione sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva, in virtù della clausola compromissoria attraverso la quale i soggetti del sistema sportivo *«vengono a sottoporsi consapevolmente all’osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva (cfr., Cass. Civ., 2003/11751, nonché, Cass. Civ., 2005/18919). Proprio in ragione di questo vincolo, di tipo endo-associativo, viene a crearsi la dicotomia tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale»*. La decisione richiama, a tale proposito, autorevole dottrina che rinvia proprio nell’interesse *“alla sola giusta soluzione del conflitto” il proprium della decisione frutto dell’esercizio di un’attività giustiziale; «Il “giudicare” connesso all’esercizio della funzione giustiziale (...) si rivela un’attività priva di scopo, o, meglio, priva di uno scopo esterno, finendo per coincidere l’interesse perseguito con la formazione del giudizio stesso (M. Calabrò, L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution, in Federalismi.it, 17 maggio 2017)»*.)»

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 63/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Loria; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 67/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Bacosi

L'applicabilità dell'ipotesi derogatoria al limite dei tre mandati ex L. 18/2018³⁸

Massima: *“L'enunciazione normativa dell'art. 6, commi 4 e 7, della l. n. 18 del 2018 - per cui “I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali [...] che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno raggiunto il limite di cui all'art. 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato” - salvaguarda, al fine di garantire una continuità del mandato assunto, la vigenza dello status quo, consentendo, anche nell'ipotesi del limite dei tre mandati, una ulteriore candidatura, ma la esclusiva condizione di applicabilità dell'ipotesi derogatoria al menzionato limite dei tre mandati è costituita dal requisito dell'essere in carica alla data di entrata in vigore della legge; di talché, se si applicasse la deroga anche a coloro che hanno rivestito i tre mandati antecedentemente alla entrata in vigore della disposizione limitativa, si vanificherebbe per un lasso di tempo indefinito l'entrata a regime della nuova disciplina legislativa (che, peraltro, avrebbe un'applicazione “a geometria variabile” nelle diverse Federazioni sportive), con un evidente depotenziamento della sua ratio, che è quella di evitare che, in ragione della carica ricoperta o delle funzioni svolte, si pongano in essere indebite pressioni, idonee ad alterare principi di par condicio tra i candidati e di partecipazione democratica, e dunque di assicurare a tutti condizioni di partecipazione evitando il consolidarsi di situazioni di potere”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 68/2021 – Pres. Frattini, Rel. Sanino e Zimatore

Accordi economici delle calciatrici e dei tecnici della Divisione Calcio Femminile

Massima: *“Dalla lettura dei commi 2 e 9 dell'art. 94 quinquies delle NOIF della FIGC, risulta evidente che il sistema federale impone il divieto, alle calciatrici maggiorenni ed ai Responsabili Tecnici delle prime squadre tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile, di concludere accordi che prevedano il pagamento di somme ulteriori rispetto al limite massimo ivi contemplato, fatte salve le ipotesi di rimborso delle spese sostenute; la violazione di tale divieto rende nullo e privo di efficacia il contratto e concretizza l'illecito disciplinare, comportando conseguentemente il deferimento innanzi ai competenti organi di giustizia sportiva. Pertanto, rientra nel perimetro di tale divieto*

³⁸ Riprende Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 6/2018, nonché Corte cost., n. 217/2006 e n. 257/2010.

Sulla disciplina di cui all'art. 6, c. 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, recentemente **Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 86/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Bacosi:** «[...]«... ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima - e che abbiano già raggiunto il limite di cui all'art. 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, “come sostituito dall'art. 2” della legge ridetta - possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. La norma aggiunge nell'ultimo periodo, del pari testualmente, che, “nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti”. Tanto premesso, la versione aggiornata del ridetto art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 - dopo la novella di cui alla legge n. 8 del 2018 più volte citata dal ricorrente - recita testualmente: “gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati”. In sostanza, dunque, dal combinato disposto delle norme menzionate si evince expressis verbis la possibilità di un “ulteriore” quarto mandato, seppure con elezione a maggioranza qualificata, rispetto a chi ha già raggiunto il limite massimo di tre mandati ...».

l'accordo stipulato tra società ed allenatore avente ad oggetto il diritto di "utilizzare, sfruttare, diffondere i diritti d'immagine dell'allenatore", in quanto diretto ad eludere il tetto massimo della remunerazione in favore del tecnico stabilito dalla citata disposizione, a nulla rilevando che questo possa attenersi allo sfruttamento dell'immagine e non alle prestazioni sportive".

Le Sezioni Unite, pur confermando la decisione impugnata («*trattandosi di una modifica regolamentare successiva ai fatti dei quali si discute in questa sede*»), non mancano di sottolineare che *medio tempore* la FIGC, con C.U. n. 5/A del 5 luglio 2021, vista la delibera del 9 novembre 2020, con la quale il Consiglio Federale ha confermato la riconduzione del calcio femminile di Serie A nell'alveo del professionismo sportivo a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, ha statuito che gli accordi economici previsti per le categorie dilettantistiche dall'art. 94 *quinquies* NOIF, a partire da tale stagione sportiva, siano regolati secondo lo schema contrattuale del professionismo sportivo.

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 69/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maietta

Legittimazione ad agire

Massima: *"La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., - applicabile al giudizio sportivo in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 2, c. 6, CGS CONI - per il quale, "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio; di talché, è inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, il ricorso proposto dalla società ove la sanzione spieghi la sua afflittività nella sola sfera dei diritti di un suo tesserato, essendo quest'ultimo l'unico titolare della relativa azione in giudizio".*

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 69/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maietta

Autonomia delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia della FIGC

Massima: *"Le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sono tutte autonome tra loro e, come tali, cumulabili e/o scindibili, non essendoci alcun vincolo di dipendenza o accessorietà delle une rispetto alle altre".*

Secondo il Collegio di Garanzia - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Sportiva di Appello nel caso di specie - la sanzione dell'ammenda prevista dal CGS FIGC non può essere considerata come una "sanzione accessoria".

Invero, la qualificazione della sanzione dell'ammenda come sanzione autonoma e non accessoria deriva dalla corretta interpretazione sistematica delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC le quali, segnatamente gli articoli 8 e 9, disciplinanti, rispettivamente, le sanzioni a carico della società e dei dirigenti, soci e tesserati della società, recano come *incipit*, rispettivamente: «*le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:*

[...]» e «*I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7, delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:[...]*». Entrambe le norme richiamate continuano, poi, declinando quali sono le sanzioni da applicare e tra queste figura anche l'ammenda.

Dalla lettura dei due articoli menzionati, non si evince alcun richiamo alla accessoria o meno dell'una sanzione rispetto all'altra, anzi vero è esattamente il contrario perché, laddove si utilizza la locuzione «*sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni*», è evidente che ogni sanzione è dotata di autonomia e che le sanzioni siano, pertanto, cumulabili e/o scindibili senza avere alcun nesso di dipendenza e di accessoria tra loro.

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 70/2021 - Pres. Sanino, Rel. Andreotta

Modalità di procacciamento delle notizie di illecito da parte della Procura Federale³⁹

Massima: «*L'art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva prevede, al comma 3, che «Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito». Tale previsione (trasfusa nei codici di giustizia federali), nell'ottica dei procedimenti di giustizia sportiva di tipo disciplinare, comporta che le modalità di procacciamento della notizia criminis - intesa come qualunque rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una norma disciplinare - siano connotate da un principio di libera acquisizione, d'ufficio o mediante denuncia, della fonte dell'illecito, non sussistendo, dunque, nell'esercizio dell'azione, vincoli di forma, stante, comunque, la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine. Di tal ché, la sostanziale assenza di rigide prescrizioni in punto di qualificazione di un evento quale notizia di illecito disciplinare, nonché di rigide imposizioni nella fase di "scelta" sull'esercizio dell'azione (salve ovviamente le cause di invalidità dell'atto di deferimento), consentono di disporre il deferimento anche e in ragione dell'incertezza sui fatti nell'immediatezza dell'accaduto».*

Tale incedere, secondo il Collegio di Garanzia, deriva da una considerazione di carattere sistematico. Ed infatti, a mente del citato art. 44, c. 4, CGS CONI, il Procuratore Federale esercita l'azione disciplinare «*quando non deve disporre l'archiviazione*», annoverando, tra le cause di archiviazione, la non idoneità dei fatti acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio (si cita Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 1991, n. 88).

³⁹ Con specifico riferimento alla denuncia anonima, il **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 83/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini**, ha statuito che, «*se è vero che la denuncia anonima non può assurgere ad elemento di prova, è tuttavia consentita l'attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta. Non può essere, infatti, negato alla Procura Federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, procedendo all'attività di indagine, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa oppure ricevendo le notizie presentate o comunque pervenute (art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva). E ciò è quanto è avvenuto nel caso in questione, nel quale la Procura, ricevuto l'esposto, ha richiesto la documentazione ai competenti uffici federali. Nel far ciò essa ha svolto l'attività istruttoria necessaria e sufficiente, giacché, trattandosi di acquisire contezza di rapporti risultanti da documenti, l'istruttoria è consistita unicamente nell'acquisizione documentale*».

In altri termini, la valutazione prognostica operata dalla Procura Federale sulla superfluità o meno del procedimento da celebrarsi dinanzi al Tribunale Federale e, dunque, sulla legittimità dell'archiviazione o del deferimento, subisce un precipuo "controllo", nell'attuale Sistema di Giustizia, nel caso di archiviazione, da parte della Procura Generale dello Sport (art. 47, comma 4, CGS CONI), e nel caso di deferimento, da parte del Tribunale Federale. Quest'ultimo, infatti, ben può rilevare la menzionata non idoneità degli elementi di indagine a sostenere l'accusa in giudizio, disponendo per l'effetto la reiezione del deferimento.

Logica conseguenza di tali affermazioni è l'impossibilità di predicare una eventuale nullità del procedimento disciplinare, con caducazione dei relativi effetti sanzionatori, nei casi in cui il Procuratore Federale non abbia adeguatamente giustificato il proprio convincimento sul deferimento/archiviazione; ciò in quanto, come detto, il controllo sul corretto svolgimento di tale fase decisoria dell'organo inquirente spetta, nel merito, ad altri organi di giustizia sportiva.

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 70/2021 - Pres. Sanino, Rel. Andreotta

Impugnazione incidentale⁴⁰

Massima: *"Trova applicazione anche ai giudizi proposti davanti agli organi della giustizia sportiva il principio generale del processo civile per il quale le impugnazioni avverso una stessa decisione devono confluire in un unico giudizio. Ne deriva, quindi, l'ammissibilità del reclamo proposto in via incidentale"*.

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 70/2021 - Pres. Sanino, Rel. Andreotta

Utilizzo dei poteri officiosi del giudice in tema di istruzione probatoria⁴¹

Massima: *"Le prove disposte d'ufficio da parte dei giudici federali, ex art. 9 e 36 CGS CONI, mediante l'utilizzo dei poteri officiosi in tema di istruzione probatoria riconosciutigli dal legislatore, devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio"*.

Sottolinea il Collegio di Garanzia che il CGS CONI prevede, da una parte, all'art. 9, comma 4, che *«Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile»*; e, dall'altra, all'art. 36, comma 1: *«Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova»*.

I giudici federali hanno, dunque, il potere di indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, nonché di, una volta sentite le parti, assumere ogni altra informazione che ritengono indispensabile, sempre nell'ottica di

⁴⁰ In termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 35/2019, nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 25/2019.

⁴¹ In argomento, altresì **Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 103/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Mazzamauro:** *«La facoltà di disporre accertamenti istruttori è conforme al sistema ed ai principi della giurisdizione statale, applicabili al processo sportivo per effetto del richiamo ai principi e alle norme generali del processo civile, operato dall'art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale prevede che: "per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva". La possibilità di disporre accertamenti istruttori ritenuti necessari ai fini del decidere è un principio più volte espresso nel processo civile (ad es., rif. 421 c.p.c., c.2, il Giudice "può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti dal Codice civile ..."), che riconosce al Giudice un ampio potere discrezionale di assumere la prova in via autonomia al punto di disporre l'assunzione anche nel caso in cui le parti ne siano decadute»*.

pervenire alla «*giusta decisione*», e ciò anche a mente della giurisprudenza della Corte costituzionale (Sentenza 26 marzo 1993, n. 111), secondo cui le disposizioni che consentono un allargamento del materiale probatorio da parte del giudice, derogando a quelle che si fondano, invece, sul principio *iuxta alligata et probata*, non si devono considerare lesive del diritto di difesa, ma anzi espressive della volontà di assicurare pienezza e lealtà del contraddittorio, volontà, questa, presente nel processo sportivo, visto il costante interesse al pieno accertamento dei fatti e alla citata giusta decisione. In tal guisa, il Collegio di Garanzia (decisioni nn. 15/2017, 83/2017 e 56/2018) rileva come anche nel processo sportivo possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr., Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7971).

Ma tali disposizioni, contenute nei Codici di Giustizia federali, non esonerano, tuttavia, dal rispetto delle forme vincolanti per la legittima acquisizione di dette prove. Ed infatti, da una parte, la regola dell'«*informalità*» del processo sportivo non «*deve, però, essere confusa con mancanza di rigore*» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 89/2019), dall'altra, l'ordinamento processuale sportivo, tanto in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nei codici e regolamenti federali, e tanto con l'esplicito rinvio alle norme generali del processo civile, operato con il comma 6 dell'art. 2 del CGS CONI, è fondato sui principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove.

Quanto all'obbligo del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell'esistenza del processo e venga messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa. Così discorrendo, «*si ha violazione del principio del contraddittorio [...] quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria [...]*» (Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201).

Ne consegue che, siano esse disposte d'ufficio dal giudice, che proposte dalle parti, le prove devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio. Si concreta, perciò, una violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali (per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, si ripete, si ha violazione del generale principio del contraddittorio quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa istruttoria (in questi termini, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 27/2021).

Nel caso sottoposto al giudizio del Collegio di Garanzia, l'utilizzo dei poteri officiosi in tema di istruzione probatoria, da parte dei giudici federali, ex art. 9 e 36 CGS CONI, si era spinto fino a demandare alla Procura Federale l'acquisizione di testimonianze senza che la controparte interessata fosse stata messa nelle condizioni di esaminare in contraddittorio i testimoni indicati dagli stessi giudici federali.

Il Collegio ha, dunque, riscontrato la violazione delle suddette norme, nonché delle norme federali FIGC che regolano l'assunzione della prova testimoniale, disponendo l'annullamento della decisione impugnata con rinvio all'organo di secondo grado, affinché provvedesse all'esame degli ulteriori testimoni in contraddittorio.

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 70/2021 - Pres. Sanino, Rel. Andreotta

Contrasto ai comportamenti discriminatori e giusto processo

Massima: *“È obiettivo della Giustizia Sportiva, nel suo complesso considerata, contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione non solo da parte dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia: «nel caso dell'ordinamento sportivo gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell'attività sportiva» (Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 8/2016), il che impone il massimo rigore nel sanzionare le condotte che comportino offesa, denigrazione o insulto, per motivi di razza, colore, ecc., purché ciò consegua ad un giusto processo”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres.Frattini, Rel. D'Alessio e Zimatore

Contrasto tra dispositivo e motivazione

*Massima “Considerato il rinvio operato dall'art. 2, c. 6, CGS CONI alle norme generali ed ai principi del processo civile, il contrasto tra motivazione e dispositivo, che dà luogo alla nullità della sentenza, si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui detto contrasto sia chiaramente riconducibile a un semplice errore materiale che è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato *ictu oculi*, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza”.*

Le Sezioni Unite hanno applicato l'indirizzo della Suprema Corte per cui il contrasto tra dispositivo e motivazione, che dà luogo alla nullità della sentenza, si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui detto contrasto sia chiaramente riconducibile a un semplice errore materiale, che è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato *ictu oculi*, senza

bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza⁴².

Pertanto, se la divergenza è causata da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto non può dirsi insanabile, anzi, è da ritenersi solo apparente, ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo.

Nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, la divergenza afferiva alla sanzione irrogata al dirigente di una società: "squalifica" nel dispositivo, "inibizione" nella motivazione. L'errore materiale all'interno del dispositivo era, dunque, rilevabile *ictu oculi*, considerato che il dirigente è un soggetto che, per definizione, non può essere soggetto a squalifica. Chiara era, invece, l'enunciazione della condanna all'inibizione contenuta nella motivazione della Corte Federale di Appello, nonché il percorso argomentativo sostenuto prima dalla Procura Federale, in sede di deferimento, e poi enunciato (nella motivazione e nel dispositivo) dal Tribunale di prime cure.

Sul tema vale la pena richiamare anche la decisione n. 11/2021 della Prima Sezione⁴³. Il caso, tuttavia, era molto diverso: il ricorrente eccepiva la nullità della decisione di secondo grado per omissione delle firme dei membri del Collegio della Corte Sportiva di Appello. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto la censura infondata, atteso che il resistente principale aveva depositato nei termini il dispositivo della sentenza gravata da cui risultavano tutte le firme dei componenti del Collegio.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità penale⁴⁴, la Prima Sezione rammenta il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, con il quale viene conferita portata principale e di valore al dispositivo della sentenza rispetto alla motivazione della stessa, di guisa che la eventuale divergenza si può eliminare con il ricorso alla semplice correzione materiale che, com'è noto, non implica alcuna nullità e/o inesistenza. Pertanto, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, in quanto è il dispositivo letto in udienza che costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto.

Giova specificare che le due pronunce non si pongono in contrasto, posto che la diversità tra dispositivo e motivazione può presentarsi in termini volta per volta diversi; dunque, va risolta con attenzione alla peculiarità del caso concreto. Il principio generale, richiamato dalla Prima Sezione, della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, può, infatti, subire delle deroghe; è il caso del contrasto che, *ictu oculi*, palesi un errore materiale del dispositivo, come appunto nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, le quali hanno conseguentemente fatto ricorso agli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione.

⁴² Cass. Civ., ord. 17 ottobre 2018, n. 26074, in cui si parla addirittura di errore materiale con riguardo al contrasto tra un dispositivo di rigetto della domanda e una pronuncia adottata in motivazione di accoglimento).

⁴³ **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 11/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta:** «Secondo il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo viene conferita portata principale e di valore al dispositivo della sentenza rispetto alla motivazione della stessa, di guisa che la eventuale divergenza si può eliminare con il ricorso alla semplice correzione materiale che, com'è noto, non implica alcuna nullità e/o inesistenza. Pertanto, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, in quanto è il dispositivo letto in udienza che costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto».

⁴⁴ Cass. pen., sentenza 7 luglio 2011, n. 35210; Cass. pen., sentenza 29 gennaio 2020, n. 14173.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres.Frattini, Rel. D’Alessio e Zimatore

Illecito sportivo

Massima n. 1: *“La fattispecie di illecito sportivo mira a tutelare l’ordinamento sportivo da quegli eventi che, ancorché non direttamente incidenti sulla gara, risultano nondimeno pregiudizievoli, in via di compromissione, per il corretto e migliore svolgimento del campionato ovvero della singola competizione sportiva. Invero, lo stesso consiste nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un vantaggio in classifica; ne consegue che la pluralità di atti e condotte posta in essere da soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non integra una pluralità di illeciti sportivi tutte le volte in cui uno soltanto sia il risultato della gara alterata e uno il conseguente vantaggio in classifica assicuratosi dalla società sportiva. Pertanto, poiché in caso di alterazione del risultato di una sola partita si è in presenza di un unico illecito e le ipotesi di responsabilità della società non sono cumulative ma alternative con riferimento a un particolare illecito, non è possibile irrogare ad una medesima società più sanzioni a titolo diverso per il medesimo illecito sportivo”.*

Massima n. 2: *“L’evento illecito descritto dalla fattispecie di illecito sportivo è unitario, pur a fronte della pluralità degli atti posti in essere per realizzarlo; di tal ché, nonostante possano, nelle singole fattispecie, venire alla luce una pluralità di condotte lesive, laddove le stesse siano unitariamente dirette a produrre l’alterazione della competizione, si configura comunque un solo illecito sportivo e non anche un’ipotesi di concorso materiale tra illeciti distinti”.*

Massima n. 3: *“La fattispecie di illecito sportivo differisce dall’ipotesi di frode in competizione sportiva di cui all’art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401. Quest’ultima è norma a più fattispecie, che prevede in primis una forma di corruzione in ambito sportivo costituita dall’offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (condotta a forma vincolata) e, al contempo, una seconda forma (libera) costituita dal compimento di altri “atti fraudolenti” volti al medesimo scopo. Il che porta a ritenere che la fattispecie in questione appartenga alla categoria dei reati di pericolo per i quali non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un’attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione (cfr. Cass. pen., Sez. III, 21 luglio 2015, n. 31623). Diversamente nell’illecito sportivo si conferisce rilievo a qualunque “atto diretto” ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, che sia compiuto con qualsiasi mezzo, ma non connotando di particolari ulteriori qualità (tantomeno di fraudolenza) l’azione meritevole di sanzione e anticipando ulteriormente la soglia di punibilità”⁴⁵.*

Massima n. 4: *“La fattispecie di illecito sportivo mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all’alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell’andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in classifica; di talché, la stessa configura un’ipotesi di illecito di*

⁴⁵ Riprende Cass. pen., Sez. III, 21 luglio 2015, n. 31623.

pericolo, con la conseguenza che l'illecito sportivo si considera realizzato nel momento in cui si siano concretizzati "atti idonei" a cambiare il naturale svolgimento di una competizione e ciò a prescindere dal conseguimento effettivo del risultato o del vantaggio auspicato. Infatti, la forma di manifestazione dell'illecito sportivo è basata sulla direzione della condotta posta in essere, includendo così anche ipotesi di attentato".

Massima n. 5: "Gli atti presi in considerazione dalla fattispecie di illecito sportivo, pur prevedendo un'anticipazione della soglia di punibilità a "qualunque atto diretto" all'alterazione della gara o alle altre finalità previste, per rientrare nell'ambito della disposizione sanzionatoria devono avere un minimo di concretezza".

Massima n. 6: "Lo standard probatorio sufficiente per appurare la realizzazione dell'illecito sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, dovendo, dunque, in capo all'organo giudicante, formarsi un "confortevole convincimento" circa la commissione dell'illecito. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo".

Le Sezioni Unite hanno avuto l'occasione di soffermarsi nuovamente sulla nozione di illecito sportivo di cui all'art. 7 CGS della FIGC in vigore fino al 16 giugno 2019 (applicato al caso specifico *ratione temporis*) ed all'art. 30 del Codice vigente.

Riprendendo la giurisprudenza ormai consolidata, il Collegio ribadisce che la fattispecie di illecito sportivo è connotata dal requisito della direzione della condotta tenuta dal soggetto agente, anche mediante atti distinti, che deve essere concretamente rivolta all'alterazione del risultato della competizione sportiva o al conseguimento di un vantaggio indebito nella classifica. Ed infatti, «l'illecito sportivo, come definito dall'art. 7, primo comma, CGS della FIGC, consiste nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un vantaggio in classifica; ne consegue che la pluralità di atti e condotte posta in essere da soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non integra una pluralità di illeciti sportivi tutte le volte in cui uno soltanto sia il risultato della gara alterata e uno il conseguente vantaggio in classifica assicuratosi dalla società sportiva. Pertanto, poiché in caso di alterazione del risultato di una sola partita si è in presenza di un unico illecito e le ipotesi di responsabilità della società previste dai commi 2 e 4 non sono cumulative ma alternative con riferimento a un particolare illecito, non è possibile irrogare ad una medesima società più sanzioni a titolo diverso per il medesimo illecito sportivo»⁴⁶. Il Collegio sottolinea, quindi, che l'evento illecito descritto dalla norma è unitario, pur a fronte della pluralità degli atti posti in essere per realizzarlo; pertanto,

⁴⁶ In tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 gennaio 2016, n. 4.

nonostante possano, nelle singole fattispecie, venire alla luce una pluralità di condotte lesive, laddove le stesse siano unitariamente dirette a produrre l'alterazione della competizione, si configura comunque un solo illecito sportivo e non anche un'ipotesi di concorso materiale tra illeciti distinti.

Le Sezioni Unite delineano poi differenza tra la fattispecie in esame rispetto all'ipotesi di frode in competizione sportiva, di cui all'art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401, osservando che quest'ultima è norma a più fattispecie, che prevede *in primis* una forma di corruzione in ambito sportivo, costituita dall'offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (condotta a forma vincolata), e, al contempo, una seconda forma (libera), costituita dal compimento di altri "atti fraudolenti" volti al medesimo scopo.

Diversamente, nell'illecito sportivo si conferisce rilievo a qualunque "atto diretto" ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, che sia compiuto con qualsiasi mezzo, ma non connotando di particolari ulteriori qualità (tantomeno di fraudolenza) l'azione meritevole di sanzione e anticipando ulteriormente la soglia di punibilità. (Nella specie, il Collegio ha affermato che «*in ossequio ai principi generali sull'illecito sportivo sopra ricordati, è corretta la individuazione della responsabilità [...] sul presupposto che anche il solo invito a terminare lo sforzo agonistico rivolto al tecnico avversario costituisce atto diretto ad alterare il regolare svolgimento della competizione, rilevante ex art. 7 CGS*»)

Il Collegio ribadisce la natura dell'illecito sportivo quale illecito di pericolo, da considerarsi realizzato nel momento in cui si siano concretizzati "atti idonei" a cambiare il naturale svolgimento di una competizione, e ciò a prescindere dal conseguimento effettivo del risultato o del vantaggio auspicato. Infatti, la forma di manifestazione dell'illecito sportivo è basata sulla direzione della condotta posta in essere, includendo così anche ipotesi di attentato⁴⁷.

Si osserva, con particolare riguardo alla idoneità degli atti, che il Collegio conferma l'indirizzo interpretativo – già espresso in precedenza dalle Sezioni Unite – che ritiene necessario il suddetto requisito⁴⁸; impostazione diversa rispetto a quella seguita in base a un primo orientamento, il quale reputava tale requisito irrilevante, richiedendo solo quello della direzione della condotta⁴⁹.

⁴⁷ A tale proposito, il Collegio richiama le varie decisioni a Sez. Unite che si sono espresse in tal senso, tra cui Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017: «*L'illecito sportivo è classificabile come illecito di attentato e, dunque, si considera perfezionato quando si realizzano atti idonei a cambiare il naturale svolgimento di una competizione, indipendentemente dall'effettiva verifica di un determinato evento dannoso, circostanza, quest'ultima, considerata come un'ipotesi aggravante*»; ed ancora, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 18 gennaio 2016, n. 3, per cui «*l'illecito sportivo di cui all'art. 7 CGS della FIGC non è a formazione progressiva, bensì di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza con il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non sia il fisiologico risultato della gara stessa. Il vantaggio effettivo – cioè l'alterazione del risultato – non è elemento costitutivo del menzionato illecito, bensì mera circostanza aggravante ex art. 7, comma 6, CGS della FIGC*».

⁴⁸ Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 novembre 2017, n. 93.

⁴⁹ Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 ottobre 2016, n. 52, ove si afferma che «*l'illecito sportivo in ambito disciplinare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, CGS della FIGC, si realizza anche quando non sono individuati gli atti idonei a conseguire l'effettiva alterazione della gara. Tale fattispecie è classificabile come un illecito a consumazione anticipata, per il quale è accordata rilevanza giuridica soltanto alla proiezione soggettiva dell'atto finalizzato ad incidere sul risultato della gara, non assumendo alcun rilievo gli elementi della idoneità e della univocità degli atti*». In quest'ultima pronuncia, si specifica, infatti, la differenza significativa tra la figura dell'illecito a consumazione anticipata (o di attentato) in sede penale e quella propria dell'ambito sportivo sotto il profilo della rilevanza, nel primo ordinamento, e della irrilevanza, nel secondo, della idoneità ed univocità degli atti compiuti al perseguimento del risultato.

Nell'evidenziare le caratteristiche proprie dell'illecito di pericolo, il Collegio di Garanzia, peraltro, osserva che l'atto preso in considerazione, per rientrare nell'ambito della disposizione sanzionatoria, deve comunque assumere un certo rilievo ed avere un minimo di concretezza⁵⁰.

Quanto al valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione dell'illecito, nella pronuncia si ribadisce come questo debba attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio⁵¹.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres. Frattini, Rel. D'Alessio e Zimatore

Omissa denuncia e differenze con l'illecito sportivo⁵²

Massima n. 1: *“Qualora un soggetto sia a conoscenza dell'attività illecita posta in essere da terzi e sia attivamente coinvolto nell'esecuzione della condotta antiregolamentare, è configurabile l'illecito sportivo e non l'illecito di omessa denuncia; diversamente, qualora un soggetto, senza rendersi partecipe dell'illecito o dell'illecito progettato, sia soltanto venuto a conoscenza di esso, è obbligato alla denuncia e, in caso di omissione, soggiace ad una pena più lieve rispetto all'autore dell'illecito”.*

Massima n. 2: *“La violazione dell'obbligo giuridico di denunciare il fatto alla Procura Federale, posto a salvaguardia del leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive, integra un illecito disciplinare, che trova la propria causa giustificatrice nell'intento di evitare la realizzazione o la tentata realizzazione dell'illecito principale. Il presupposto di tale responsabilità non è costituito unicamente dalla presenza di meri sospetti vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali. Integra, dunque, la violazione anche solo la probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere; tuttavia, pur essendo configurabile l'illecito anche ove la notizia sia stata appresa de relato, è in ogni caso*

⁵⁰ Sul punto, il Collegio richiama anche la giurisprudenza federale, la quale è concorde nel ritenere che nelle ipotesi in parola, pur prevedendo la fattispecie, come già chiarito, un'anticipazione della soglia di punibilità a «qualunque atto diretto» all'alterazione della gara o all'altra finalità previste, «sia comunque necessario che tali atti abbiano un «*minimo di concretezza*» (CAF 04 agosto 2006 C.U. n. 2/CF e, più recentemente, C.U. 48/TFN s.s. 2015/2016).

⁵¹ In particolare, il Collegio richiama, a tale proposito, la decisione, sempre a Sezioni Unite, 19 novembre 2017, n. 93, ove si afferma che il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (conf., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016); e, più di recente, Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sez., decisione 3 marzo 2021, n. 23, «*il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo*». Tali principi in ordine al c.d. standard probatorio sono risalenti e, oramai, parte integrante del patrimonio della giustizia sportiva e del bagaglio dei giudici sportivi: «*per irrogare la condanna di un illecito sportivo è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio. Ciò, in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni*»; di tal che, «*per affermare la responsabilità [...] non occorre la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito; siffatto standard probatorio è previsto, nell'ordinamento sportivo, in materia di violazione delle norme anti-doping, con previsione che appare ragionevolmente applicabile anche alle violazioni disciplinari*» (TNAS, lodi 26 aprile 2012, Signori c. FIGC e 15 novembre 2012, Alessio/Conte c. FIGC).

⁵² Riprende Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 dicembre 2017, n. 93.

necessario che la notizia stessa abbia ad oggetto un fatto preciso, determinato e circostanziato; di tal ch , colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto o di un progetto illecito concretamente prospettato, non pu  essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si   mai realizzato o a denunciare un progetto che non ha ancora assunto alcuna concretezza”.

Il Collegio ribadisce il *discrimen* tra le fattispecie di illecito sportivo e di omessa denuncia dello stesso: la distinzione si fonda sul fatto che, nel primo caso, il soggetto responsabile del comportamento volto ad alterare il risultato della gara   parte attiva della condotta e ne risponde a titolo principale; nel secondo caso, invece, egli   a conoscenza dell’azione commessa e della sua antiggiuridicit , ma ne rimane estraneo⁵³.

Con specifico riguardo all’omessa denuncia, seguendo la linea ermeneutica gi  affermata in passato, il Collegio sottolinea che, pur essendo configurabile l’illecito anche ove la notizia sia stata appresa *de relato*,   in ogni caso necessario che la notizia stessa abbia ad oggetto un fatto preciso, determinato e circostanziato⁵⁴. A tale proposito, le Sezioni Unite precisano che colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto o di un progetto illecito concretamente prospettato, non pu  essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si   mai realizzato o a denunciare un progetto che non ha ancora assunto alcuna concretezza.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres. Frattini, Rel. D’Alessio e Zimatore

Responsabilit  oggettiva⁵⁵

Massima n. 1: *“La ratio del ricorso alla responsabilit  oggettiva risiede nella necessit  di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall’organizzazione sportiva, vale a dire la regolarit  delle gare, addossando anche sulle societ  le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati”.*

Massima n. 2: *“Ai fini della configurabilit  della responsabilit  oggettiva, si prescinde dal requisito dell’eventuale vantaggio conseguito dalla societ  a carico della quale si pone la responsabilit  per fatto altrui, cos  come si prescinde dalla sussistenza di un eventuale diretto coinvolgimento della societ . Invero, non pu  costituire un’esimente per la societ  di appartenenza la circostanza che i comportamenti ritenuti illeciti sono stati commessi (da un proprio tesserato) in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attivit  di altre societ . Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, a titolo di responsabilit  oggettiva, la societ  con la quale il soggetto ritenuto autore dell’illecito sportivo   tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa societ  (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la societ  sia estranea. La responsabilit  oggettiva  , dunque, configurabile anche quando i comportamenti illeciti commessi da un proprio tesserato sono addirittura controproducenti per le sorti della societ , come accade quando un tesserato   ritenuto responsabile per aver contribuito ad alterare il risultato di una partita a danno della propria squadra”.*

⁵³   quanto gi  affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 dicembre 2017, n. 93.

⁵⁴ Cos , anche Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sez., decisione 21 giugno 2019, n. 45.

⁵⁵ Riprende TNAS, lodo 26 marzo 2012, Atalanta Bergamasca c. FIGC e Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 58/2015.

Massima n. 3: “Il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico, ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres. Frattini, Rel. D’Alessio e Zimatore

Valutazione della prova testimoniale⁵⁶

Massima: “Per quanto attiene alla prova per testi, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice di merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo teste, purché tale decisione sia adeguatamente motivata, non esistendo nell’ordinamento giuridico sportivo, come in quello nazionale, limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres. Frattini, Rel. D’Alessio e Zimatore

L’autonomia della giustizia sportiva nella valutazione del materiale probatorio raccolto in sede penale⁵⁷

Massima: “Il principio di autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella penale si declina nella facoltà del giudice sportivo di valutare in autonomia il materiale istruttorio acquisito e di valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna”.

⁵⁶ Richiama la risalente giurisprudenza di Cassazione, di cui alle Sent. nn. 133/74, 1669/72, 1537/64, 746/64, 2413/62 e 938/63. Sul punto, Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 5/2018, che richiama Cass., Sez. II, 10.10.2011, n. 20802.

⁵⁷ Nei medesimi termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 41/2020 (cfr., *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, p. 26).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres.Frattini, Rel. D’Alessio e Zimatore

Autosufficienza del ricorso al Collegio di Garanzia⁵⁸

“L’omessa indicazione dei fatti da cui si origina la controversia integra una violazione del principio di autosufficienza del ricorso, applicabile al giudizio sportivo in virtù del riferimento normativo di cui all’art. 59, comma 3, CGS CONI, sul contenuto del ricorso, in combinato disposto con l’art. 54, comma 1, CGS CONI, sulla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, e con il rinvio di cui all’art. 2, comma 6, del Codice medesimo. Così discorrendo, dunque, il ricorso al Collegio di Garanzia deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Tale requisito consiste in una esposizione che deve garantire al Collegio di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata”.

⁵⁸ Richiama Cass. civ., ord. 4 giugno 2020, n. 10588. In tema, altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2018 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 89/2019, in cui si è affermato come il ricorso dinanzi ad esso sia da considerarsi inammissibile anche nei casi di mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Invero, i motivi per i quali si chiede l’annullamento della decisione non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Il ricorrente, dunque, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata, propria del processo dinanzi al Collegio di Garanzia, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il *devolutum* della sentenza impugnata (Cass., n. 10420/2005). Ciò postula che il requisito in esame non possa ritenersi soddisfatto qualora il ricorso sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, giacché renderebbe impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione. Nel caso di specie, il ricorso, limitandosi alla censura della decisione di secondo grado, sostenendo la non inammissibilità del relativo motivo, non conteneva, a detta del Collegio, alcun riferimento che potesse rendere intellegibile la violazione delle norme relative al *decisum* dei giudici federali, con la conseguente impossibilità di scendere alla valutazione attinente al merito della controversia. Infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un *“error in procedendo”*, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per il principio di autosufficienza di esso. Sul requisito di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c., **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 114/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maietta**, che richiama Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2021, n. 16744.

Recentemente, altresì, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 25/2021 - Pres. Sanino, Rel. Andreotta**, ove si è riscontrata la mancanza di autosufficienza del ricorso, con contestuale declaratoria di inammissibilità dello stesso, poiché *«non è dato comprendere, dalla lettura dello stesso, se già innanzi alla Corte di Appello Federale fossero state prospettate le medesime eccezioni oggi proposte innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, né, per di più, gli atti processuali interposti nei gradi di merito risultano allegati al ricorso stesso. Non è possibile, inoltre, ritenere soddisfatto il requisito di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., attesa la mancata allegazione degli atti relativi alla procedura telematica che ha dato origine alla irregolarità che s’intende elevare a rango di fattore inficiante il regolare svolgimento della gara»* (si richiama, a tal proposito, Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184, 10 dicembre 2020: *«il principio di autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante “contenutistico”*»; nei medesimi termini, **Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione 115/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo**, nonché, con riferimento al requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c., **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 107/2021 - Pres. Sanino, Rel. Andreotta**.

Ancora, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maffezzoli**: *«secondo il disposto dell’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad illustrare i motivi di impugnazione e, dunque, a specificare in che maniera i motivi stessi possano condurre alla riforma della decisione gravata e, cioè, all’invalidazione della normativa interna sottoposta alla valutazione del Collegio di Garanzia dello Sport. Purtroppo, tutto ciò non si evince con chiarezza dai motivi di ricorso sottoposti al vaglio di questo Collegio (cfr., Cass. Civ. - Sez. V, n. 11910/2016), soprattutto perché, come già osservato, sotto il profilo prettamente letterale, non ne viene mai richiesta l’invalidazione come conseguenza delle ragioni addotte».*

Nel medesimo segno, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 95/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca**.

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 73/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca

Poteri officiosi dei giudici della FIGC in tema di istruzione probatoria ai sensi dell'art. 50 CGS FIGC⁵⁹

Massima: *“L'art. 50, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC attribuisce agli organi di giustizia sportiva più ampi poteri di indagine e accertamento; trattasi di norma di chiusura del sistema, tesa a conferire al Giudice di merito ogni strumento di natura processuale previsto dall'ordinamento, idoneo all'accertamento ed alla valutazione di fatti e condotte dei soggetti sportivi coinvolti in un procedimento. Vieppiù, al comma quarto dello stesso articolo si dispone che i giudici endofederali possano “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”; siffatta a deroga al principio del contraddittorio tra ufficiali di gara e parti trova coerente collocazione nell'esigenza di uno specifico e separato esame della posizione dei primi, i quali soggiacciono a regole e divieti specifici (cfr. art. 40 Regolamento AIA), anche in virtù della delicata posizione che gli stessi ricoprono”.*

⁵⁹ In argomento, altresì, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 94/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca:** «[...] «...il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico sportivo in senso stretto - oltre a quelle europee e statuali quali la Costituzione, le leggi dello Stato, le norme regionali ed i regolamenti - è particolarmente articolato, poiché include, con elencazione non esaustiva, le fonti peculiari del diritto sportivo, tra le quali si annovera la Carta Olimpica, le Direttive e le Raccomandazioni del CIO, oltre ai Principi di Giustizia Sportiva, il Codice di Giustizia CONI e FIGC, gli Statuti delle varie Federazioni, i regolamenti organici e tecnici. L'interazione tra fonti internazionali e nazionali del diritto sportivo determina il carattere composito dell'ordinamento giuridico sportivo, che contribuisce in ogni caso a delineare gli inderogabili doveri di lealtà e correttezza che connotano - ancor più di altri - l'universo sportivo. [...] ... Nello specifico, l'ampiezza dei poteri istruttori riservati al Giudice Federale è, tuttavia, definita dall'art. 50, comma terzo, del CGS FIGC, ove viene stabilito che “agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento”, da intendersi in combinato disposto con il successivo art. 57, il quale sancisce il principio, in capo al Giudice Sportivo, della libertà di valutazione delle prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio. Il secco ed automatico richiamo ai principi generali del processo civile non può, quindi, operare, atteso che le norme sportive disciplinano con specificità profili e contenuti dei poteri istruttori del Giudice Federale mediante il delineato sistema di norme del Codice di Giustizia Sportiva, coerente con la speditezza ed elasticità che caratterizza il processo sportivo. Sistema di norme che individua chiare distinzioni con la medesima disciplina del Codice di procedura civile, ove viene diversamente stabilito, all'art. 116, che il Giudice deve valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente».

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 74/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca

Interesse ad agire⁶⁰

Massima: *“L’interesse ad agire - la cui carenza è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio - è definibile quale condizione dell’azione - e quindi relativa ad ogni tipo di azione o impugnazione - diretta al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’imprescindibile intervento di un Giudice, nello specifico mediante rimozione o modifica del provvedimento impugnato, al quale viene rivolta la richiesta di tutela. Sono rinvenibili tre caratteristiche fondamentali di tale requisito: i) la natura personale dell’interesse, nel senso che l’ipotetico risultato deve essere vantaggioso per colui che propone il ricorso; ii) l’attualità dell’interesse, ossia che tale condizione debba preesistere alla proposizione del gravame, o quantomeno essere contestuale allo stesso; iii) la concretezza dello stesso, identificabile mediante una valutazione che faccia riferimento ad un pregiudizio concreto verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione”.*

⁶⁰ Sull’interesse ad agire, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019 (che riprende Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 37), secondo cui «L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza intervento del giudice»; Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018 (conf., Sez. I, decisione n. 56/2018): «In giurisprudenza, è stato, [...],..., affermato il principio, che questo Collegio ritiene mutuabile anche nella presente sede, che “il giudice [...],..., in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, né l’eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d’ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un’eccezione processuale degradi la sua rilevanza d’ufficio in irrilevanza, che equivarrebbe a privarlo dell’autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215, ma si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196). L’art. 100 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), è, peraltro, esplicito nello stabilire che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” (l’art. 100 c.p.c., è richiamato anche da Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016).

Nei medesimi termini, recentemente, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 107/2021 - Pres. Sanino, Rel. Andreotta**, nonché **Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 110/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Bocchini e Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 113/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo**, secondo cui «l’interesse ad agire è determinato dalla concreta o attuale lesione di un diritto ovvero dalla potenziale lesione che, ancorché futura ed eventuale, deve però necessariamente presupporre la titolarità del diritto stesso. La Suprema Corte, infatti, ha precisato: “L’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno” (Cass., 23 novembre 2007, n. 24434). La dottrina, sul punto, evidenzia che l’interesse ad agire si concreta nella circostanza di fatto che l’attore, senza la tutela giurisdizionale, soffrirebbe un danno, tanto che il provvedimento del giudice rappresenterebbe l’unico strumento per scongiurare questo danno. La situazione non muta se ci si sposta sul piano della tutela amministrativa. È stato, infatti, chiarito in giurisprudenza che le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, la cosiddetta legittimazione ad agire, e l’interesse a ricorrere. La prima consiste nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento, vale a dire la posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal “quisque de populo”, di talché non è possibile adire il giudice amministrativo al solo fine di ristabilire la generica legalità dell’azione amministrativa, essendo necessaria, per l’appunto, la titolarità di una posizione differenziata. L’interesse a ricorrere sussiste laddove vi sia una lesione della posizione giuridica del soggetto, ovvero sia individuabile una concreta utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. I ricorrenti, proponendo ricorso, aspirano al vantaggio pratico e concreto che possono ottenere dall’accoglimento dell’impugnativa, dovendosi postulare che l’atto censurato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio; la lesione da cui deriva, ex art. 100 c.p.c., l’interesse a ricorrere deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell’Amministrazione e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale e deve persistere al momento della decisione del ricorso (Cons. Stato, Sez. II, n. 4233 del 20 giugno 2019). La giurisprudenza è pacifica, inoltre, nell’affermare che nel giudizio amministrativo, in linea di principio, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare (ad esempio, il giudizio elettorale sull’elezione degli organi politici), non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi propone il ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389). Dunque, l’accertamento dell’interesse ad agire comporta, anzitutto, l’accertamento dell’idoneità della pronuncia a spiegare un effetto utile alla parte istante rispetto allo specifico bene della vita dedotto nel petitum ...».

Collegio di Garanzia, Sezione IV, decisione n. 76/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Storto

Filtro all'accesso ex art 54, c. 1 CGS CONI e ipotesi di c.d. "doppia conforme"⁶¹

Massima: *"È inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia nel caso di doppia assoluzione in sede endofederale (c.d. doppia conforme), salvo che essa dipenda dall'accoglimento di motivi strettamente procedurali e, dunque, non vi sia stato uno scrutinio di merito circa la gravità dei fatti contestati"*.

Collegio di Garanzia, Sezione IV, decisione n. 76/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Storto

Ricorso nell'interesse della legge da parte della Procura Generale dello Sport⁶²

⁶¹ Nei medesimi termini, Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 2/2018, nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 16/2020 (cfr., *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, pp. 16 ss.).

⁶² Sulle caratteristiche dell'impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia, da parte della Procura Generale dello Sport, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 23 aprile 2018, n. 21: *«nella recente decisione n. 9 del 2018, la disposizione che consente alla Procura Generale dello Sport di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia non chiarisce tuttavia anche la natura e i possibili eventuali limiti di tale impugnazione. Al riguardo, si deve innanzitutto escludere che la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, che l'art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva riconosce alla Procura Generale dello Sport, sia condizionata dalle disposizioni che disciplinano i poteri di azione delle Procure Federali. In proposito l'art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI assegna alla Procura Federale presso ciascuna Federazione il potere di "esercitare in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione". Quindi, il Codice della Giustizia Sportiva ha riconosciuto il potere di esercitare l'azione disciplinare in via esclusiva al Procuratore Federale con chiaro riferimento al momento di avvio del procedimento disciplinare, allorché, ricorrendo i presupposti stabiliti dallo stesso art. 44 CGS, si perviene al deferimento e, quindi, all'instaurazione del giudizio di primo grado. Il fatto che sia riconosciuto al Procuratore Federale il potere di esercitare l'azione disciplinare nel successivo grado di giudizio, come pure nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, come espressamente riconosciuto dallo stesso Collegio di Garanzia (v. decisione n. 25/2016), non implica tuttavia l'esclusione del potere di azione innanzi a quest'ultimo in capo alla Procura Generale dello Sport o comunque una limitazione delle facoltà ad essa attribuite dall'art. 54, comma 2, CGS. Ciò è peraltro confermato dalla previsione, contenuta nel successivo art. 45 CGS, dell'effetto interruttivo della prescrizione del potere di sanzionare i fatti in riferimento all'esercizio della stessa azione disciplinare. Sul punto il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto, quindi, l'occasione di precisare che "Non si può (...) obiettare di eccentricità la soluzione che infine ammette sia il Procuratore Federale che la Procura Generale dello Sport ad adire questo Collegio" (decisione n. 25/2016 sopra citata). Peraltro, il riconoscimento in via esclusiva alla Procura Federale del potere di esercitare l'azione disciplinare trova un temperamento, come si è già ricordato, nel potere di avocazione che lo stesso CGS all'art. 51, comma 6, riconosce alla Procura Generale dello Sport, in conformità all'art. 12 ter, comma 4, dello Statuto CONI, nonché nei casi di applicazione disciplinati dal già citato art. 52 del CGS. 14. Ciò precisato, si deve ritenere che, nel sistema delineato dallo Statuto del CONI e dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, alla Procura Generale dello Sport sia stato assegnato, con l'art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, il potere di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, allo scopo di assicurare la legalità dell'ordinamento sportivo, per sostenere, anche nell'ultimo grado di giudizio, le ragioni già sostenute dalla Procura Federale in ambito federale (da sola o congiuntamente con la Procura Generale, nei casi di applicazione di cui all'art. 52 del CGS) o dalla sola Procura Generale, in caso di avocazione. Considerato l'ambito complessivo dei poteri assegnati alla Procura Generale dello Sport dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva CONI, e tenuto conto dell'assenza di limiti espressi e sistematici al potere di impugnare le decisioni degli Organi della giustizia sportiva davanti al Collegio di Garanzia, la Sez. ritiene peraltro che la Procura Generale dello Sport possa agire davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ordinamento federale, non solo in modo congiunto con le Procure Federali, come è accaduto in numerosi casi già esaminati dal Collegio di Garanzia (fra le tante, cfr. le decisioni delle Sezioni Unite n. 8, 59 e 66 del 2017 e della Sez. IV n. 53 e n. 55 del 2017), ma anche autonomamente (cfr. la decisione della Sez. II, n. 25 del 2016), e quindi anche a prescindere dall'eventuale ricorso della Procura Federale, quando la Procura Federale (o la stessa Procura Generale, nei casi che si sono indicati) è risultata soccombente (anche solo in parte) nel giudizio endofederale. Tale funzione ha, infatti, lo scopo evidente di ottenere una pronuncia definitiva, sulla vicenda oggetto del giudizio federale, da parte del Collegio di Garanzia, che costituisce l'organo di vertice e insieme di chiusura del sistema della giustizia sportiva, al fine di assicurare comunque la legalità dell'ordinamento sportivo. Tale potere di azione in capo alla Procura Generale dello Sport, nelle ipotesi sopra considerate in cui la stessa Procura Generale e la Procura Federale esprimono uniformità di interessi, non va assimilato al ricorso nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., come la Federazione resistente sostiene, bensì all'impugnazione tendente ad ottenere una decisione con effetti cassatori del provvedimento impugnato. La natura e l'efficacia dell'impugnazione da parte della Procura Generale nei termini anzidetti è pienamente conforme ai principi generali dell'ordinamento sportivo, e, in particolare, a quelli fondanti il sistema della giustizia sportiva. L'ordinamento sportivo è improntato al canone della concretezza che, nell'esperienza della giustizia sportiva, si traduce nel principio di effettività. È nella natura di ogni prestazione sportiva l'esprimere in concreto la dinamica del comportamento, tendente al raggiungimento del miglior risultato. Così, analogamente, il fine sotteso al sistema della giustizia sportiva è quello di garantire, mediante la diretta incidenza del giudicato sull'attività dei tesserati ed affiliati, che tale attività in concreto sia pienamente rispondente ai principi, alle regole ed alle prassi vigenti in seno all'ordinamento sportivo. Può cogliersi, alla luce di quanto sopra detto, la reale significativa portata dell'intervento di riforma della giustizia sportiva, ove si osservi come l'istituzione della Procura Generale dello Sport con, in specie, il riconoscimento alla stessa dei poteri di avocazione e di impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia, diviene strumento per la piena attuazione del principio di effettività, sia nella fase processuale che in quella prodromica; e non è un caso che proprio l'istituzione della Procura Generale dello Sport e la disciplina del potere di avocazione hanno rappresentato uno dei tratti più salienti della riforma della giustizia sportiva».*

Massima: *“Similmente a quanto disposto dall’art. 363 c.p.c. per il processo civile, il Procuratore Generale dello Sport può presentare ricorso al Collegio di Garanzia chiedendo che, nell’interesse della legge, sia enunciato il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi; tale richiesta è, tuttavia, ammissibile solo a condizione che la questione di particolare importanza, così sollevata, incida non solo sulla normativa e sul c.d. diritto vivente, ma anche su rilevanti interessi oggetto di altre controversie”.*

La Sezione richiama la decisione n. 24 del 2018 con la quale le Sezioni Unite, ove, pur a fronte dell’inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura Generale, era stata presa comunque in esame l’impugnativa, la quale *«non può avere, tuttavia, la natura di ricorso impugnatorio, con effetti cassatori, della decisione impugnata, ma costituisce lo strumento per ottenere una pronuncia del Collegio di Garanzia affinché, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, affermi i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi (e dovranno attenersi in futuro) i giudici endofederali».* In quel caso, nel ritenere che *«tale conclusione è coerente con la ratio e lo spirito della richiamata normativa che, da un lato, consente alla Procura Generale di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti delle procedure federali, e di essere in taluni casi anche parte del giudizio, e, dall’altro, assegna alla Procura Generale un potere generale di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia, a tutela della legalità dell’ordinamento sportivo, per ottenere comunque una pronuncia sulla questione da parte dell’organo di ultimo istanza della giustizia sportiva»*, le Sezioni Unite hanno, quindi, chiarito che il riferimento normativo più prossimo è costituito proprio dall’art. 363 c.p.c. nel suo complesso, il quale disciplina sia la richiesta del Procuratore generale presso la Cassazione al Primo Presidente affinché, se ritiene che la questione sia di particolare importanza, può disporre che le Sezioni Unite, *«quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile»*, si pronuncino enunciando *«nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi»* (primo e secondo comma), sia il potere della Corte di pronunciare d’ufficio il principio di diritto, *«quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la questione decisa è di particolare importanza»* (terzo comma), fermo restando che, in entrambi i casi, *«la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito»* (quarto comma).

Successivamente, il Collegio (cite Sezioni Unite, 3 maggio 2018, n. 24) ha affermato come la Procura Generale dello Sport possa ricorrere autonomamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport anche laddove nel giudizio endofederale la Procura Federale non sia stata soccombente e anche quando la parte effettivamente soccombente non abbia agito nei termini di legge. Tuttavia, in questo caso, il ricorso non ha natura impugnatoria, bensì costituisce lo strumento per ottenere una pronuncia che, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, affermi i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi – e dovranno attenersi in futuro – i giudici endofederali (il Collegio precisa, comunque, di condividere le conformi ragioni già espresse, sia pur in casi diversi, dalle precedenti decisioni della Sez. IV n. 9 e n. 21 del 2018). Si legge, infatti, in parte motiva che *«il ricorso della Procura Generale davanti al Collegio di Garanzia debba ritenersi ammissibile, pur con i limiti di un ricorso di natura non cassatoria, anche nel caso in cui sia mancata una formale soccombenza della Procura nel giudizio endofederale ed anche quando la parte soccombente, come nella fattispecie, non ha proposto ricorso nei termini di legge. In tale ipotesi può farsi riferimento a quanto prescritto dall’art. 363 c.p.c. il quale dispone che, “Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge [327] o vi hanno rinunciato [329], ovvero quando il provvedimento non è ricorribile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi ...”. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. In conseguenza, il Collegio di Garanzia può interessarsi delle questioni sollevate nel giudizio in questione, ma la decisione non potrà determinare la cassazione delle decisioni adottate dai giudici federali essendo tali decisioni, per effetto della mancata tempestiva impugnazione da parte del soggetto soccombente, coperte dal giudicato».*

La quarta Sezione, facendo applicazione di questi principi, rileva come, nel caso oggetto di scrutinio, venisse in rilievo la fattispecie scolpita dal terzo comma dell'art. 363 c.p.c. - ricorrente era la Procura della FIGB e non la Procura Generale dello Sport presso il CONI -; pertanto, il Collegio non ha ritenuto di esercitare il proprio potere nomofilattico, non ravvisando l'emersione di una questione di particolare importanza solo ricorrendo la quale è possibile attivare questa eccezionale forma di giurisdizione oggettiva. In particolare, se è vero «*che l'importanza della questione di diritto, non si può desumere esclusivamente dall'incidenza di essa in rapporto alla normativa e al c.d. diritto vivente (di cui deve tenere, invece, conto in via esclusiva il P.G. che ricorra nell'interesse della legge), ma anche agli elementi di fatto, come gli interessi in gioco in genere oggetto delle controversie, in cui può rilevare la risoluzione della questione*» (Cass. Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187), nella specie, dalla peculiare connotazione dei fatti di causa, non emergeva in via immediata quell'elemento di rilievo che richiede un intervento del giudice apicale volto a somministrare il principio di diritto applicabile.

Collegio di Garanzia, Sezione IV, decisione n. 78/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Storto

Motivazione per relationem⁶³

Massima: *“La motivazione per relationem è senz'altro ammessa laddove essa venga incastonata entro un reticolo giustificativo sviluppato con carattere di autonomia dal giudice ricevente il quale, in sostanza, utilizzi il rimando all'altrui argomentazione condivisa per trarne conferma del proprio ragionamento”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 83/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini

Notificazione e comunicazione degli atti del giudizio sportivo

Massima: *“Gli atti di parte, esclusi quelli introduttivi del giudizio, non vanno notificati dalla parte stessa, né comunicati dalla cancelleria o segreteria, ma devono essere depositati entro un termine prefissato: è onere dell'altra parte di acquisirne conoscenza nei modi previsti, mediante accesso diretto in cancelleria o segreteria, oppure con richiesta di trasmissione o con altre modalità”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 83/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini

Inleggibilità ai sensi dell'art. 7.4, c. 6, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate

Massima: *“Nell'ambito della previsione di cui all'art. 7.4, c. 6, dei Principi Fondamentali delle FSN e DSA, per cui «sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene presentata la candidatura», l'elemento centrale di riferimento è la fonte di reddito del soggetto, allorché essa sia primaria o prevalente; di tal ché, deve aversi riguardo al collegamento tra l'attività commerciale/imprenditoriale e la specifica disciplina sportiva, vagliando se quest'ultima, al di là dell'incidenza maggiore o minore sul volume*

⁶³ In termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 45/2019, nonché, di recente, Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 103/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Mazzamauro.

complessivo dei ricavi dell'impresa, costituisca comunque un settore rilevante dell'attività di essa. Invero, l'elemento dirimente non è tanto l'incidenza sul volume d'affari dell'attività direttamente collegata alla pratica sportiva, quanto l'incidenza dei proventi dell'attività sul reddito del soggetto".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 83/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini

La nozione di conflitto di interessi ex art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

Massima: "La nozione di conflitto di interessi, a cui si riferisce l'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, che, nell'imporre l'obbligo di prevenire conflitti anche solo apparenti, ha inteso escludere qualsiasi possibile interferenza tra l'interesse sportivo ed interessi di altra natura (ad esempio quelli commerciali), è intimamente connessa al generale obbligo di astensione gravante su coloro che, in virtù del proprio incarico, sarebbero chiamati ad assumere determinazioni che, incidendo sulla propria sfera personale o patrimoniale, potrebbero implicare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Tale obbligo, che nel settore dell'amministrazione ha sempre rappresentato un principio generale ed è ora consacrato anche in norme di legge (art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 323 c.p.), è certamente sussistente nell'ambito delle attività svolte nel contesto dell'ordinamento sportivo, in cui deve essere esclusa qualsiasi interferenza, anche solo potenziale, tra interessi sportivi e altri interessi".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 84/2021 - Pres. Frattini, Rel. Santoro

Temporaneità degli organi di Giustizia Sportiva e prorogatio dei componenti

Massima: "La temporaneità dell'incarico di componente degli Organi di Giustizia Sportiva è una caratteristica connaturata del sistema della stessa Giustizia Sportiva e sancita formalmente dall'art. 26, comma 3, CGS CONI (con disposizione recepita nelle carte federali), il quale dispone che "i componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte"; il potere di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva delle diverse Federazioni non è riservato al CONI, ma spetta, invece, a ciascuna Federazione, che lo esercita in base alle liste di candidati che sono predisposte dalla Commissione Federale di Garanzia, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa regolamentare CONI, nonché degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione. Pertanto, anche la proroga dell'incarico, al pari della nomina, deve ritenersi di competenza di ciascuna Federazione, a meno che essa non venga espressamente vietata dalla normativa statutaria o regolamentare. Né il CGS CONI, né le carte federali della FIGC escludono la possibilità di proroga degli Organi di Giustizia Sportiva alla loro scadenza e, invero, a tale prassi si è fatto ricorso da parte di diverse Federazioni e dello stesso CONI per evidenti e ragionevoli esigenze di funzionalità del sistema; di tal ché, non sono illegittime le decisioni degli organi di Giustizia Sportiva rese in pendenza della proroga degli incarichi dei suoi componenti".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 84/2021 - Pres. Frattini, Rel. Santoro

Protocolli anti-COVID e obblighi gravanti sui medici sociali

Massima n. 1: *“Posto che la Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, prot. n. 21463 – espressamente richiamata nei Protocolli sanitari FIGC – stabilisce che il «Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente (...) per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionistica, nel caso in cui risulti positivo un giocatore, ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato», deve ritenersi che la procedura di ricerca dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 non rientra nelle competenze dei medici sociali, bensì è di esclusiva competenza dell’autorità di sanità pubblica; né, invero, potrebbe essere altrimenti, giacché incide sul piano della privacy, quanto alla identificazione dei contatti stretti, e su quello delle libertà personali, quanto alla prescrizione della quarantena».*

Massima n. 2: *“Mentre non rientra nelle competenze del medico sociale la prescrizione della quarantena che incide sulla libertà di movimento in genere del soggetto che ne è destinatario, rientra invece certamente nell’ambito delle sue responsabilità la scelta di far accedere nei locali della società sportiva e di far scendere in campo un giocatore risultato positivo”.*

Nel caso di specie, le Sezioni Unite non hanno ritenuto condivisibile quanto affermato dalla Corte Federale d’Appello relativamente alla configurabilità di una responsabilità in capo ai medici sociali per mancata segnalazione alla competente autorità dei casi di sospetto contagio da Covid-19.

Secondo il Collegio, la valutazione delle condotte dei medici ricorrenti, ai fini dell’accertamento della loro responsabilità, deve compiersi sulla base della normativa di fonte federale rappresentata, nella specie, dai Protocolli sanitari anti-Covid-19, richiamati nell’atto di deferimento, e di quella di fonte statale in materia di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. Nell’ambito di quest’ultima, assume principale rilievo la Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, prot. n. 21463, che è espressamente richiamata nei Protocolli sanitari FIGC, con la quale sono state dettate le modalità attuative della procedura di “ricerca dei contatti” (*contact tracing*) nell’ambito dell’attività agonistica di squadra, sulla base del parere del Comitato tecnico scientifico (verbale del 12 giugno 2020, n. 88) avente ad oggetto “l’individuazione di misure precauzionali alternative e/o aggiuntive applicabili” all’ambito sopra detto, dalla quale si evince che la procedura di ricerca dei contatti è di esclusiva competenza dell’autorità di sanità pubblica; né, invero, potrebbe essere altrimenti, giacché incide sul piano della privacy, quanto alla identificazione dei contatti stretti, e su quello delle libertà personali, quanto alla prescrizione della quarantena.

Diversamente, il Collegio ha ritenuto sussistente in capo ai medici sociali la responsabilità derivante dall’impiego in campo di giocatori positivi, in quanto rientra nell’ambito delle competenze dei suddetti professionisti la scelta di far accedere ai locali della società sportiva e di far scendere in campo un giocatore risultato positivo.

Il procedimento è stato, quindi, rinviato alla Corte Federale d'Appello ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione⁶⁴.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 85/2021 - Pres. Frattini, Rel. Zimatore

Protocolli anti-COVID-19 e obblighi in capo al legale rappresentante della società sportiva. Configurabilità della *culpa in eligendo* e della *culpa in vigilando*

Massima n. 1: *“Ai sensi dell’art. 44 NOIF, non occorre alcuna specifica delega - né scritta, né orale - da parte del legale rappresentante della società per l’attribuzione al medico sociale della responsabilità della tutela della salute dei professionisti che operano per la società stessa (i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici, i preparatori atletici), con tutti i connessi compiti di cura e le connesse funzioni, anche di segnalazione dei casi di positività al COVID-19”.*

Massima n. 2: *“La culpa in eligendo a carico del preponente non ricorre se il preposto ha compiuto un errore o una negligenza, bensì se la scelta del preponente può ritenersi formalmente o sostanzialmente scorretta. Invero, è la scelta del preponente, e non l’eventuale errore del preposto, a fondare la responsabilità del primo: non si “risponde” se la scelta è corretta (ad esempio, affidamento dell’incarico a uno stimato professionista che, tuttavia, eventualmente commette un errore o una negligenza), mentre si “risponde” solo qualora l’incarico venga affidato a soggetti palesemente privi delle competenze tecniche per svolgere l’incarico in questione”.*

Massima n. 3: *“La culpa in vigilando va necessariamente ad attenuarsi nel momento in cui l’impegno dovuto dal preposto diventa altamente tecnico e specialistico, e dunque “inesigibile” da parte di un preponente non tecnico”.*

Massima n. 4: *“Mentre al Presidente della società sportiva non può ascriversi alcuna responsabilità in relazione alla mancata prescrizione della quarantena o in relazione alla mancata comunicazione alla ASL dei nominativi dei contatti stretti, viceversa, a suo carico può assumere rilevanza una negligenza consistente nell’aver consentito a un giocatore risultato positivo di accedere nei locali della società e di scendere in campo. Invero, un principio di precauzione esigibile anche da parte di chi non abbia una specifica competenza medica impone di evitare l’ingresso in campo di un calciatore risultato positivo ad uno dei test eseguiti”.*

Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Federale d'Appello, le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità di una responsabilità in capo al Presidente della società sportiva per mancata segnalazione alle ASL competenti della positività di alcuni giocatori al Covid-19.

A detta del Collegio, tale responsabilità non può configurarsi, come ritenuto dal giudice di secondo grado, sulla base della circostanza che mancherebbe la prova del conferimento di una valida delega in forma scritta al medico sociale, responsabile sanitario; invero, l'art. 44 NOIF, il quale dispone che «Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli

⁶⁴ La Corte Federale d'Appello della FIGC, con decisione del 29 ottobre 2021, n. 0030, ha rinnovato la sua valutazione dei fatti e proceduto alla conseguente rideterminazione delle sanzioni tenendo conto dei profili di responsabilità ritenuti insussistenti da parte delle Sezioni Unite.

adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale», rende assolutamente superflua qualunque delega, orale o scritta, da parte del legale rappresentante della società, essendo da sola sufficiente per il trasferimento di funzioni e responsabilità dal vertice aziendale al medico sociale.

Neppure può configurarsi una responsabilità in capo al Presidente, a titolo di *culpa in eligendo*, per la scelta dei propri collaboratori, nonché, a titolo di *culpa in vigilando*, poiché, dinanzi all'inerzia dei detti professionisti, avrebbe dovuto personalmente attivarsi.

Relativamente alla *culpa in eligendo*, le Sezioni Unite hanno specificato che essa è configurabile solo qualora l'incarico venga affidato a soggetti palesemente privi delle competenze tecniche per svolgere l'incarico in questione. Orbene, nel caso in esame, la società si è affidata a professionisti qualificati - medici sportivi - muniti di determinate competenze e un alto grado di specializzazione; e quanto maggiori sono le competenze che un soggetto per legge deve possedere per svolgere il proprio ruolo in termini di qualificazione professionale, tanto maggiore è l'aspettativa che l'ordinamento giuridico ha nei confronti di tale soggetto.

Discorso (parzialmente) analogo vale anche per la *culpa in vigilando*, la quale va necessariamente ad attenuarsi nel momento in cui l'impegno dovuto dal preposto diventa altamente tecnico e specialistico, come, appunto, nel caso di specie, ove i mancati adempimenti contestati al Presidente sono - in gran parte - attività che presentano aspetti tecnici (e richiedono professionalità) di specifica competenza dello staff medico.

Secondo le Sezioni Unite, mentre al Presidente non può, quindi, ascrivere alcuna responsabilità in relazione alla mancata prescrizione della quarantena o in relazione alla mancata comunicazione alla ASL dei nominativi dei contatti stretti, viceversa, a suo carico può assumere rilevanza una negligenza consistente nell'aver consentito a un giocatore risultato positivo (sia pure ad un solo tampone) di accedere nei locali della società sportiva e di scendere in campo, in virtù di un principio di precauzione esigibile anche da parte di chi non abbia una specifica competenza medica.

Il procedimento è stato, quindi, rinviato alla Corte Federale d'Appello perché questa rinnovi la sua valutazione dei fatti e proceda alla conseguente determinazione della sanzione, tenendo conto dei profili di responsabilità ritenuti insussistenti da parte delle Sezioni Unite⁶⁵.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 87/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Bocchini

Impugnabilità delle delibere consiliari in costanza di commissariamento

Massima: "I Codici di Giustizia federali dettano specifiche regole, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, in merito all'impugnazione delle delibere del Consiglio Federale – quali, ad esempio, relative alla convocazione dell'assemblea elettiva -, individuando, da un lato, i soggetti che possono impugnare la delibera del Consiglio e, dall'altro, i motivi dell'impugnazione. In tal senso, i soggetti legittimati all'impugnazione sono i consiglieri assenti o dissenzienti, oppure il Collegio dei revisori dei conti o direttamente la Giunta Nazionale del CONI e le ragioni dell'impugnazione sono rappresentate, nella sostanza, dalle violazioni di legge (delibere contrarie alla legge, allo statuto, ai principi fondamentali del CONI). Siffatte regole restano ferme anche ove

⁶⁵ La Corte Federale d'Appello della FIGC, con decisione del 29 ottobre 2021, n. 0030, ha rinnovato la sua valutazione dei fatti e proceduto alla conseguente rideterminazione delle sanzioni tenendo conto dei profili di responsabilità ritenuti insussistenti da parte delle Sezioni Unite.

le funzioni del Presidente e del Consiglio Federale siano concentrate in un Commissario Straordinario, non potendo predicarsi che, in fase di commissariamento, venendo meno i consiglieri che sono i rappresentanti delle associazioni, il potere di impugnativa “torni” alle associazioni stesse”.

Secondo il Collegio di Garanzia, la normativa sportiva relativa alle impugnazioni delle delibere consiliari e assembleari si ispira al Codice civile ed individua alcuni chiari principi che permettono, solo a determinati soggetti ed entro determinati vincoli, l'impugnativa delle delibere del Consiglio Federale. È pacifico che gli anzidetti limiti determinano, in un sistema gerarchicamente organizzato, l'inammissibilità dell'impugnativa da parte di altri soggetti, non sussistendo, pertanto, alcun vuoto normativo. Il legislatore, anche del Codice civile, ha correttamente individuato i poteri degli associati all'interno delle persone giuridiche, indicando alcuni principi generali: da un lato, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente di qualunque associato; e, dall'altro, che le deliberazioni del consiglio, che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, possono essere impugnate solo da determinati soggetti e non dagli associati. Tale principio, che pervade l'intero Codice civile, trova fondamento nella necessità di assicurare la sicurezza dei rapporti giuridici instaurati con gli enti per il tramite dei loro rappresentanti che, diversamente, verrebbero irreparabilmente minati da una eccessiva instabilità degli atti decisorii e, in particolare, degli atti di gestione dell'ente stesso. Quindi, mentre gli associati possono impugnare le deliberazioni dell'assemblea, di converso, vi sono dei limiti soggettivi e oggettivi all'impugnativa delle delibere del Consiglio Federale, che restano tali anche se assunte dal Commissario il quale, in quel momento, legittimamente svolge il ruolo dell'organo commissariato.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 88/2021 - Pres. Sanino, Rel. Cecinelli

Alle Sezioni Unite la qualificazione dei termini che regolano l'«Azione del procuratore federale»

Massima: *“Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla corretta interpretazione della disciplina che regola la fase precontenziosa dei procedimenti disciplinari sportivi (i.e. art. 44 CGS CONI, come recepito nei regolamenti di giustizia federali), con specifico riferimento alla natura dei termini ivi previsti che regolano l'azione del Procuratore Federale”.*

Ricorda la Sezione che l'art. 44 del CGS CONI - a mente del quale, *«quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite,*

ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare» - detta una precisa cadenza temporale relativamente all'azione del Procuratore Federale.

E, segnatamente: *i)* apertura della fase delle indagini mediante iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante; *ii)* chiusura delle indagini (entro 60 giorni dall'iscrizione, salvo le proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport di ulteriori 40 giorni, più eventuali ulteriori 20 giorni); *iii)* entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, invio al/ai deferito/i dell'Avviso di conclusione indagini (salvo richiesta di archiviazione alla Procura Generale dello Sport), ove si deve concedere un termine non superiore ai 15 giorni all'incolpando per essere sentito o per presentare una memoria difensiva; *iv)* entro 30 giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine concesso all'incolpando, il Procuratore, qualora ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all'esercizio dell'azione disciplinare, formula l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. Tale disposizione, per come trasfusa nei regolamenti di giustizia delle Federazioni (v. artt. 123 e 125 CGS FIGC - già art. 32 *ter* della previgente versione -, art. 98, c. 4 e 5, RG FIT, art. 81, c. 4, RG FIR, art. 124, c. 4, RG FIP, ecc.), è stata oggetto di numerosi arresti del Collegio di Garanzia tanto in sede contenziosa quanto in sede consultiva riscontrandosi, tuttavia, una non univoca qualificazione, in ordine alla perentorietà ovvero ordinatorietà, dei termini ivi previsti.

Ed infatti, con esplicito riferimento al predetto termine di 30 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura della FIT, la Sez. IV, con decisione n. 23/2017, concludeva per la perentorietà dello stesso⁶⁶.

Diversamente, con riferimento al Codice FIGC, con la decisione n. 25/2017, le Sezioni Unite, da una parte, escludevano la natura perentoria dei suddetti limiti temporali, pur tuttavia, dall'altra, ne escludevano anche la natura puramente ordinatoria⁶⁷.

⁶⁶ Così la decisione n. 27/2017: «Non si può condividere la tesi, sostenuta dalla Procura Generale, secondo cui il termine previsto all'art. 98, comma 5, avrebbe natura ordinatoria e, come tale, ove non venga rispettato, non determinerebbe la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare. Infatti, come è noto, nell'applicare la legge, ai sensi dell'art. 12 delle disp. prel. cod. civ., l'interprete non può fermarsi al significato letterale della norma, ma deve indagare quale sia stata l'intenzione del legislatore, vale a dire la ratio legis. Con riguardo specifico alla norma di cui all'art. 98, comma 5, va rilevato, in applicazione del criterio di interpretazione storico, che essa era già presente nel previgente Regolamento di Giustizia, all'art. 112, comma 4, salvo l'inciso, aggiunto nel Regolamento vigente "entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria". Se, dunque, il legislatore federale è intervenuto modificando la norma de qua proprio con l'aggiunta di tale termine, la norma deve essere interpretata assegnandole un significato tale da non svuotare di efficacia tale modifica. E tale significato non può rinvenirsi nella semplice intenzione di cadenzare l'attività della Procura Federale, senza collegare ad essa alcuna conseguenza in caso di mancato rispetto del termine prefissato, posto che, altrimenti, la modifica introdotta risulterebbe pressoché svuotata di efficacia. Va rilevato, peraltro, che tale modifica non può che essere letta nel senso di un intervento legislativo favor rei, in ossequio al principio di garanzia dell'esigenza di una rapida definizione della posizione dell'incolpato. In altri termini, essa mira a garantire che il diritto di difesa non venga nei fatti limitato, se non addirittura compromesso, là dove si consenta che l'azione disciplinare sia avviata anche dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione dell'infrazione [...]. ... la ratio legis della disposizione, in ossequio ai principi di celerità e certezza della posizione dell'incolpato, deve condurre a riconoscere, pertanto, la decadenza della Procura Federale dal potere di esercitare l'azione disciplinare decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria».

⁶⁷ Così, la decisione n. 25/2017: «sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 *ter*, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall'art. 2, com. 6, CGS CONI, [152, c. 2, c.p.c.] sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali ... Continuando a rimanere aderenti ad un'interpretazione sistematica, l'art. 38 del Codice di giustizia federale ["Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori"] è stato inserito all'interno del titolo IV, rubricato "Norme generali del procedimento". Si può dedurre che il riferimento alla perentorietà di cui trattasi si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone, di conseguenza, un'applicazione alla fase precontenziosa. Una simile impostazione nella lettura della normativa richiamata conferirebbe coerenza all'intero sistema di giustizia sportiva e porterebbe, altresì, a concludere che non sarebbe logico estendere la norma in esame agli altri titoli del Codice di Giustizia FIGC, come il Titolo III ("Organi di Giustizia Sportiva"), dove è inserito l'art. 32 *ter*, com. 4, relativo all'attività del Procuratore Federale ... Uno spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che

A favore della perentorietà del termine dei 20 giorni dalla conclusione delle indagini per informare l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento, sempre con riferimento al Regolamento di Giustizia della FIT, è stata la Sez. IV, con la decisione n. 49/2017. Ancora, con riferimento alla FIGC, la decisione n. 50/2017 della Sez. II del Collegio affermava che *«il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare di 30 giorni a far tempo dall'ultimo onere difensivo sostenibile dall'interessato non è perentorio»*.

Successivamente, la Quarta Sezione (decisione n. 55/2017) - (ri)occupandosi dei termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 98 del Regolamento di Giustizia FIT relativi all'esercizio dell'azione disciplinare - riprendeva la menzionata decisione n. 25/2017, concludendo per la non perentorietà dei menzionati termini di 20 e successivi 30 giorni, ma, al contempo, rafforzava il concetto di non discrezionalità del lasso temporale a disposizione della Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare e la formulazione dell'atto di deferimento⁶⁸.

La Sezione Consultiva, con parere n. 7/2018 (in ordine alla natura perentoria od ordinatoria dei termini indicati nel Regolamento di Giustizia FIT, con particolare riferimento ad alcune disposizioni relative alle attività di indagine del Procuratore Federale, artt. 98, commi 4 e 5, 99, comma 1, e 101, comma 3), affermava che *«la circostanza che le disposizioni oggetto di interpretazione [...] non contengano una espressa qualificazione dei termini menzionati non è sufficiente a escluderne la perentorietà»*⁶⁹. Recentemente, la stessa Sez.

giustificano la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di deferimento dell'incoltato, specie in procedimenti dove il numero dei coindagati è consistente. ... La perentorietà del limite temporale in questione si porrebbe in contrasto anche con l'interesse dell'indagato a non essere condotto dinanzi ad un giudice federale sulla base di un quadro probatorio sprovvisto di concreti elementi di fondatezza.... Con particolare riferimento alle attività inquirenti della fase istruttoria, è, altresì, necessario escludere che i termini applicati siano puramente ordinatori. Nel momento preprozessuale è opportuno che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva. La durata delle indagini antecedente al deferimento non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è deputata o l'attività investigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell'ordinamento sportivo».

⁶⁸ Tali termini, secondo la decisione n. 55/2017 della Sez. IV, *«non scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono invece essere sottoposti, di volta in volta, alla deliberazione dell'Organo di Giustizia, per cogliere se, nella specie, il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale cum grano salis, nel rispetto, cioè, del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa. Ove ciò non avvenga, residua dunque un sicuro margine di applicabilità dell'estinzione del procedimento, quale indispensabile istituto di garanzia e chiusura del sistema in parola».*

⁶⁹ Così, il Parere n. 7/2018: *«La risposta al quesito posto va ricercata non nella lettera del testo normativo, ma nella funzione in fatto perseguita con le singole previsioni. È evidente che è in attuazione del principio di celerità e speditezza, che informa l'intero sistema di giustizia sportiva, che il Regolamento di Giustizia fissa la cadenza dell'attività procedimentale. Il proposito della fissazione dei termini è quello di garantire l'esercizio del diritto di difesa del soggetto ed evitare che questi resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale. Nel momento endoprocesso è necessario che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti. Ciò, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l'azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la commissione dell'infrazione. ... La previsione di un termine definito (trenta giorni - art. 98, comma 5 - dall'audizione o dalla memoria indicate all'art. 98, comma 4) serve al regolatore per evitare che la durata del procedimento venga rimessa a criteri incerti (lo si rileva anche nella citata decisione n. 23/2017) ... Tuttavia, ragioni di giustizia sostanziale impongono un temperamento al rigore fisiologico dei termini decadenziali e la possibilità di adeguare il procedimento alle eventuali particolari difficoltà delle indagini. È vero che «[u]no spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustificano la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di deferimento dell'incoltato, specie nei procedimenti dove il numero dei co-incoltati è consistente» e che «un termine estremamente rigido [...] rischierebbe di comprimere eccessivamente le garanzie difensive dell'indagato» (decisione Collegio di Garanzia, Sez. Un., n. 25/2017). ... Il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell'indagato e, dunque, di giustizia sostanziale impone di adeguare il percorso temporale alla complessità del caso. Di talché l'Organo di Giustizia può scegliere di derogare, nel senso dell'ampliamento temporale, alle rigide cadenze procedurali stabilite agli artt. 98, 99 e 103. In ogni caso, in assenza di eccezionale diversa previsione, deve ritenersi che il mancato rispetto dei termini ex artt. 98, commi 4 e 5, 99, comma 1, e 101, comma 3, ai quali è assegnato carattere perentorio, determina la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l'inefficacia degli atti tardivamente compiuti».*

Consultiva (parere n. 1/2020 - sul punto, si veda *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, pp. 37 ss.) è stata nuovamente interpellata «*al fine di chiarire se nell'attuale sistema della Giustizia Sportiva i termini nella fase delle indagini preliminari, nonché il termine di cui all'art. 82, comma 4, secondo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva FIS, siano da considerarsi ordinatori oppure perentori*».

La Sezione Consultiva, nell'affermare la non perentorietà dei termini in parola, richiamava le osservazioni già espresse dalle Sezioni Unite con la decisione del 7 aprile 2017, n. 25; ciò in quanto, non contenendo la disposizione in esame un'esplicita previsione di perentorietà del termine, questo non potrebbe considerarsi perentorio, anche sulla scorta del richiamo alle norme processual-civilistiche (art. 152 c.p.c.) operato dall'art. 2, c. 6, CGS CONI. Inoltre, la natura perentoria del termine è esclusa, secondo la Sezione, dalla necessità di un contemperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell'indagato e di garanzia dell'indagato stesso dal resistere ad un processo manifestamente infondato, specie nei procedimenti particolarmente complessi.

Da ultimo, con riferimento al Codice della FIGC, è intervenuta la Sez. II con la decisione n. 13/2021 (v. *supra*, p. 21). La Sezione, soffermandosi sulle versioni del CGS FIGC (*ante* e *post* novella del 2019), ha affermato, come visto, la natura perentoria del termine di 30 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, decorrente dal deposito della memoria difensiva predibattimentale o dall'audizione dell'incolpando.

Ebbene, secondo la Sezione remittente, l'insieme degli elementi di fatto e di diritto e, nello specifico, le oscillazioni giurisprudenziali riferite all'interpretazione del quadro normativo di riferimento suppongono un chiarimento sistematico da parte dell'Organo nomofilattico in ordine alla natura dei ricordati termini che regolano l'azione del Procuratore Federale⁷⁰.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 93/2021 - Pres. D'Alessio, Rel. Stella Richter
Carenza di giurisdizione del Collegio di Garanzia sulle controversie non riguardanti le attività sportive dell'Associazione Italiana Cultura e Sport

Massima: «*Fermo restando la competenza degli organi di disciplina endoassociativi della A.I.C.S. - che è sia una associazione di diritto privato riconosciuta ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ. e, in particolare, una associazione di promozione sociale (APS); sia un ente di promozione sportiva (EPS) e un ente di promozione sportiva paralimpica (EPSP) - in relazione a tutte le attività della stessa in quanto organi di giustizia interna che fondano i loro poteri su norme espressione di autonomia statutaria, il Collegio di Garanzia dello Sport, proprio in quanto organo di ultimo grado della giustizia sportiva (che fonda i propri poteri sulle norme dell'ordinamento sportivo e, in particolare, sull'art. 12-bis dello Statuto del CONI e sull'art. 54 del Codice di Giustizia del CONI), ha giurisdizione solo per quanto attiene a vicende o aspetti riguardanti o connessi con le*

⁷⁰ Si segnala che, con dispositivo emesso lo scorso 15 dicembre 2021, le Sezioni Unite hanno accolto senza rinvio il ricorso oggetto di remissione, annullando la decisione impugnata e le sanzioni con essa irrogate e, per l'effetto, dichiarando estinto il procedimento disciplinare a carico dei ricorrenti. Il *valzer* di oscillazioni giurisprudenziali sul tema è stato, dunque, risolto nel senso di attribuire natura perentoria ai termini previsti dagli artt. 44, comma 4, 45, comma 1, e 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, con la conseguenza che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l'inefficacia degli atti compiuti.

attività sportive; e, quindi, se e quando l'A.I.C.S. agisca come E.P.S. ovvero i suoi associati svolgano attività sportive”.

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione 95/2021 - Pres. Sanino, Rel. Branca

Riapertura delle indagini preliminari nell'ambito del Codice di Giustizia FIGC

Massima: *“La scelta compiuta dal legislatore federale e consacrata nel codice di giustizia sportiva è stata nel senso di attribuire particolare valore agli elementi istruttori desumibili dal procedimento penale, stabilendo che essi costituiscono i presupposti legittimanti la riapertura del procedimento disciplinare e la fase delle indagini condotte dalla Procura Federale; ed infatti, l'art. 119, comma sesto, CGS FIGC consente un illimitato utilizzo di atti e documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato mediante l'utilizzo di inequivoche espressioni quali “sempre” ed “in ogni tempo”, introducendo un coerente ed inderogabile criterio di collegamento e collaborazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, nel quale l'effettivo momento di riapertura delle indagini rappresenta una circostanza irrilevante o comunque mitigata dal tenore letterale dell'art. 122, comma quarto, CGS FIGC, il quale prevede la riapertura delle indagini nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze di rilievo”.*

Il Collegio ritiene che tale interpretazione rispecchi l'intenzione di sottolineare il rapporto di causa-effetto esistente tra l'emersione del fatto e la riapertura del procedimento, di fatto non prevedendo in modo netto il nesso e la sequenza temporale tra fatto nuovo e riapertura delle indagini, laddove la comune esperienza suggerisce di applicare un criterio di anteriorità della causa (l'emersione del fatto nuovo) rispetto all'effetto (la riapertura delle indagini). Ciò, in ogni caso, secondo la Prima Sezione, non si pone in antitesi con il principio di autonomia del giudizio disciplinare sportivo rispetto al parallelo procedimento penale - ribadito in più occasioni, cfr., *ex multis*, decisione n. 71/2019, emessa a Sezioni Unite -, che trova fondamento nel criterio secondo il quale gli organi di giustizia sportiva, salvo ipotesi tassative espressamente previste dalla legge, hanno autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti in giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ordinaria, che nel giudizio sportivo sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori (sul punto v. *supra*, p. 68).

A ciò si aggiunge che, a seguito della riapertura delle indagini precedentemente archiviate, non vi sia necessità, in capo al Procuratore Federale, di disporre l'apertura di un nuovo fascicolo con una differente numerazione e ciò in quanto il medesimo art. 119 CGS FIGC, c. 2, fa riferimento all'avvio di nuove indagini, e non alla prosecuzione delle precedenti, seppure sulla scorta di fatti ed elementi nuovi. Vige, insomma, una oggettiva fattispecie di ideale *continuum* tra indagine archiviata e sua eventuale riapertura - sulla scorta di nuove circostanze fattuali -, che costituisce una prosecuzione della precedente e che non prevede un obbligo di iscrizione con altra numerazione progressiva.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 97/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Bruno

Requisiti di eleggibilità dei membri del Consiglio Federale in quota “atleti”

Massima: “*Dal combinato disposto degli artt. 16 del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, 5.1, comma 4, 5.5 e 7.4, commi 1 e 2, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, nonché delle disposizioni federali in relazione alle condizioni di eleggibilità, emerge che la candidabilità in qualità di atleta “in attività” presuppone la concretezza e l’attualità del relativo requisito al momento della candidatura e comunque anteriormente ad essa, per un lasso di tempo tale da consentirne l’effettivo accertamento, alla luce dei principi di democrazia interna e di sufficiente rappresentatività in seno all’ordinamento sportivo*”.

Nel caso oggetto di scrutinio, il Collegio rileva che, con specifico riferimento alla FIPAV (art. 22 dello Statuto federale), i presupposti che consentono alla persona fisica di presentarsi in qualità di rappresentante degli atleti sono: l’essere tesserato, nonché l’essere “in attività” e partecipare alle competizioni di livello quantomeno regionale ovvero, per i soli atleti “non più in attività”, che quest’ultimi abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni nell’arco dell’ultimo decennio.

L’importanza dell’ulteriore requisito dello svolgimento dell’attività - in forma attiva, tale da consentirne un’apprezzabilità in termini di effettiva preparazione e presenza alle competizioni nazionali o regionali -, tanto ai fini della rappresentanza della categoria, quanto ai fini dell’esercizio del diritto di voto in qualità di atleta, è posto dallo stesso Legislatore nazionale ed è, secondo la Terza Sezione, strettamente correlato all’esigenza di rappresentatività insita nel principio democratico e, quindi, all’esistenza di un preciso collegamento tra persona fisica e categoria rappresentata.

In tal guisa, il Collegio conclude che spetta al giudice di merito vagliare l’effettiva sussistenza del requisito della attualità nella attività dell’atleta e, dunque, verificare le condizioni di eleggibilità, accertando «*in primo luogo, l’effettiva presenza alle competizioni, comprensiva della complessa attività di preparazione propedeutica (allenamenti individuali e di gruppo, ritiri, ecc.), salvo comprovate e documentate ragioni di esonero o d’incolpevole impossibilità di fatto; in secondo luogo, che la certificazione medica sia coerente con l’attività sportiva di riferimento, ed in conclusione, più in generale, verificare la concordanza di ciascun elemento con gli altri, quali: l’età, la categoria entro cui si svolge l’attività agonistica, le qualifiche, le condizioni soggettive personali, ecc.*», vista la non sufficienza del mero dato formale del tesseramento, seppur supportato da previa visita medica agonistica.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 100/2021 - Pres. Frattini, Rel. Zaccheo⁷¹

Legittimazione ad impugnare del non soggetto non più tesserato

Massima: “*L’incolpato il cui tesseramento è venuto meno medio tempore è sicuramente legittimato (come soggetto passivo) a partecipare al giudizio disciplinare, e dunque alla proposizione dei mezzi di impugnazione, ivi compreso il ricorso davanti al Collegio di Garanzia, considerando che lo stesso può comunque essere*

⁷¹ Su remissione della Sezione IV, decisione n. 6/2020 (in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, pp. 11 ss.)

sanzionato per la condotta che ha tenuto quando era tesserato, avendo la condanna una portata ultrattiva nei confronti di colui il quale non è più tesserato”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 102/2021 - Pres. Sanino, Rel. Maffezzoli⁷²

Sanzione disciplinare irrogata ad atleti minorenni

Massima: “La giovanissima età di un tesserato sanzionato disciplinarmente non può costituire un parametro per valutare la ragionevolezza o la proporzionalità della sanzione medesima; e ciò poiché, anzi, risulta particolarmente censurabile che un atleta in giovane età possa tenere condotte aggressive e violente sul piano verbale e fisico. Dinanzi a comportamenti di tal genere una attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’aggressore risulterebbe del tutto ingiustificata e anzi sarebbe contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 103/2021 - Pres. D’Alessio, Rel. Mazzamauro

Non rilevanza dell’intestatario della PEC indicata al momento dell’affiliazione ex art. 11 CGS CONI⁷³

Massima: “L’art. 11, commi 1 e 2, CGS CONI è chiaro nel prevedere che, ai fini della conoscenza (da parte dell’indagato e incolpato) del procedimento che lo riguarda, la notifica degli atti di avvio del procedimento deve necessariamente essere effettuata presso l’indirizzo PEC della società di appartenenza del tesserato destinatario del procedimento disciplinare, fatta salva la possibile utilizzazione di altre forme di notifica qualora evidentemente risultassero più agevoli anche per il destinatario; di tal che, è indifferente, al fine del perfezionamento della notifica, l’intestatario della PEC indicata al momento dell’affiliazione dalla ASD/SSD”.

La Sezione non manca, tuttavia, di segnalare ai competenti organi del CONI l’opportunità di prevedere che, nelle disposizioni regolamentari delle Federazioni, la PEC comunicata dalla società sportiva sia necessariamente intestata alla stessa società o al suo rappresentante legale in modo da dare maggiori certezze sugli esiti della notifica ed escludere la possibile violazione dei diritti di difesa dell’incolpato (nella specie, la PEC indicata dalla società non risultava intestata alla stessa società e nemmeno al suo rappresentante legale).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 106/2021 - Pres. ed Est. D’Alessio, Rel.

Santoro

Risoluzione dell’accordo economico dei calciatori dilettanti e interdipendenza con il vincolo sportivo

Massima: “L’art. 94 ter delle NOIF FIGC, là dove prevede che “I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti”, che giocano nel Campionato Nazionale di Serie D e nei Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione Calcio a Cinque, “devono [...] sottoscrivere [...] accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive”, sancisce l’obbligatorietà di tali accordi che sono indissolubilmente legati al tesseramento, nonché sottende l’applicazione dell’ordinario rimedio della

⁷² Riprende Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 46/2017.

⁷³ Sulla necessità che le comunicazioni di avvio dei procedimenti disciplinari siano effettuate tramite la PEC delle ASD/SSD di appartenenza, ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 49/2019.

risoluzione giudiziale; tale disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 106 e 32 bis delle NOIF, comporta che, ove venga meno l'efficacia dell'accordo economico tra società sportiva e calciatore, questi sarà comunque assoggettato al vincolo sportivo e, dunque, gli sarà impedito di contrarre un nuovo tesseramento con altra società sportiva affiliata alla FIGC ma, d'altra parte, in ossequio al citato art. 94 ter, la società di appartenenza sarà obbligata a stipulare un nuovo accordo economico cosicché, ove intenda liberarsi da tale obbligo, dovrà consentire allo scioglimento del vincolo".

Il Collegio è stato posto dinanzi a due possibili interpretazioni della normativa federale in materia di tesseramento di atleta non professionista e di accordi economici aventi ad oggetto la prestazione di attività sportiva dilettantistica: la prima, secondo cui il vincolo sportivo conseguente al tesseramento come non professionista comporta l'impossibilità di risolvere l'accordo economico, e l'altra, con esito diametralmente opposto, secondo cui la risoluzione dell'accordo economico, di per sé possibile, determina automaticamente la decadenza del tesseramento e del correlato vincolo sportivo.

Il Collegio ritiene corretta l'interpretazione dell'art. 94 ter delle NOIF per cui gli accordi economici dei calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti, che giocano nel Campionato Nazionale di Serie D e nei Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, sono indissolubilmente legati al tesseramento.

Tale lettura non comporta, dunque, né che l'accordo economico non sia passibile di risoluzione né che il vincolo sportivo si scioglia per intervenuta risoluzione dell'accordo economico. Invero, osserva la Sezione IV, nessuna norma, né di fonte statale né di fonte federale, consente di escludere l'applicazione dell'ordinario rimedio della risoluzione giudiziale per gli accordi economici di cui all'art. 94 ter delle NOIF, i quali rivestono pienamente la natura giuridica di contratti; d'altra parte, la normativa federale contempla le ipotesi di scioglimento del vincolo pluriennale conseguente al tesseramento come atleta non professionista e, tra di esse, non è ricompresa la risoluzione dell'accordo economico di cui sia parte l'atleta stesso.

Ai sensi dell'art. 106 delle NOIF, infatti, lo svincolo, tra gli altri, dei calciatori non professionisti, è previsto nei casi di rinuncia da parte della società, accordo delle parti, inattività del calciatore, inattività della società per rinuncia o esclusione dal campionato, cambiamento di residenza del calciatore, stipula di contratto come professionista e, infine, decadenza del tesseramento al raggiungimento dell'età anagrafica prevista all'art. 32 bis delle NOIF. In tale ultima ipotesi, peraltro, è prevista *"la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali"*.

Tale ultima norma stabilisce un'interdipendenza tra il vincolo sportivo e l'accordo economico, ove si tratti di un calciatore non professionista; solo che tale interdipendenza, che il legislatore sportivo riferisce alla ultravigenza del vincolo per tutta la durata di efficacia dell'accordo economico, non può essere analogicamente applicata all'opposta ipotesi dello scioglimento del vincolo ove l'accordo economico cessi di avere efficacia. Seguendo quest'ultima impostazione, infatti, si perverrebbe ad un esito ermeneutico che non soltanto non trova avallo nel dettato normativo ma, altresì, ne consentirebbe una facile elusione, là dove il calciatore, per sciogliersi unilateralmente dal vincolo sportivo, potrebbe volontariamente non adempiere la

prestazione sportiva a suo carico o commettere altro grave inadempimento, dando causa alla risoluzione dell'accordo economico.

Ebbene, conclude il Collegio evidenziando che, ove venga meno l'efficacia dell'accordo economico tra società sportiva e calciatore, questi sarà comunque assoggettato al vincolo sportivo e, dunque, gli sarà impedito di contrarre un nuovo tesseramento con altra società sportiva affiliata alla FIGC, ma, d'altra parte, in ossequio all'art. 94 *ter* delle NOIF, la società di appartenenza sarà obbligata a stipulare un nuovo accordo economico cosicché, ove intenda liberarsi da tale obbligo, dovrà consentire allo scioglimento del vincolo.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 111/2021 - Pres. Zaccheo, Rel. Vessichelli

Commissariamento delle FSN e DSA disposto dalla Giunta Nazionale del CONI in casi di straordinarietà ed urgenza

Massima: *“È legittimo il provvedimento di Commissariamento disposto dalla Giunta Nazionale del CONI nei casi di mancato svolgimento della Assemblea ordinaria elettiva nei termini improrogabili prescritti dalle disposizioni normative con la conseguente decadenza ex lege degli organi direttivi e di vertice della FSN o DSA; invero, tale circostanza integra non solo la fattispecie di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della Federazione (art. 7, comma 5, lett. f), Statuto CONI), ma altresì i presupposti di straordinarietà ed urgenza, di cui all'art. 7, comma 5, lett. r), dello Statuto del CONI, che legittima la Giunta Nazionale ad adottare delibere di competenza del Consiglio Nazionale”.*

Ricorda la Sezione che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. f), dello Statuto del CONI, la Giunta Nazionale propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'Ordinamento Sportivo, da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento *ad acta* delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

La medesima norma, alla lett. r), prevede che la Giunta Nazionale adotti, in casi straordinari di necessità ed urgenza - necessità ed urgenza insite, secondo la Sez. III, nella peculiarità del provvedimento di commissariamento adottato al fine di garantire la continuità della gestione federale altrimenti impossibilitata ad operare per l'intervenuta decadenza degli organi direttivi - delibere di competenza del Consiglio Nazionale (con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso), con esclusione di quelle inerenti all'esercizio delle funzioni di indirizzo e all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Anche l'art. 23, comma 4, dello Statuto del CONI disciplina la fattispecie, prevedendo che la Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni Sportive Nazionali e, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'Ordinamento Sportivo, da parte degli Organi Federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario straordinario; e l'art. 25, comma 4, dello Statuto del CONI, secondo cui alle Discipline Sportive Associate e ai

loro affiliati e tesserati, per quanto non previsto dal Titolo V e salvo espresse deroghe, si applicano tutte le norme del presente Statuto, dettate in riferimento all'Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali.

Così ricostruito il quadro normativo, a detta del Collegio, la Giunta Nazionale del CONI ha legittimamente ritenuto che il mancato svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva nei termini improrogabili prescritti dalle disposizioni normative (art. 6 Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA), e la conseguente decadenza *ex lege* degli organi direttivi e di vertice della Federazione, integrasse la fattispecie di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della Federazione, nonché i presupposti di straordinarietà ed urgenza, di cui all'art. 7, comma 5, lett. r), dello Statuto del CONI, dal momento che, in assenza di organi direttivi e di vertice, era senz'altro indispensabile garantire, da un lato, il regolare svolgimento dell'attività federale, e, dall'altro, la convocazione e celebrazione, a norma di Statuto, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva per la ricostituzione degli Organi Federali, anche considerato che, nel caso sottoposto al giudizio della Sezione, lo svolgimento di tale Assemblea era stato rinviato a data da destinarsi.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 117/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Pescatore
Sanatoria della nullità della notificazione e differenza con l'inesistenza. Domicilio digitale

Massima n. 1: *“La notificazione di un atto è nulla qualora vengano violate le regole del relativo procedimento, ovvero quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha ritirato la copia dell'atto, o anche sulla data. In ogni caso, la nullità non può essere dichiarata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. L'inesistenza, per converso, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell'atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata. Pertanto, la costituzione del deferito nel giudizio di primo grado sana la nullità della notificazione del deferimento erroneamente eseguita presso la sede società di cui lo stesso non faceva più parte. Invero, le disposizioni che stabiliscono tempi e modalità di notificazione degli atti procedurali sono volte a garantire il diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio, ma la loro eventuale violazione non può essere fatta valere se non ha provocato alcun pregiudizio al destinatario della comunicazione o dell'atto”⁷⁴.*

⁷⁴ Richiama, Cass., 9 marzo 2018, n. 5663. In tema, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 89/2019, ove, in considerazione di quanto sancito dall'art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva in tema di notificazioni e comunicazioni, si è affermato che il processo sportivo risente del principio della strumentalità delle forme in materia di notificazioni, nonché dei meccanismi di eccepibilità delle nullità e di sanatoria delle stesse, con la conseguente applicabilità del disposto degli artt. 156, 157 e 160 c.p.c. In particolare, nel caso affrontato venivano in rilievo, da un lato, l'art. 157, comma 3, c.p.c., nella parte in cui si afferma che «la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa», e, dall'altro, l'art. 156, comma 3, c.p.c., a mente del quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato». Con riguardo alla prima disposizione, è stato evidenziato che la circostanza, propria del procedimento di cui si discuteva, di aver indicato un indirizzo PEC sbagliato da parte di un affiliato, non potesse essere invocata quale vizio procedurale dalla parte che ha determinato l'errore, in virtù di quel principio di autoreponsabilità sotteso alla norma in parola. Inoltre, secondo il Collegio, la notificazione nulla è passibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo allorché segua la costituzione della parte. Infatti, il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, come espressamente previsto dall'art. 160 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione in giudizio, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione

Massima n. 2: *Il domicilio digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. n-ter, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato [...] valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale»; le comunicazioni trasmesse ai domicili digitali producono, dunque, i medesimi effetti giuridici sia delle comunicazioni inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia della notificazione a mezzo posta, a condizione che siano eseguite «agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies» (art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005). Pertanto, l'indirizzo di posta elettronica certificata rientra nella definizione di domicilio prevista dal Codice della Giustizia Sportiva e dai Regolamenti di giustizia federali».*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 118/2021 - Pres. Frattini, Rel. Zaccheo

Versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva del CONI in caso di pluralità di ricorrenti⁷⁵

Massima: *“L'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva, in caso di pluralità di ricorrenti, deve essere interpretato nel senso che è dovuto il pagamento di un unico Contributo Unificato laddove la parte ricorrente, ancorché composta da più soggetti, sia portatrice del medesimo interesse; diversamente, qualora i soggetti costituiti nella pregressa fase di merito intendano impugnare autonomamente la decisione adottata, è necessario il pagamento del Contributo per ogni parte”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 118/2021 - Pres. Frattini, Rel. Zaccheo

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e la relativa ripartizione delle risorse in ossequio al principio di mutualità generale

Massima: *“In virtù di quanto previsto in tema di mutualità generale dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 9/2008, come modificati dalla L. 225/2016, la FIGC determina i criteri e le modalità di erogazione del relativo fondo (pari al 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei c.d. diritti audiovisivi, di cui il 6 %, è destinato alla Lega di Serie B, il 2 % alla Lega Pro, l'1 % alla Lega Nazionale Dilettanti e l'1 % alla FIGC). Il Regolamento per l'erogazione e rendicontazione certificata della mutualità generale destinata alla Lega di Serie B, alla Lega Pro ed alla Lega Nazionale Dilettanti prevede che “Le somme ricevute dalle Leghe sono utilizzate in proprio o distribuite alle rispettive associate, secondo le modalità previste dagli accordi interni alle Leghe stesse”. Così ragionando, dunque, le singole Leghe sono del tutto autonome nel determinare i criteri e le modalità di erogazione delle somme tra le società associate; tali determinazioni costituiscono espressione del potere discrezionale esercitato dalle Assemblee di Lega quale organo sovrano della volontà delle compagini ivi rappresentate secondo una libera valutazione che*

dell'atto, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva, che esclude ogni decadenza (Cass., S.U., 25/06/2012, n. 10503 e Cass., 02/05/2006, n. 10119).

⁷⁵ Riprende Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, parere n. 2/2016.

risulta insindacabile in sede giustiziale salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata), manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza”.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sul ricorso, proposto da talune società di Lega Pro, avverso la modifica dell’articolo riguardante la “Ripartizione risorse e criteri di calcolo del minutaggio”, contenuto nel “Regolamento Minutaggio Giovani Stagione Sportiva 2020/2021” della Lega Pro.

Si tratta, in particolare, della modifica al Regolamento per stagione sportiva 2020/2021 il quale, all’art. 4.2, prevedeva che *“Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio [...]”,* sostituito con la seguente disposizione: *«Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, previa suddivisione in uguale misura tra i tre gironi, secondo il seguente criterio [...]».*

Il Collegio analizza preliminarmente la disciplina regolamentare sportiva e la normativa statutale relativa agli introiti in favore delle società di calcio derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Con la L. n. 106/2007, veniva conferita al Governo delega *«per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale»,* cioè *«[...] allo scopo di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive».* L’art. 1, comma 2, lettera h), prevedeva, a tal proposito, la *«destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema».* Lo stesso art. 1, al comma 3, lettera i), ha previsto come il legislatore delegato dovesse rispettare il criterio della *«ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l’attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l’attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema»;* nonché il criterio di *«disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva d’intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi [...]»* (art. 1, comma 3, lett. L). Tali principi e criteri confluivano nel D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 (cosiddetto “Decreto Melandri”), recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle

risorse, che reca, nei suoi principi, *«la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità»*.

In tema di mutualità generale si prevedeva, dunque, per quanto in questa sede di interesse, attese le ripercussioni sulle categorie inferiori come la Lega Pro, che *«l'organizzatore delle competizioni destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1»* (art. 22).

Successivamente, il D.L. n. 193/2016, convertito con L. 225/2016, ha modificato la formulazione degli artt. 21 e 22 (mutualità generale) del D. Lgs. n. 9/2008. Nella novellata formulazione dell'art. 22, comma 1, il legislatore ha integrato il concetto di mutualità generale: a) individuando nel 10% la quota di tale mutualità; b) precisando che, tra le specifiche finalità della previsione di una mutualità generale, rientrano la formazione e l'utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili; c) destinando la suddetta quota alla F.I.G.C., alla quale è stato affidato il compito di determinare i criteri e le modalità di erogazione; d) prevedendo che tali fondi siano destinati: nella misura del 6 per cento, alla Lega di Serie B; nella misura del 2 per cento, alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento, alla Lega Nazionale Dilettanti; nella misura dell'1 per cento, alla FIGC.

La FIGC, dunque, con delibera n. 3/CF del 30 ottobre 2018, con lo scopo di determinare i criteri e le modalità di erogazione del fondo messo a disposizione della Lega Serie A in virtù del predetto art. 22, approvava il Regolamento per l'erogazione e rendicontazione certificata della mutualità generale destinata alla Lega di Serie B, alla Lega Pro ed alla Lega Nazionale Dilettanti. La versione ad oggi vigente del Regolamento – modificato con delibera n. 24/CF del 18 dicembre 2018 – prevede che *«Le somme ricevute dalle Leghe sono utilizzate in proprio o distribuite alle rispettive associate, secondo le modalità previste dagli accordi interni alle Leghe stesse»*.

Con specifico riferimento alla Lega Pro, come detto, veniva pubblicato, con C.U. n. 329/L del 24 luglio 2020, il Regolamento per stagione sportiva 2020/2021 il quale, all'art. 4.2, prevedeva che *«Gli importi che verranno destinati all'impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio ...»*. Il 2 ottobre, con C.U. n. 51/L – oggetto di censura dinnanzi agli organi di giustizia federali e al Collegio di Garanzia – la Lega Pro, come detto, modificava siffatta ultima previsione: *«Gli importi che verranno destinati all'impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, previa suddivisione in uguale misura tra i tre gironi, secondo il seguente criterio [...]»*.

Siffatta ricostruzione normativa chiarisce, secondo le Sezioni Unite, che i criteri di assegnazione e di distribuzione dei proventi siano riservate a «*modalità previste dagli accordi interni alle Leghe*» (art. 7 del Regolamento cit.), in virtù di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo n. 9/2008. La Lega Pro, nello specifico, ha disciplinato le modalità di distribuzione della quota di fondi derivanti dalla mutualità generale riservatela con un Regolamento, basato sui minuti disputati dai propri giovani calciatori nel corso della *regular season*.

Ora, l'art. 22 del Decreto n. 193 del 22 ottobre 2016 determina il limite invalicabile della destinazione delle risorse economiche in esame alle finalità ivi indicate (tra le altre, lo sviluppo dei settori giovanili e l'utilizzo dei calciatori di categoria giovanile); ma, ferme tali destinazioni, è attribuita alla insindacabile autonomia delle singole Leghe la scelta dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme tra le società associate.

La citata modifica del Regolamento in discorso e, quindi, delle modalità di distribuzione, così come approvata all'assemblea del 2 ottobre 2020, rappresenta l'espressione della volontà dall'Assemblea della Lega Pro assunta, mediante libera e corretta votazione, attraverso i *quorum* deliberativi previsti dalle norme regolamentari. Ne discende che l'anzidetta deliberazione non risulta affetta da alcuna violazione di legge e costituisce l'espressione del potere discrezionale esercitato dall'assemblea quale organo sovrano della volontà delle compagini ivi rappresentate secondo una libera valutazione. Tale determinazione discrezionale risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale, non potendo il Collegio interferire nella valutazione del merito salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata), manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Cons. Stato, sez. V[^], 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi.

Nel caso in esame, osservano le Sezioni Unite, la delibera di Assemblea di Lega ha stabilito modalità di riparto differenti, pur sempre in base ai dati sull'utilizzo di giocatori di categoria giovanile: mentre il precedente criterio prevedeva la distribuzione dell'intera dotazione finanziaria disponibile tra tutte le società esclusivamente in funzione dei minuti giocati da calciatori di categorie giovanili, con le modifiche approvate si è preventivamente deciso di suddividere le risorse totali in quote uguali tra i tre gironi in cui è articolato il Campionato di Serie C. La decisione di ripartire diversamente il fondo di mutualità, dividendo l'ammontare complessivo delle risorse distribuibili in tre panieri di uguale importo complessivo, anziché tra tutte le società, anche se può essere apprezzabile diversamente in punto di merito, in base alle strategie e convenienze di ogni singola società, non risulta, pertanto, affetta da illegittimità.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 118/2021 - Pres. Frattini, Rel. Zaccheo

Impugnazione della deliberazione dell'assemblea o del consiglio federale per vizi procedurali

Massima: *“Sono applicabili alla disciplina riferibile alle modalità di svolgimento dei consessi in ambito sportivo (siano essi consigli federali o assemblee) i principi sottesi all’art. 2379 bis c.c., a mente del quale l’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea. Così ragionando, può affermarsi la nullità delle deliberazioni assembleari solo nell’ipotesi in cui il vizio di procedimento sia macroscopico e impedisca ai partecipanti di essere informati con un minimo di precisione e credibilità circa lo svolgimento dell’assemblea”.*

Secondo le Sezioni Unite, in ambito sportivo, come in quello statale, le regole poste alla base del procedimento assembleare tutelano l’interesse generale degli “associati” ad essere informati sull’opportunità o meno di intervenire in assemblea, ma la loro violazione non giustifica la caducazione della delibera assembleare quando non vi sia stato nessun pregiudizio dell’interesse protetto.

Nel caso sottoposto al Collegio - in cui si eccepiva la tardività dell’integrazione dell’ordine del giorno - emergeva che, in sede assembleare, i delegati ivi presenti non avessero mai manifestato l’impossibilità di partecipare all’Assemblea con la necessaria preparazione ed informazione in ordine al punto oggetto di discussione, né che avessero mai dichiarato di astenersi dalla votazione in conseguenza della citata tardività dell’integrazione. Solo qualora un delegato avesse eccepito in assemblea la non ritualità dell’integrazione dell’o.d.g., ovvero la non disponibilità ad affrontare una votazione in tema, il Presidente dell’Assemblea stessa avrebbe dovuto differire la trattazione dello stesso ad altra seduta.

4. Pareri

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 1/2021 – Pres. e Rel. Zambrano

Applicabilità alle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura pubblicistica delle disposizioni relative agli enti pubblici

Massima n. 1: *“Per le Federazioni Sportive Nazionali aventi natura pubblicistica trova applicazione la normativa sugli Enti pubblici, fra cui la Riforma della Pubblica Amministrazione, con il conseguente divieto di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni”.*

Massima n. 2: *“Il Presidente dell’UIITS, federazione sportiva avente natura pubblicistica, deve ritenersi titolare di veri e propri poteri espressione di funzione dirigenziale, posto che egli è chiamato a rispondere dell’operato della UIITS direttamente dinanzi al Ministro della Difesa (art. 17, comma 2, Statuto), che è eletto dall’Assemblea nazionale ed è nominato, su proposta del ministro della Difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 17, comma 3, Statuto), e che è titolare di una funzione di amministrazione attiva, secondo quanto si ricava dalla tipologia dei compiti ad esso assegnati, sì da non potersi ritenere che la sua sia mera attività di indirizzo politico”.*

Nel parere in oggetto, la Sezione Consultiva affronta la questione circa l’applicabilità o meno alle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura pubblicistica (nel caso di specie, l’UIITS) delle disposizioni relative agli enti pubblici, ed in particolare l’art. 5, comma 9, della legge 135/2012 e ss.mm.ii., che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti, già dipendenti privati o pubblici, collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito e che abbiano, per gli incarichi dirigenziali e direttivi, una durata inferiore ad un anno.

Secondo il Collegio, è indubbio che siffatte Federazioni siano da ritenersi Enti pubblici rientranti nel novero degli Enti di cui all’art. 1, comma 2, del T.U. Pubblico impiego, e che siano attratte, perciò stesso, alla relativa disciplina.

Un primo elemento in suddetta direzione si ricava dalla lettura degli Statuti di tali Federazioni: art. 1, comma 3, Statuto ACI; art. 1, comma 1, Statuto AeCI; art. 1, comma 1, Statuto UIITS. L’art. 1, comma 3, Statuto ACI, invero, nel riconoscerne la natura di Ente Pubblico non economico, all’art. 6, comma 3, stabilisce espressamente (con ciò confermando la qualificazione offerta) che per le nomine agli organi dell’Ente restano ferme *«le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli Organi della pubblica amministrazione»*.

La *ratio* che presidia questa qualificazione è chiara e si rinviene nella esigenza di vigilare su Enti preposti a servizi di pubblico interesse (ad esempio, il ruolo di Ente pubblico dell’ACI viene definitivamente sancito con la L. 20 marzo 1975, n. 70 - c.d. legge del parastato), laddove è palese, appunto, il prevalere dell’interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini sul contrapposto interesse ludico-sportivo. Un discorso analogo vale – a maggior ragione – per l’UIITS, in considerazione dell’interesse a tutelare la pubblica incolumità e del potenziale offensivo connesso al possesso di armi, come si desume anche dal rigore che accompagna la disciplina per il rilascio del porto d’armi, perfino a fini sportivi, di cui al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 1. Vero è che nel caso

dell'UITIS lo Statuto, dopo averla qualificata Ente pubblico (art. 1, comma 1 Statuto), precisa come essa sia (art.1, comma 2, Statuto) altresì, una Federazione sportiva nazionale.

Precisa la Sezione Consultiva che siffatta “doppia” qualificazione non immuta il discorso né deve trarre in inganno. La sua natura di Ente pubblico si evince non solo dalla previsione dello Statuto approvato il 21 febbraio 2018 (in proposito, si rinvia, altresì, all’ art. 1 del decreto interministeriale 15 novembre 2011), che discorre di «*ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa*», ma anche dal complesso quadro normativo che, nel tempo, ne ha accompagnato e ne accompagna il funzionamento.

Dalla qualifica di Ente pubblico discende l’applicazione della normativa sugli Enti pubblici, ed in particolare delle norme stabilite in tema di “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della PA”. Sicché, non solo è vietato – per espressa disposizione di legge - attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ma anche conferire ai medesimi soggetti (art 17, comma 3, della l. n. 124 del 2015) «*incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo in quelle amministrazioni che siano inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali*»⁷⁶.

Il quesito sottoposto alla Sezione Consultiva investe, altresì, la definizione dei poteri che spettano al Presidente: se, cioè, i poteri che questo esercita, a norma di legge e delle disposizioni dello Statuto, siano da reputarsi di natura politica ovvero sottendano anche l’esercizio di attività più squisitamente amministrative. Secondo il Collegio, che il Presidente sia chiamato a funzioni organizzative-gestionali si desume, oltre che dal suo rispondere al Ministro della Difesa, dal fatto che l’art. 17, comma 2, dello Statuto intesta allo stesso una responsabilità che non è meramente politica, ma chiara espressione sintetica di quei poteri, al tempo stesso, di indirizzo e gestione di cui si è discusso; dal potere di formulare l’o.d.g., ove lo ritenga opportuno, tenendo conto delle eventuali richieste dei consiglieri (lett. b); dalla possibilità di agire in esecuzione delle deleghe ricevute o di assumere tutti i provvedimenti straordinari che si rendessero necessari per il funzionamento dell’Ente, salva ovviamente la ratifica (comma 5, lett. d-e); dal potere di affidare singoli incarichi e chiedere lo svolgimento di indagini per presunti illeciti (lett. i e h), nonché dal potere di voto in Consiglio Direttivo (art. 19 Statuto), che rende innegabile il suo esprimere funzioni di direzione, gestione, programmazione, amministrazione e controllo.

⁷⁶ Tutto ciò – precisa la Consultiva – salvo poi prevedere, sempre ex art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015, la possibilità di concedere siffatti incarichi solo, però, “a titolo gratuito”, ma con l’ulteriore precisazione che, pur nella gratuità dell’incarico, la sua durata non possa essere «*superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione*» Tale durata, necessariamente limitata ad un anno, è evidentemente incompatibile con la durata quadriennale del mandato presidenziale delle FSN.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 4/2021 – Pres. Zambrano, Rel. Falcone
Cause di ineleggibilità ex art. 7.4, c. 7 dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate⁷⁷

Massima: *“L’ineleggibilità alle cariche federali per quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI, prevista dal comma 7 del principio 7.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, non è da ritenersi applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto candidato ad organo direttivo centrale o territoriale di una Federazione Sportiva Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata abbia in essere controversie giudiziarie con altra Federazione o Disciplina Sportiva Associata diversa, rispetto a quella per il cui organo direttivo il predetto soggetto presenta la propria candidatura”.*

Nel chiarire la portata dell’art. 7.4, c. 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, la Sezione Consultiva precisa che l’estensione dell’ineleggibilità ivi prevista anche ad eventuali contenziosi pendenti tra il predetto soggetto e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Organismi riconosciuti dal CONI, diversi rispetto a quello per cui presenta la propria candidatura, apparirebbe in contrasto con il principio di democrazia interna posto alla base dell’Ordinamento Sportivo nazionale, nonché con quanto previsto dalla Carta Costituzionale in merito al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, nonché al diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, ed all’accesso dei cittadini alle cariche elettive.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 4/2021 – Pres. Zambrano, Rel. Falcone
Ineleggibilità ex art. 5, c. 4, dello Statuto del CONI

Massima: *“L’ineleggibilità quale sanzione connessa, tout court, a qualsiasi violazione delle Norme sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA, come previsto dall’art. 5, comma 4, Statuto del CONI, recepita in tutti gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, sembra muovere in contrasto con quel principio di democrazia interna di cui all’art. 16.1, D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e con il principio di proporzionalità della pena”.*

⁷⁷ Sul punto, v. *supra*, p. 15.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 5/2021 – Pres. Zambrano, Rel. Albenzio
Competizioni elettorali e determinazione del vincitore in caso di parità anche all'esito del ballottaggio
Massima: *“In caso di parità di voti, anche dopo il ballottaggio, fra due o più candidati per l'elezione alla carica di Presidente di un Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica”⁷⁸.*

⁷⁸ A tale proposito, la Sezione Consultiva richiama la giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che, in mancanza di specifica normativa, nel caso di parità di voti conseguiti da più candidati in una tornata elettorale, prevalga il più anziano d'età: «Nel caso di elezione per la nomina del consigliere di minoranza in seno al consiglio di comunità montana, il criterio da utilizzare per l'ipotesi di parità di voti fra consiglieri di minoranza e appartenenti a liste diverse è quello dell'anzianità anagrafica, con la conseguenza che deve considerarsi eletto il più anziano di età» (C. Stato, sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6045); «Il principio secondo il quale in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età, ancorché a fattispecie esclusiva, è invocabile anche nelle ipotesi in cui una specifica disciplina non disponga diversamente e la questione presenti gli elementi che giustificano il ricorso all'analogia, e cioè il rapporto di similarità; pertanto, ove un organo collegiale, costituito in corpo elettorale, faccia convergere i propri voti in numero pari su due candidati, è legittimo utilizzare il criterio di dichiarare eletto il soggetto di maggiore età, desunto dall'art. 65, t. u. 16 maggio 1960, n. 570 per le elezioni comunali e provinciali» (C. Stato, sez. VI, 5 marzo 1985, n. 80).